



**ELETTRICA SOCIETÀ
IMPIANTI MERIDIONALI S.R.L.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231**

(Modello Organizzativo ESIM)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 maggio 2024

SOMMARIO

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA	9
1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE	9
1.2 LE PERSONE SOGGETTE AL D. LGS. 231/2001	9
1.3 I REATI PRESUPPOSTO	10
1.4 LE SANZIONI PREVISTE NEL DECRETO	11
1.5 DELITTI TENTATI	13
1.6 LE CONDOTTE ESIMENTI	14
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ESIM	15
2.1 LA SOCIETÀ	15
2.2 IL MODELLO	15
2.2.1 Le finalità del Modello	15
2.2.2 La costruzione del Modello	16
2.2.3 Il concetto di rischio accettabile	16
2.2.4 La struttura del Modello e i Reati Presupposto rilevanti ai fini della sua costruzione	16
2.3 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	17
2.3.1 I documenti connessi al Modello	17
2.4 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	17
2.4.1 Diffusione del Modello	18
2.5 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE	18
2.6 INFORMAZIONE AI TERZI E DIFFUSIONE DEL MODELLO	19
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
3.1 CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
3.2 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	20
3.3 DURATA DELL'INCARICO, REQUISITI, CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, SOSPENSIONE, REVOCA, CESSAZIONE DELLA CARICA, RINUNCIA AL MANDATO DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE	21
3.4 FUNZIONI, COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
3.5 RISORSE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	26
3.6 FLUSSI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	26
3.6.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	26
4. LA DISCIPLINA IN MATERIA DI <i>WHISTLEBLOWING</i>	27
5. SISTEMA DISCIPLINARE	29
5.1 SANZIONI PER GLI APPARTENENTI ALLE AREE PROFESSIONALI E AI QUADRI DIRETTIVI	30
5.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI APICALI	30
5.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	30

5.4 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI/CONSULENTI	30
INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE	
1. SCOPO, FINALITÀ E IMPOSTAZIONE GENERALE DELLA PARTE SPECIALE	33
2. NOZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTI O A UNA PLURALITÀ DI REATI.....	34
2.1 NOZIONI GENERALI	34
2.2 NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE, DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO E DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	41
3. I REATI ASSOCIATIVI.....	42
4. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	45
PARTE SPECIALE	
1. REATI PRESUPPOSTO ASSOCIATI AL PROCESSO TRASVERSALE GESTIONE DELLE GARE E STIPULA DEI CONTRATTI.....	48
1.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO	48
1.2 ABBINAMENTO PROCESSO/ATTIVITÀ REATO	48
1.3 CONDOTTE RILEVANTI DEI REATI ASSOCIATI AL PROCESSO DI GESTIONE DELLE GARE E STIPULA DEI CONTRATTI	55
1.3.1 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24).....	56
1.3.2 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)	58
1.3.3 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25)	59
1.3.4 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS)	61
1.3.5 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS.1).....	63
1.3.6 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)	65
1.3.7 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)	66
1.3.8 REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES).....	67
1.3.9 CONTRABBANDO (ART. 25 SEXIESDECIES).....	70
1.4 SOGGETTI E FUNZIONI COINVOLTE	71
1.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO	72
1.5.1 CONDOTTE VIETATE.....	72
1.5.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI.....	72
1.6 PRESIDI DI CONTROLLO.....	78
1.6.1 LIVELLI AUTORIZZATIVI, SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI, TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	79
1.7 INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	80

2. REATI PRESUPPOSTO ASSOCIATI AL PROCESSO TRASVERSALE ESECUZIONE DEI CONTRATTI...	82
2.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO.....	82
2.2 ABBINAMENTO PROCESSO/ATTIVITÀ REATO.....	83
2.3 CONDOTTE RILEVANTI DEI REATI ASSOCIATI AL PROCESSO DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI	85
2.3.1 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24).....	85
2.3.2 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)	87
2.3.3 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25)	89
2.3.4 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS)	91
2.3.5 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS.1)	92
2.3.6 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER).....	93
2.3.7 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)	94
2.4 SOGGETTI E FUNZIONI COINVOLTE.....	95
2.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO	95
2.5.1 CONDOTTE VIETATE	95
2.5.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI	96
2.6 PRESIDI DI CONTROLLO	100
2.6.1 LIVELLI AUTORIZZATIVI, SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI, TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	101
2.7 INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	102
3. REATI PRESUPPOSTO ASSOCIATI AL PROCESSO TRASVERSALE APPROVVIGIONAMENTO	104
3.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO.....	104
3.2 ABBINAMENTO PROCESSO/ATTIVITÀ REATO.....	105
3.3 CONDOTTE RILEVANTI DEI REATI ASSOCIATI AL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO	109
3.3.1 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25)	110
3.3.2 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER).....	112
3.3.3 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)	113
3.3.4 REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES).....	114
3.4 SOGGETTI E FUNZIONI COINVOLTE.....	116
3.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO	117
3.5.1 CONDOTTE VIETATE	117

3.5.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI	117
3.6 PRESIDI DI CONTROLLO	121
3.6.1 LIVELLI AUTORIZZATIVI, SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI, TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	121
3.7 INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	123
4. REATI PRESUPPOSTO ASSOCIATI AL PROCESSO TRASVERSALE AMMINISTRATIVO.....	125
4.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO.....	125
4.2 ABBINAMENTO PROCESSO/ATTIVITÀ REATO.....	126
4.3 CONDOTTE RILEVANTI DEI REATI ASSOCIATI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO	130
4.3.1 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24).....	130
4.3.2 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)	132
4.3.3 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25)	133
4.3.4 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER).....	135
4.3.5 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)	138
4.3.6 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25 OCTIES.1).....	139
4.3.7 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)	140
4.3.8 REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES).....	141
4.4 SOGGETTI E FUNZIONI COINVOLTE.....	144
4.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO	144
4.5.1 CONDOTTE VIETATE	144
4.5.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI	145
4.6 PRESIDI DI CONTROLLO	150
4.6.1 LIVELLI AUTORIZZATIVI, SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI, TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	151
4.7 INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	152
5. REATI PRESUPPOSTO ASSOCIATI AL PROCESSO TRASVERSALE GESTIONE DEGLI AFFARI LEGALI	154
5.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO.....	154
5.2 ABBINAMENTO PROCESSO/ATTIVITÀ REATO.....	154
5.3 CONDOTTE RILEVANTI DEI REATI ASSOCIATI AL PROCESSO DI GESTIONE DEGLI AFFARI LEGALI	156
5.3.1 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25)	156

5.3.2 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER).....	157
5.3.3 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)	159
5.3.4 REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES)	159
5.4 SOGGETTI E FUNZIONI COINVOLTE.....	162
5.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO	163
5.5.1 CONDOTTE VIETATE	163
5.5.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI	163
5.6 PRESIDI DI CONTROLLO	166
5.6.1 LIVELLI AUTORIZZATIVI, SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI, TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	167
5.7 INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	168
6. REATI PRESUPPOSTO ASSOCIATI AL PROCESSO TRASVERSALE GESTIONE DELLE CONSULENZE	170
6.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO.....	170
6.2 ABBINAMENTO PROCESSO/ATTIVITÀ REATO.....	171
6.3 CONDOTTE RILEVANTI DEI REATI ASSOCIATI AL PROCESSO GESTIONE DELLE CONSULENZE	173
6.3.1 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25)	173
6.3.2 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER).....	175
6.3.3 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)	175
6.3.4 REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES)	176
6.4 SOGGETTI E FUNZIONI COINVOLTE.....	179
6.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO	179
6.5.1 CONDOTTE VIETATE	179
6.5.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI	180
6.6 PRESIDI DI CONTROLLO	183
6.6.1 LIVELLI AUTORIZZATIVI, SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI, TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	183
6.7 INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	184
7. REATI PRESUPPOSTO ASSOCIATI AL PROCESSO TRASVERSALE GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI.....	186
7.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO.....	186
7.2 ABBINAMENTO PROCESSO/ATTIVITÀ REATO.....	186
7.3 CONDOTTE RILEVANTI DEI REATI ASSOCIATI AL PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI.....	188
7.3.1 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS)	188

7.3.2 REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES)	191
7.3.3 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIIES) ...	191
7.4 SOGGETTI E FUNZIONI COINVOLTE.....	192
7.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO	193
7.5.1 CONDOTTE VIETATE	193
7.5.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI	193
7.6 PRESIDI DI CONTROLLO	196
7.6.1 LIVELLI AUTORIZZATIVI, SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI, TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	196
7.7 INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	197
8. REATI PRESUPPOSTO ASSOCIATI AL PROCESSO TRASVERSALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	199
8.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO.....	199
8.2 ABBINAMENTO PROCESSO/ATTIVITÀ REATO.....	199
8.3 CONDOTTE RILEVANTI DEI REATI ASSOCIATI AL PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	203
8.3.1 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24).....	203
8.3.2 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)	204
8.3.3 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25)	206
8.3.4 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)	207
8.3.5 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES)	208
8.3.6 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES).....	209
8.3.7 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)	210
8.3.8 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)	211
8.3.9 RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25 TERDECIES)	212
8.3.10 REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES)	213
8.4 SOGGETTI E FUNZIONI COINVOLTE.....	215
8.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO	216
8.5.1 CONDOTTE VIETATE	216
8.5.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI	216
8.6 PRESIDI DI CONTROLLO	222

8.6.1 LIVELLI AUTORIZZATIVI, SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI, TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	223
8.7 INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	224
9. REATI PRESUPPOSTO ASSOCIATI AL PROCESSO TRASVERSALE DI GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE	226
9.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO.....	226
9.2 ABBINAMENTO PROCESSO/ATTIVITÀ REATO.....	227
9.3 CONDOTTE RILEVANTI DEI REATI ASSOCIATI AL PROCESSO DI GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE	228
9.3.1 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES).....	228
9.3.2 REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES).....	230
9.4 SOGGETTI E FUNZIONI COINVOLTE.....	232
9.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO	233
9.5.1 CONDOTTE VIETATE	233
9.5.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI	233
9.6 PRESIDI DI CONTROLLO	235
9.6.1 LIVELLI AUTORIZZATIVI, SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI, TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	235
9.7 INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	237

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito, per brevità, anche *“D. Lgs. 231/2001”* o il **“Decreto”**), che si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione e adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia.

Il D. Lgs. 231/2001 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico delle persone giuridiche¹ (di seguito, per brevità, l'“Ente”), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica (meglio individuata di seguito) autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Tale responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati tassativamente elencati nel medesimo D. Lgs. 231/2001.

L'articolo 4 del Decreto precisa, inoltre, che in alcuni casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche (come di seguito meglio individuate) a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

1.2 LE PERSONE SOGGETTE AL D. LGS. 231/2001

I soggetti che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità sono di seguito elencati:

- a) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: di seguito, per brevità, i **“Soggetti Apicali”**),

¹ L'Art.1 del D. Lgs. 231/2001 ha delimitato l'ambito dei soggetti destinatari della normativa agli *“enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica”*. Alla luce di ciò, la normativa si applica nei confronti degli:

- enti a soggettività privata, ovvero agli enti dotati di personalità giuridica ed associazioni *“anche prive”* di personalità giuridica;
- enti a soggettività pubblica, ovvero gli enti dotati di soggettività pubblica, ma privi di poteri pubblici (c.d. *“enti pubblici economici”*);
- enti a soggettività mista pubblica/privata (c.d. *“società miste”*).

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., ecc.).

- b) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (di seguito, per brevità, i “**Soggetti Sottoposti**”).

A questo proposito, giova rilevare che non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche *«quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “dipendenti” dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi, ad esempio, ai partners in operazioni di joint-venture, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori»*².

Difatti, l'indirizzo dottrinale prevalente è orientato ad estendere l'obbligatorietà del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, per brevità, il “**Modello**”) anche a figure di lavoratori esterni, diverse dai lavoratori subordinati e parasubordinati, tenuti ad eseguire un incarico sotto la direzione o il controllo di Soggetti Apicali.

È comunque opportuno ribadire che l'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (articolo 5, comma 2, del Decreto), se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto “organico” per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all'Ente.

1.3 I REATI PRESUPPOSTO

Nella costruzione del Modello di ESIM S.r.l. (di seguito, per brevità, “**ESIM**” o la “**Società**”) vengono astrattamente in rilievo le seguenti categorie di reato previste dal Decreto (di seguito, per brevità, anche, i “**Reati Presupposto**”):

- a) reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25);
- b) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24 bis);
- c) delitti di criminalità organizzata (articolo 24 ter);
- d) delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25 bis);
- e) delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25 bis.1);
- f) reati societari (articolo 25 ter);
- g) delitti contro la personalità individuale (articolo 25 quinquies);
- h) reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (articolo 25 septies);
- i) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25 octies);
- j) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo 25 octies.1);
- k) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25 novies);

² Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68.

- l) delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25 decies);
- m) reati ambientali (articolo 25 undecies);
- n) delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare (articolo 25 duodecies);
- o) reati di razzismo e xenofobia (articolo 25 terdecies);
- p) reati tributari (articolo 25 quinquiesdecies);
- q) reati di contrabbando (articolo 25 sexiesdecies).

1.4 LE SANZIONI PREVISTE NEL DECRETO

Il D. Lgs. 231/2001 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili agli Enti destinatari della normativa:

- sanzioni amministrative pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

Sanzioni amministrative pecuniarie

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, rappresenta la sanzione principale di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto e alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote da irrogare (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,23 a un massimo di Euro 1.549,37. Tale importo è fissato “sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione” (articoli 10 e 11, comma 2, D. Lgs. 231/2001).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al Decreto, “*quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare*

tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente" L'articolo 12, D. Lgs. 231/2001 annovera una serie di condizioni al verificarsi delle quali è collegata una riduzione della sanzione pecuniaria della metà, da un terzo alla metà o dalla metà ai due terzi.

Sanzioni interdittive

Le seguenti sanzioni interdittive sono previste dal Decreto e si applicano, congiuntamente alla sanzione pecuniaria, solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste:

- interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'art. 13, D. Lgs. 231/2001, ossia:

- *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”*; ovvero
- *“in caso di reiterazione degli illeciti”*

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Un'altra ipotesi ostativa all'applicazione delle sanzioni interdittive è contemplata dall'art. 17, D. Lgs. 231/2001 e viene integrata dal concorso delle seguenti condizioni:

- *“l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;*
- *“l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- *“l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e la relativa durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14, D. Lgs. 231/2001).

L'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive, potendosi applicare solamente *“quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata”* (art. 14, comma 4, D. Lgs. 231/2001).

Confisca

Ai sensi dell'art. 19, D. Lgs. 231/2001, la confisca del prezzo o del profitto si configura quale sanzione principale e obbligatoria: essa, infatti, è sempre disposta con la sentenza di condanna e ha ad oggetto il prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o il profitto (utilità economica immediata ricavata) dal reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede. Qualora non risulti possibile applicare il provvedimento ablativo sul prezzo o sul profitto del reato è consentito procedere su somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente e a spese dell'Ente.

1.5 DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei Reati Presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26, D. Lgs. 231/2001).

1.6 LE CONDOTTE ESIMENTI

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti (come definiti al precedente paragrafo 1.2).

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'art. 6 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità qualora l'Ente stesso dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, il Modello;
- è stato affidato all'Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito, per brevità, l'”OdV”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'art. 7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'esonero della responsabilità dell'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutti i protocolli e i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che la Società intende scongiurare.

In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, all'art. 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:

- individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ESIM

2.1 LA SOCIETÀ

ESIM è una società che opera nel settore della diagnostica ferroviaria, del segnalamento ferroviario e della trazione elettrica. Essa esercita la propria attività nel rispetto dei principi di economicità, di redditività e della riservatezza dei dati aziendali con il precipuo scopo di promuovere la concorrenza, l'efficienza, nonché adeguati livelli di qualità nella realizzazione delle opere e degli impianti nonché nell'erogazione dei servizi connessi all'attività che svolge.

Ha la propria sede legale a Bari.

ESIM, nonostante:

- non abbia mai registrato casi di responsabilità amministrativa *ex* D. Lgs, 231/2001
- dalla specifica attività svolta emerga una rischioosità medio/bassa e, raramente, media, di esposizione alla commissione dei Reati Presupposto nell'interesse o a vantaggio di ESIM

in un'ottica di costante impegno nel rispetto delle leggi vigenti dello Stato e degli Stati in cui svolge la propria attività e dei principi etici di comune accettazione, come emerge dai principi fondamentali contenuti nel Codice Etico, ha ritenuto di adottare il Modello in luogo di quello preesistente.

2.2 IL MODELLO

2.2.1 Le finalità del Modello

Il Modello elaborato da ESIM sulla base dell'individuazione delle aree di possibile rischio nell'attività al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, ha la finalità di:

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività della Società;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di ESIM, e in particolare i soggetti impegnati nell'esecuzione delle c.d. "Attività sensibili", consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;
- informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni;
- confermare che ESIM non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività della Società.

2.2.2 La costruzione del Modello

Sulla scorta anche delle indicazioni desumibili dalle *best practices* di settore, la costruzione del Modello (e la successiva redazione del presente documento) si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

- esame preliminare del contesto della Società attraverso l'analisi della documentazione rilevante e lo svolgimento di interviste con i responsabili di ESIM informati sulla struttura e sulle attività svolte dalla stessa, al fine di “mappare” l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie unità organizzative/funzioni, nonché i processi nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
- individuazione dei processi e delle attività “a rischio” o “strumentali” alla commissione dei Reati Presupposto operata sulla base del sopra citato esame preliminare del contesto della Società (di seguito, per brevità, i “**Processi**” o le “**Attività sensibili**”);
- definizione in via di ipotesi delle principali possibili modalità di commissione dei Reati Presupposto all'interno delle singole Attività sensibili;
- rilevazione e individuazione del sistema di controllo della Società finalizzato a prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

2.2.3 Il concetto di rischio accettabile

Nella predisposizione del Modello non può essere trascurato il concetto di rischio accettabile. È, infatti, imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D. Lgs. 231/2001, una soglia che consenta di limitare la quantità e la qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato. Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità, ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'Ente, è rappresentata dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero laddove le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello e i controlli adottati dalla Società.

2.2.4 La struttura del Modello e i Reati Presupposto rilevanti ai fini della sua costruzione

Il Modello è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta da ESIM, della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

In particolare, il Modello della Società, oltre a contenere i principi cardine di impostazione dello stesso, illustra, in relazione a ciascuna fattispecie di reato, valutata come astrattamente rilevante per ESIM ai sensi del Decreto, i Processi e le Attività Sensibili, nonché le relative norme di comportamento che i Destinatari sono tenuti a osservare.

Nell'ottica di costruzione del Modello, alle fattispecie di reato che attualmente costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto, è stato assegnato un livello di rischio considerando la possibilità di effettiva realizzazione del reato nell'ambito dei Processi.

2.3 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Decreto prevede espressamente la necessità di aggiornare il Modello, al fine di renderlo costantemente aderente alle specifiche esigenze della Società e alla sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- modifiche della struttura organizzativa della Società;
- fenomeni esterni imprevedibili (catastrofi naturali, emergenze sanitarie, altri eventi esogeni) da cui derivi la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema di controllo a presidio dei rischi 231.

L'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta agli organi direttivi.

La semplice "cura" dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso e non già la sua diretta attuazione spetta, invece, all'Organismo di Vigilanza.

2.3.1 I documenti connessi al Modello

Formano parte integrante e sostanziale del Modello:

- Codice Etico;
- elenco delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001;
- il sistema di procure, nonché tutti i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e attribuire responsabilità e/o mansioni a chi opera all'interno della Società nello svolgimento delle Attività sensibili;
- il sistema delle procedure e dei controlli interni atto a garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e finanziari, nonché dei comportamenti che devono essere tenuti dai Destinatari del Modello.

Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutti gli ulteriori documenti e le Procedure che verranno successivamente adottati e che perseguiranno le finalità ivi indicate.

2.4 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Fermo restando quanto indicato al precedente paragrafo, tenuto conto che ai sensi dell'art. 6, lettera c) del D. Lgs. 231/2001 tra le esigenze cui il Modello deve rispondere vi è anche l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, la Società ha stabilito specifici principi e norme di comportamento da seguire nell'ambito della gestione di tali risorse.

2.4.1 Diffusione del Modello

Il Modello, in considerazione della realtà operativa di ESIM, rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione e informazione dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti.

Tutto ciò affinché i Destinatari seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

In ogni caso, i responsabili delle diverse unità organizzative ai vari livelli assicurano il recepimento dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico adottati.

Il Modello è reso disponibile:

- ai dipendenti, ai collaboratori, ai responsabili e agli esponenti aziendali sulla intranet aziendale,
- a tutti gli altri Destinatari, sul sito istituzionale (<https://www.esimgroup.com/>) ed è costantemente aggiornato in relazione alle modifiche che via via intervengono nell'ambito della normativa applicabile.

2.5 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE

È obiettivo di ESIM garantire una corretta conoscenza da parte dei Destinatari circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.

La Società, infatti, ai fini dell'efficace attuazione del Modello, valorizza le competenze e le capacità di ciascun Destinatario anche mediante l'organizzazione di attività di formazione e di aggiornamento professionale.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione sull'esistenza e sull'applicazione del Modello attengono alla specifica informativa all'atto dell'assunzione dei dipendenti e alle ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto. In particolare, è prevista:

- una comunicazione iniziale, disposta attraverso l'invio di una lettera a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione a tutto il personale sui contenuti del Decreto, sull'importanza dell'effettiva attuazione del Modello e sulle modalità di informazione/formazione previste dalla Società. Ai nuovi assunti viene consegnato un "kit" informativo (es. Modello, Codice Etico, Decreto, ecc.), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. I suddetti soggetti, al momento della consegna del Modello, lo sottoscrivono per integrale presa visione e accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle aree rilevanti ai fini del Decreto e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti;
- una specifica attività di formazione, mirata a illustrare il contesto normativo, il Modello, la composizione dell'OdV e il relativo funzionamento.

Con specifico riferimento agli adempimenti in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro, la Società si pone come obiettivo il costante miglioramento delle proprie prestazioni, adeguandosi tempestivamente alle vigenti normative in materia. In particolare, il Responsabile del sistema di gestione della qualità, ambiente e sicurezza, di concerto con l'organo amministrativo, si occupa di organizzare i corsi di aggiornamento previsti dalla legge, nonché i corsi di formazione per specifici ruoli in materia di sicurezza, dandone pronta comunicazione all'OdV. La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza.

2.6 INFORMAZIONE AI TERZI E DIFFUSIONE DEL MODELLO

ESIM prevede altresì la diffusione del Modello a tutti coloro che intrattengono con la Società medesima rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di consulenza ovvero che si concretizzino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa che occasionale (di seguito, per brevità, i “**Terzi**”).

In particolare, le unità organizzative di volta in volta coinvolte forniscono ai soggetti Terzi con cui entrano in contatto idonea informativa in relazione all'adozione da parte di ESIM del Modello.

Nei testi contrattuali rilevanti sono inserite specifiche clausole dirette a informare i Terzi dell'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di ESIM, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto e di aver conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei precetti contenuti nel Modello, nel Codice Etico.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Secondo le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 (artt. 6 e 7), le caratteristiche dell'OdV, tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, devono essere:

- autonomia decisionale e indipendenza
- onorabilità e professionalità
- continuità d'azione

Autonomia decisionale e indipendenza

I requisiti di autonomia decisionale e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della propria attività e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV una posizione paritetica all'organo dirigente, affinché possa esercitare anche su quest'ultimo un controllo effettivo, con libertà di autodeterminazione e azione, nonché un'autonomia decisionale nell'espletamento delle proprie funzioni di ispezione, di accesso alle informazioni e alle documentazioni aziendali, di controllo, di consultazione e di proposta. Ai

fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che le scelte dell'OdV sull'effettività, sull'operatività e sull'adeguamento delle prescrizioni che costituiscono il Modello siano insindacabili.

Onorabilità e professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio. Per quanto riguarda l'onorabilità devono essere considerati non solo i requisiti di cui all'art. 2399 c.c., che richiama l'art. 2382 c.c., ma anche il dato oggettivo rappresentato dalla assenza di condanne emesse in sede di procedimenti penali, come sostenuto dagli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sul tema.

Continuità d'azione

L'OdV deve:

- svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- essere una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

Per assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti sopra descritti, è opportuno che i componenti posseggano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi dirigenti e con il vertice, ecc.).

3.2 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, la Società identifica l'OdV in un organismo collegiale che riferisce agli organi dirigenti.

In particolare, l'Organismo è nominato dal Consiglio di Amministrazione competente all'adozione del Modello, ed è composto da:

- un Presidente, individuato fra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza;
- due Membri individuati fra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza di indiscussa moralità.

Il ruolo di componente di tale organo viene attribuito dalla Società ad almeno un soggetto esterno particolarmente qualificato, (i) con esperienza nel settore nel quale ESIM svolge la propria attività, (ii) con competenze in ambito organizzativo, legale e nell'ambito dell'attività ispettiva e consulenziale, (iii) dotato di adeguata professionalità e competenze e (iv) in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

3.3 DURATA DELL'INCARICO, REQUISITI, CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, SOSPENSIONE, REVOCA, CESSAZIONE DELLA CARICA, RINUNCIA AL MANDATO DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

L'OdV resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

L'incarico è assunto a titolo oneroso; l'importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione e non è vincolato agli utili o ai premi di produzione.

I componenti dell'OdV possono ricoprire funzioni o cariche all'interno della Società, purché queste non comportino a titolo individuale poteri gestionali di amministrazione attiva incompatibili con l'esercizio delle funzioni dell'OdV.

Devono essere in possesso perlomeno dei seguenti requisiti:

- capacità di svolgere l'incarico, ossia non essere interdetti, inabilitati, falliti, condannati a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- onorabilità, ossia:
 - godere il pieno esercizio dei diritti civili, essere di condotta irrepreensibile, non aver riportato condanne, anche non passate in giudicato, o pene accessorie per uno dei Reati Presupposto;
 - non essere coinvolti in un processo penale avente ad oggetto la commissione di uno dei Reati Presupposto;
 - non essere coinvolti in un procedimento, penale o civile, connesso a un'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa di cui al D. Lgs. 231/2001;
 - non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - ✓ a una pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia tributaria e di strumenti di pagamento
 - ✓ alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267
 - ✓ alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica
 - ✓ alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo
 - ✓ o per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

- non essere stati sottoposti con provvedimento definitivo alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale previste dalle disposizioni di legge contro la mafia;
- non essere incorsi nelle sanzioni amministrative accessorie della perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e dell'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo, previste dall'art. 187 quater D. Lgs. 58/1998.
- indipendenza dalla gestione della Società, pertanto, non avere:
 - relazioni economiche di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, intrattenute direttamente, indirettamente o per conto di terzi, con la Società;
 - stato di coniuge, o convivente, parente o affine entro il secondo grado dei componenti dell'organo dirigente.

I candidati alla carica di componente dell'OdV debbono dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate nel presente paragrafo, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, la ricorrenza e la permanenza dei requisiti per il componente dell'OdV verranno di volta in volta accertate dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina e saranno verificate dal medesimo organo per tutto il periodo in cui il componente dell'OdV rimarrà in carica (es. attraverso una periodica dichiarazione da parte di quest'ultimo).

Non possono essere nominati alla carica di componente dell'OdV coloro i quali abbiano subito la condanna per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, fermo restando il rispetto degli altri requisiti.

I componenti dell'OdV decadono dalla carica in caso di:

- perdita dei requisiti sopra elencati successivamente alla nomina o quando, comunque, si accerti che ne erano privi all'atto della nomina;
- mancata partecipazione a due o più riunioni dell'OdV, anche non consecutive, senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi.

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'OdV:

- la condanna con sentenza non definitiva, anche se con pena applicata su richiesta o condizionalmente sospesa, per uno dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 o altri reati comunque incidenti sulla moralità professionale;
- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

ESIM può revocare il componente dell'OdV solamente qualora ricorra un giustificato motivo e dopo che quest'ultimo sia stato sottoposto al Consiglio di Amministrazione o, in alternativa, al parere positivo del Collegio Sindacale. In particolare, ricorre la revoca per giusta causa nei seguenti casi:

- inadempienza o inattività circa le proprie mansioni di vigilanza e controllo, tanto più se essa sia causa dell'irrogazione di sanzioni interdittive nei confronti della Società;
- inadempimento degli obblighi di informazione, laddove vengano riscontrate violazioni del Modello;
- allorché un componente sia coniuge, parente o affine entro il II grado, ovvero socio in affari di qualunque soggetto controllato, o comunque in conflitto con gli interessi di ESIM;
- qualora venga contemporaneamente detenuto altro incarico di consulenza, di rappresentanza, di gestione o di direzione, per conto della Società in altre società, o in contrasto con gli interessi della Società stessa;
- in caso di condanna definitiva, anche se con pena applicata su richiesta, per fatti connessi allo svolgimento dell'incarico, o per fatti comunque incidenti sulla professionalità del componente;
- qualora intervenga dichiarazione di interdizione, inabilitazione, fallimento ovvero condanna che comporti l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese, nonché l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Prima della scadenza del periodo di nomina, i componenti dell'OdV cessano comunque dal loro ufficio:

- per decadenza;
- per rinuncia da comunicarsi per iscritto al Consiglio di Amministrazione;
- per morte o sopravvenuta incapacità;
- per avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della nomina dei liquidatori;
- in caso di fusione.

La rinuncia al mandato da parte dei componenti dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, revoca o decadenza del Presidente, a questi subentra il membro effettivo più anziano, il quale rimarrà in carica sino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione avrà deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'OdV.

3.4 FUNZIONI, COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto, la funzione dell'OdV consiste, in generale, nel vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e nel curarne l'aggiornamento.

In particolare, l'OdV è normativamente preposto ad esercitare le seguenti funzioni:

- promuovere la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello implementato, con particolare riferimento ai comportamenti dei Soggetti Apicali;
- verificare periodicamente l'adeguatezza del Modello a prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- curare il continuo aggiornamento del Modello, mediante proposte di adattamento e modifica dello stesso, qualora ricorra una delle seguenti circostanze:
 - variazioni dell'attività in concomitanza ad eventi straordinari di gestione
 - necessità di approfondimenti in riferimento all'insorgenza o all'aumento di un determinato rischio – reato
 - individuazione di aree scoperte, malfunzionamenti o violazioni comportamentali
 - realizzazione di un Reato Presupposto
 - novazioni legislative del D. Lgs 231/2011 o normative ad esso collegate
 - modifiche statutarie della Società, del Codice Etico, dell'assetto organizzativo o della propria Governance
- monitorare regolarmente l'attuazione e la funzionalità delle strategie di controllo e di gestione del rischio implementate;
- garantire la congrua ed effettiva applicazione delle procedure sanzionatorie previste dal Modello.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo di cui sopra, l'OdV provvederà ai seguenti adempimenti:

- all'esito di ogni attività ispettiva, informativa e propositiva, redigere verbale il cui contenuto è riportato in apposito libro;
- proporre l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste dal Modello;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione ricevuta o raccolta rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- supervisionare la tenuta dei documenti prescritti e il funzionamento delle misure previste dal Modello;
- istituire specifici canali informativi “dedicati”, diretti a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'OdV;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- trasmettere tempestivamente all'organo dirigente ogni significativa informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie dell'OdV;

- trasmettere, con periodicità almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione una relazione in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute e alle sanzioni disciplinari (connesse con comportamenti rilevanti ai fini di cui al Decreto) eventualmente irrogate dai soggetti competenti, ai necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni e dell'espletamento degli adempimenti di cui ai paragrafi precedenti, all'OdV sono attribuiti potestà di autoregolamentazione e poteri ispettivi.

Quanto alla prima, essa viene esercitata dall'OdV in ordine a:

- frequenza, convocazione e tenuta delle riunioni dell'Organo;
- modalità di deliberazione e verbalizzazione;
- coordinamento con gli altri organi sociali;
- modalità di acquisizione e di gestione delle informazioni da e verso ogni livello aziendale;
- esercizio delle funzioni ispettive;
- attivazione delle procedure disciplinari, qualora vi siano violazioni del Modello.

Quanto ai poteri ispettivi, essi saranno inerenti a:

- verifiche periodiche su alcune operazioni che superino un determinato valore economico di spesa, soprattutto se concernenti rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- verifiche obbligatorie su alcune operazioni e processi societari particolarmente significativi;
- verifiche a campione sulla corretta tenuta delle scritture contabili e dei bilanci;
- intervento immediato in caso di accertamenti o ispezioni dell'autorità pubblica, giudiziaria o amministrativa;
- interpretazione e verifica del Codice Etico, del Modello implementato e delle procedure previste in attuazione del Modello stesso;
- adempimento degli obblighi di informazione;
- verifiche periodiche e a campione sulla regolarità formale dei *report* previsti nei protocolli, sulla documentazione di supporto alle operazioni della Società e su eventuali fatture e rendicontazioni contabili;
- controlli e approfondimenti sulle poste/voci di bilancio in caso riscontro di anomalie di cui al precedente punto, nonché controlli *ad hoc* sulle stesse poste di bilancio;
- attività di coordinamento con il Collegio Sindacale in prossimità della redazione delle comunicazioni sociali e della redazione di bilancio.

3.5 RISORSE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire all'OdV una piena autonomia nell'espletamento delle proprie funzioni, è assegnato all'OdV un *budget* annuale deciso dal Consiglio di Amministrazione. L'OdV deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione della necessità di impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impegno di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti.

3.6 FLUSSI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.6.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari (e, ove del caso, dei Terzi) in merito a eventi che potrebbero comportare la responsabilità di ESIM ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

I flussi informativi verso l'OdV si distinguono in informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie.

Nel primo caso valgono le seguenti prescrizioni:

- i Destinatari sono tenuti a segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati Presupposto o delle pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento emanate tempo per tempo da ESIM;
- i Terzi sono tenuti a effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati Presupposto nei limiti e secondo le modalità previste contrattualmente;

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i mutamenti dell'assetto organizzativo della Società, compresi gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri e i mutamenti nei Processi sensibili;
- le atipicità o le anomalie riscontrate, da parte degli organi responsabili e degli organi deputati al controllo, nell'attuazione del Modello;
- i provvedimenti della pubblica Autorità relativi all'instaurazione del procedimento per la responsabilità della Società ex D. Lgs. 231/2001;
- i provvedimenti notificati dagli organi di polizia giudiziaria o altra autorità, relativi allo svolgimento di indagini che vedano coinvolta ESIM o un suo dipendente;
- le visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (a titolo esemplificativo: ASL; INPS; INAIL; Guardia di Finanza ecc.) e il loro esito/irrogazione di sanzioni;

- i contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico e il loro esito; le operazioni di partecipazione e di aggiudicazione di gare d'appalto e, in generale, l'instaurazione di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- ogni accertamento di natura fiscale da parte del Ministero del Lavoro, degli Enti Previdenziali, dell'Antitrust e/o di altre Autorità di Vigilanza, a cura del responsabile dell'area sottoposta al relativo accertamento;

Oltre a quanto sopra previsto, vengono garantiti costanti flussi informativi anche da parte dello stesso OdV nei confronti degli organi di amministrazione e controllo della Società, mediante un'attività di relazione periodica volta a stimolare il loro intervento, sia con riferimento ai casi di adattamento e aggiornamento del Modello, sia per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori e/o ulteriori necessità che dovessero essere rilevate nel caso concreto.

Tutte le informazioni, generali e specifiche, devono essere fornite in forma scritta.

I componenti dell'OdV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie e alle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del proprio mandato, salvo quanto specificamente previsto nel presente paragrafo.

La Società adotta specifici canali informativi dedicati al fine di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'OdV. In particolare, tutte le segnalazioni e le comunicazioni indirizzate all'OdV dovranno essere inviate alla casella *e-mail*: odv@esimgroup.com.

Ogni informazione e segnalazione prevista nel Modello è conservata dall'OdV in un apposito archivio informatico e/o cartaceo in conformità alle disposizioni interne ed esterne in tema di *privacy*.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, avvalendosi, per i dovuti accertamenti, delle strutture deputate al controllo interno e propone l'adozione dei provvedimenti necessari. A tal fine, sentito l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, riferisce al Consiglio di Amministrazione l'avvenuta infrazione.

Qualora le segnalazioni riguardino i componenti dell'organo amministrativo, l'OdV dovrà riferire al Collegio Sindacale, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

In ogni caso, i segnalanti in buona fede saranno garantiti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e ad essi sarà assicurata la massima riservatezza in ordine alla propria identità, fatti salvi gli obblighi di legge e le esigenze di tutela della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

4. LA DISCIPLINA IN MATERIA DI *WHISTLEBLOWING*

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" (pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017). Tale legge, che mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione di atti o fenomeni illeciti - all'interno di enti pubblici e privati - in contrasto con le regole etiche aziendali, è stata oggetto di modifiche a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un ulteriore decreto legislativo in materia.

Nello specifico, il D. Lgs. n. 24 del 2023 (di seguito, il “**Decreto Whistleblowing**”), in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha modificato la disciplina nazionale previgente in materia di *Whistleblowing*, racchiudendo in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

L'obiettivo della direttiva europea è quello di stabilire norme minime comuni al fine di garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all'interno di un'organizzazione, sia all'esterno.

Tale quadro regolatore mira, dunque, a garantire una piena tutela della libertà di manifestazione del pensiero del segnalante e il rafforzamento della legalità e trasparenza all'interno degli enti finalizzata alla prevenzione dei reati.

Il Decreto *Whistleblowing*, modificando l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001³, ha previsto al comma 2-*bis* dello stesso che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono garantire un sistema di segnalazione al fine di evidenziare i comportamenti illegittimi ed ha istituito appositi canali di segnalazione interni, nonché un regime di protezione del segnalante volto ad impedire eventuali condotte ritorsive da parte del datore di lavoro e a sanzionare le violazioni della normativa in materia.

Le modifiche di maggior rilievo riguardano: i) l'ampliamento dei soggetti segnalanti; ii) l'estensione del perimetro di violazioni che possono costituire oggetto di segnalazione; iii) la maggiore proceduralizzazione delle attività interne agli enti (canali di segnalazione interni) al fine di assicurare la riservatezza del segnalante e dei soggetti coinvolti nella segnalazione, nonché per garantire una gestione tempestiva ed efficiente della stessa; iv) l'introduzione di un canale esterno affidato all'ANAC, anche per il settore privato⁴; v) l'introduzione della possibilità di effettuare divulgazioni pubbliche delle violazioni, al ricorrere di determinate condizioni⁵; vi) il rafforzamento del ruolo e dei poteri sanzionatori dell'ANAC in funzione della corretta attuazione della disciplina.

³ Il D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023 ha modificato il testo dell'art. 6 comma 2-bis D. Lgs. n. 231/2001 e ha abrogato invece i commi 2-*ter* e 2-*quater* dell'art. 6 D.lgs. n. 231/2001, in precedenza disciplinati dalla Legge n. 170/2017.

⁴ Oltre alle segnalazioni c.d. “interne”, viene stabilita, anche per i soggetti privati, la possibilità di rivolgere segnalazioni all'ANAC (c.d. “esterne”) in determinati casi: 1) quando non previsto, nel contesto lavorativo nel quale opera il segnalante, l'obbligo di attivazione del canale di Segnalazione interno, ovvero se, qualora obbligatorio, non sia stato attivato o, se presente, non sia conforme; 2) quando sia già stata presentata una Segnalazione interna non processata o con provvedimento finale negativo; 3) quando il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse la Segnalazione correrebbe il rischio di possibili ritorsioni; 4) quando il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

⁵ Viene stabilita anche la possibilità di tutelare colui che segnala attraverso “divulgazioni pubbliche”, purché vengano rispettate determinate condizioni (abbia prima segnalato internamente ed esternamente o direttamente esternamente, ma non sia stata intrapresa un'azione appropriata in risposta alla Segnalazione entro il termine di tre mesi, oppure abbia fondati motivi di

Infine, viene ampliato il raggio dei soggetti tutelati dalla normativa, includendo anche i c.d. facilitatori, ossia coloro i quali prestano assistenza al segnalante durante il processo di segnalazione e la cui attività deve rimanere riservata, i soggetti terzi e i soggetti giuridici connessi al segnalante.

In ottica di *compliance* alla normativa introdotta, ESIM ha adottato la presente *policy* al fine di disciplinare le segnalazioni di comportamenti illegittimi e/o di violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti specifici settori e mette a disposizione dei destinatari strumenti per effettuare le segnalazioni idonei a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Società ha adottato la *Whistleblowing Policy* che si applica a: (i) Vertici aziendali e componenti degli organi sociali; (ii) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto; (iii) tutti i dipendenti, lavoratori autonomi e collaboratori interni; (iv) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività, anche occasionalmente; (v) lavoratori e/o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere a favore di ESIM.

Qualora un soggetto abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi un comportamento illecito o una violazione della normativa nazionale e/o dell'Unione Europea, lo segnala prontamente al Gestore delle Segnalazioni, individuato dalla Società in un soggetto esterno avente adeguata formazione e competenza in materia.

La segnalazione può avvenire tramite il canale di segnalazione interno: <https://wb.esimgroup.com> accessibile dal sito internet della Società.

È stata altresì predisposta una casella di posta elettronica dedicata whistleblowing@esimgroup.com, che verrà monitorata e utilizzata dal Gestore delle Segnalazioni.

ESIM garantisce la piena riservatezza dell'identità del segnalante e di tutti gli altri elementi della segnalazione (inclusa la documentazione ad essa allegata nella misura in cui il suo disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante). Non sarà tollerata alcuna misura ritrosiva verso il segnalante o persone a lui/lei vicine.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

Il mancato rispetto dei comportamenti sopra riportati comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa in materia.

Le violazioni delle disposizioni contenute all'interno del Codice Etico, nonché dei protocolli di comportamento disciplinati dal Modello ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società e, di

ritenere che possa esservi un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse o le prospettive che la violazione sia affrontata efficacemente siano scarse).

conseguenza, comportano l'irrogazione di azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, nei casi in cui il comportamento illecito integri gli estremi di una fattispecie di reato.

5.1 SANZIONI PER GLI APPARTENENTI ALLE AREE PROFESSIONALI E AI QUADRI DIRETTIVI

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti che non rispettano le norme di legge, il CCNL e le procedure interne, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono le seguenti:

- rimprovero verbale o scritto nei confronti del lavoratore che in forma lieve violi le regole del Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree c.d. "a rischio", un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione nei confronti del lavoratore che in forma non lieve o più di una volta violi le regole del Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo nei confronti del lavoratore che, nel violare le regole del Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, la esponga a una situazione di pericolo per l'integrità dei propri beni, anche in assenza di danno, o, nei casi più gravi, determini la concreta applicazione a carico di ESIM delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001.

5.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI APICALI

In caso di violazione, da parte dei Soggetti Apicali, delle regole del Modello, l'OdV informerà il Collegio Sindacale, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

5.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Ogni comportamento posto in essere dai Dipendenti in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato Presupposto può determinare, a seconda dei casi, un illecito disciplinare e/o un inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione del contratto e/o dell'incarico ovvero il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione alla Società. L'applicazione delle sanzioni nei confronti dei Dipendenti avviene nel rispetto delle disposizioni di legge e delle previsioni contenute negli accordi e nei contratti collettivi di lavoro.

5.4 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI/CONSULENTI

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato Presupposto può determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico ovvero di un apposito modulo a corredo, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale

richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni ad ESIM, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle misure sopra richiamate saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del collaboratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle modalità di conseguimento del risultato;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione del contratto e/o del Codice Etico.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**ELETTRICA SOCIETÀ
IMPIANTI MERIDIONALI S.R.L.**



INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. SCOPO, FINALITÀ E IMPOSTAZIONE GENERALE DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le linee, le regole e i principi di comportamento che tutti i Destinatari devono osservare al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da ESIM, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare le condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle varie attività svolte dalla Società.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, lett. a), del Decreto, la Società, attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera (c.d. *control and self risk assessment*, - di seguito, per brevità, anche "*Self Risk Assessment*"), ha identificato i processi e le singole attività sensibili nell'ambito dei quali possono essere potenzialmente commessi alcuni dei Reati Presupposto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha, dunque, formulato dei principi generali di comportamento applicabili a tutti i processi aziendali e alle attività sensibili correlate, organizzando la Parte Speciale del Modello Organizzativo per processi trasversali.

Il processo descrive una attività complessa che viene svolta da ESIM per il perseguimento delle attività trasversali.

Ciascuna Parte speciale indica:

- i. le fattispecie di reato che le attività di *Self Risk Assessment* compiute dalla Società hanno consentito di individuare come astrattamente associabile a un determinato processo trasversale;
- ii. le condotte vietate che i Destinatari non devono tenere;
- iii. sotto forma di presidi di controllo generici e specifici, le modalità con le quali devono essere svolte le attività necessarie a realizzare il processo trasversale di volta in volta considerato; le procedure implementate e la tracciabilità e archiviazione dei presidi esistenti.

I Destinatari del Modello devono interpretare ciascuna Parte Speciale tenendo in considerazione il fatto che i diversi processi trasversali sono tra loro interconnessi al fine di realizzare il complessivo *business model* di ESIM. Ogni processo trasversale può, quindi, coinvolgere più di una funzione aziendale.

I Destinatari di ciascuna Parte Speciale non sono, pertanto, solo le funzioni maggiormente interessate dal e al relativo processo di volta in volta considerato, ma anche quelle che collaborano con quella funzione anche nell'ambito di un altro processo aziendale.

Ciascuna Parte Speciale specifica per un processo trasversale contiene, quindi, una elaborazione di sintesi degli elementi rilevanti al fine di prevenire la commissione di reati nell'interesse di ESIM e pertanto si coordina ma non sostituisce il complessivo dovere di tutti i Destinatari di operare in conformità:

- al Codice Etico della Società
- alla Parte Generale del Modello
- alle singole Parti Speciali del Modello ancorché riguardino principalmente altre funzioni aziendali
- al Sistema di Procure e Deleghe

- al sistema di *Policy* e Procedure
- a ogni altro documento che regoli le attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto formalmente adottate dagli organi della Società a ciò legittimati.

Pertanto, nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- consentire ai destinatari di individuare le fattispecie di reato astrattamente rilevanti in relazione a ciascun processo trasversale cui questi, a qualunque titolo, partecipi, anche a supporto di altre funzioni e/o nell'ambito di un altro processo trasversale;
- indicare le condotte positive e omissive che sono vietate nell'ambito di ciascun processo trasversale;
- indicare le modalità comportamentali, positive od omissive, che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- coordinare le diverse funzioni aziendali nella esecuzione di ciascun processo trasversale anche individuando le procedure interne di ESIM applicabili a ciascun processo quali presidi di controllo specifici;
- fornire all'OdV e alle altre funzioni di controllo tutti gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

2. NOZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTI O A UNA PLURALITÀ DI REATI

2.1 NOZIONI GENERALI

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001* è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo di ESIM.

Anche il Codice Penale e in generale il sistema penale italiano è strutturato in una parte generale, applicabile a tutte le fattispecie di reato e in una parte speciale dedicata ai singoli reati e alle condotte particolari che li concretizzano.

La condotta da tenere o da non tenere per evitare la commissione di reati è quindi la risultante della combinazione tra regole generali e regole particolari.

Al fine di perseguire la finalità della Parte Speciale di indirizzare e coordinare le condotte dei Destinatari del Modello è pertanto opportuno introdurre le nozioni generali comuni ad ogni reato:

- **Reato consumato:** il reato, dal punto di vista dinamico, si snoda nel tempo e si realizza secondo un c.d. *iter criminis* più o meno complesso, articolandosi in fasi che logicamente si succedono l'una all'altra. Tali fasi sono:
 - (i) **l'ideazione** che corrisponde al periodo di tempo durante il quale nel soggetto nasce e si sviluppa l'idea di commettere il reato. L'ideazione del reato sfocia nella risoluzione criminosa, cioè nel proposito (giunto a maturazione) di commettere il reato;

- (ii) l'**esecuzione** che coincide con l'attuazione della risoluzione criminosa e consiste nella realizzazione del tipo di comportamento previsto (e vietato) dalla singola norma penale incriminatrice, cioè la c.d. condotta tipica del reato;
- (iii) la **consumazione** che consiste nella realizzazione del comportamento tipico vietato dalla norma. Di regola, ogni reato ha per effetto la lesione o la messa in pericolo di un bene protetto dall'ordinamento (c.d. evento giuridico): **quando appunto si determina l'effettiva lesione o messa in pericolo di tale bene, si ha consumazione del reato.**
- **Reato tentato:** la figura del delitto tentato è disciplinata dall'art. 56 c.p., il quale dispone che, chiunque compia atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde del delitto tentato anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Gli atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto sono quelli che esteriorizzano un'intenzione criminosa, senza però che il crimine sia stato commesso; o perché manca l'evento nonostante la condotta sia stata realizzata, oppure perché la condotta è stata realizzata solo in parte.
 - **Reato di evento:** si definiscono "reati di evento" tutti i reati per i quali è necessario che a una determinata condotta segua una specifica conseguenza. Rientrano, dunque, nella categoria dei c.d. reati di evento tutte quelle fattispecie in cui è possibile separare l'azione dall'evento, la causa dall'effetto, purché il secondo sia conseguenza diretta della prima. Ciò che punisce la legge è l'evento, non l'azione.
 - **Reato di condotta:** la condotta è quel fatto umano, costituito da un'azione o un'omissione, che dà luogo al reato. La condotta può essere attiva (reati di azione o commissivi), o omissiva (reati omissivi). La condotta attiva è quel comportamento umano teso a causare una modifica, un cambiamento nella realtà circostante. Diversamente, la condotta omissiva è caratterizzata da un atteggiamento di inerzia, di passività del soggetto che avrebbe dovuto compiere un'azione che la legge gli prescrive, ma, di fronte all'obbligo di compiere quest'azione doverosa, rimane inerte. Si definiscono dunque reati di "pura" condotta tutti quei reati che si compiono soltanto con la condotta del soggetto, senza che sia richiesto il verificarsi di un determinato evento.
 - **Reato continuato:** l'istituto giuridico del reato continuato è previsto e disciplinato dall'art. 81, comma 2, c.p. Tale norma indica quali sono gli elementi essenziali per configurare l'esistenza di tale istituto e nello specifico: a) una pluralità di azioni o omissioni; b) più violazioni di una medesima o di diverse disposizioni di legge; c) identità del disegno criminoso. Con riferimento al punto a) deve trattarsi di più azioni, da intendersi come pluralità di condotte autonome che sfociano in più episodi criminosi e non, quindi, in più atti unificabili in un'unica azione. Affinché si tratti di reato continuato, più azioni in senso naturalistico devono essere finalizzate alla realizzazione di un unico scopo e si susseguono nel tempo senza un'apprezzabile interruzione. Un'altra fondamentale caratteristica del reato continuato consiste nella univocità del disegno

criminoso. Ciò significa che, seppur il reo commetta più illeciti autonomi tra di loro, è necessario che tutti siano finalizzati alla realizzazione di un medesimo scopo.

- **Reato Proprio:** la distinzione tra reato proprio e improprio è particolarmente rilevante, perché, la prima tipologia di reato si configura solo se il soggetto agente assume una particolare qualifica stabilita e identificata dalla legge, la seconda tipologia di reati può essere commessa da “chiunque”. Nello specifico, al fine di tutelare il buon andamento e l'imparzialità degli uffici pubblici, alcuni comportamenti assumono rilevanza penale solo ed esclusivamente se commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, mentre non costituiscono reato se commessi da un cittadino “comune”.

Nell'ambito di un reato proprio, è possibile che con il soggetto attivo che assume la qualifica richiesta dalla norma concorra anche un soggetto che di tale qualifica è sprovvisto. In tal caso, il primo soggetto è detto “intraneo”, mentre l'altro è denominato “estraneo”.

Giova evidenziare che potrà sussistere in capo all'ente una responsabilità da reato anche nell'ipotesi del cosiddetto concorso dell'estraneo nel reato “proprio”. In particolare, la responsabilità in concorso – ai sensi dell'art.110 c.p. – dell'estraneo può ricorrere laddove quest'ultimo concorra nel reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (es. abuso in atti d'ufficio). In tal caso, il soggetto “estraneo” risponderà in concorso del medesimo reato previsto a carico del soggetto qualificato ai sensi dell'art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti.

- **Circostanze attenuanti:** le circostanze attenuanti consistono in un c.d. elemento accessorio del reato nel senso che di per sé non sono indispensabili per la sussistenza dello stesso (che, nella sua struttura, è già perfetto), ma possono determinare una minore gravità del reato comportando una diminuzione della pena. Le circostanze attenuanti possono essere suddivise in:
 - (i) comuni in quanto si trovano nella parte generale del Codice Penale e sono applicabili a tutte le tipologie di reato;
 - (ii) speciali in quanto sono applicabili solo a determinate fattispecie di reato (ad es. artt. 576 e 625 c.p.);
 - (iii) intrinseche in quanto riguardano la condotta illecita;
 - (iv) estrinseche in quanto sono estranee all'esecuzione e/o consumazione del reato e riguardano i c.d. fatti successivi;
 - (v) a efficacia comune e cioè determinano una diminuzione della pena fino a 1/3;
 - (vi) a efficacia speciale e cioè possono comportare a seconda dei casi, l'applicazione di una pena diversa da quella prevista dal Codice penale per il reato non circostanziato; la determinazione di una pena in maniera indipendente da quella ordinaria del reato; l'applicazione di una diminuzione della pena nella misura di 1/3 della pena base;

- (vii) oggettive e cioè riguardanti la natura, l'oggetto, il tempo, il luogo dell'azione, nonché la gravità del danno o del pericolo e le condizioni e qualità personali della persona dell'offeso;
 - (viii) soggettive e cioè riguardano le condizioni o qualità personali del colpevole, l'intensità del dolo o il grado della colpa e i rapporti tra agente e soggetto passivo del reato.
- **Circostanze aggravanti:** le circostanze aggravanti consistono in un c.d. elemento accessorio del reato nel senso che di per sé non sono indispensabili per la sussistenza dello stesso (che, nella sua struttura, è già perfetto), ma possono determinare una maggiore gravità del reato comportando conseguentemente un aumento della pena. Le circostanze aggravanti possono essere suddivise in:
- (i) comuni in quanto si trovano nella parte generale del Codice Penale e sono applicabili a tutte le tipologie di reato
 - (ii) speciali in quanto sono applicabili solo a determinate fattispecie di reato (ad es. artt. 576 e 625 c.p.)
 - (iii) intrinseche in quanto riguardano la condotta illecita
 - (iv) estrinseche in quanto sono estranee all'esecuzione e/o consumazione del reato e riguardano i c.d. fatti successivi
 - (v) a efficacia comune e cioè determinano un aumento della pena fino a 1/3
 - (vi) a efficacia speciale e cioè possono comportare a seconda dei casi, l'applicazione di una pena diversa da quella prevista dal Codice penale per il reato non circostanziato; la determinazione di una pena in maniera indipendente da quella ordinaria del reato; l'applicazione di un aumento della pena nella misura di 1/3 della pena base
 - (vii) oggettive e cioè riguardanti la natura, l'oggetto, il tempo, il luogo dell'azione, nonché la gravità del danno o del pericolo e le condizioni e qualità personali della persona dell'offeso
 - (viii) soggettive e cioè riguardano le condizioni o qualità personali del colpevole, l'intensità del dolo o il grado della colpa e i rapporti tra agente e soggetto passivo del reato
- **Concorso di reati:** si ha concorso di reati quando un soggetto viola più volte la legge penale e perciò è chiamato a rispondere di più reati. Il concorso può essere:
- (i) materiale, quando è caratterizzato dal fatto che i vari reati sono posti in essere con una pluralità di azioni od omissioni
 - (ii) formale, quando i vari reati vengono realizzati con una sola azione od omissione
 - (iii) apparente, quando la molteplicità di reati è solo apparente, in quanto la violazione della norma penale è sostanzialmente unica (in tale caso ricorrerà la figura del concorso apparente di norme, attenendo ai rapporti tra disposizioni normative e non al concorso di reati)

Non si ha concorso di reati in tutti quei casi in cui la legge, nella previsione tipica della singola norma incriminatrice, fa rientrare più fatti che, singolarmente considerati, costituiscono reati diversi (così, ad esempio, la rapina comprende le fattispecie del furto e della violenza privata).

- **Concorso di persone nel reato:** il concorso di persone nel reato è un istituto disciplinato dall'art. 110 c.p.p. in base al quale rispondono a pari titolo tutti coloro che hanno apportato alla realizzazione del reato un contributo causalmente riconducibile al compimento dello stesso. Strutturalmente il concorso è composto dai seguenti elementi:
 - (i) pluralità di persone
 - (ii) realizzazione della fattispecie criminosa
 - (iii) contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato
 - (iv) elemento soggettivo
- **Dolo:** il delitto doloso costituisce il modello fondamentale di illecito penale, dal momento che il dolo rappresenta il normale criterio di imputazione soggettiva. Secondo la definizione legislativa (art. 43 c.p.), la nozione del dolo si incentra su tre elementi: rappresentazione (o coscienza o conoscenza o previsione), volontà, evento dannoso o pericoloso. L'elaborazione dogmatica ha, da tempo, individuato diverse forme di dolo.
- **Dolo generico:** il dolo generico corrisponde alla nozione tipica di dolo, nel senso che esso consiste nella coscienza e volontà di realizzare gli elementi costitutivi di un reato: caratteristica del dolo generico è la congruenza tra volontà e realizzazione, cioè è necessario che il contenuto del volere trovi attuazione nella realtà, almeno a livello di tentativo.
- **Dolo specifico:** il dolo specifico consiste in uno scopo o in una finalità particolare e ulteriore che l'agente deve prendere di mira, ma che non è necessario si realizzi effettivamente perché il reato si configuri.
- **Dolo eventuale:** la problematica di questa figura di dolo deriva dal suo collocarsi in una zona limite con la colpa con previsione o cosciente. La configurabilità del dolo eventuale ha, innanzitutto, quale presupposto che il soggetto agisca senza il fine di commettere il reato (altrimenti, egli agirebbe con dolo intenzionale). Piuttosto, l'agente deve rappresentarsi la commissione di un reato soltanto come conseguenza possibile di una condotta diretta ad altri scopi.
- **Colpa:** gli altri criteri di imputazione soggettiva – e cioè la colpa e la preterintenzione – operano, invece, soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 42, comma 2, seconda parte, c.p.). L'art. 43 c.p. definisce il delitto *“colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente, e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”*. Questa disposizione, nel prevedere gli elementi strutturali del delitto colposo, richiama requisiti di natura psicologica e requisiti a carattere normativo.

Per quanto attiene i primi, la struttura psicologica della colpa presuppone, innanzitutto, l'assenza della volontà diretta a commettere il fatto: la realizzazione della fattispecie colposa deve, quindi, non essere voluta.

Per quanto riguarda il secondo elemento costitutivo, esso è tradizionalmente identificato nell'inottemperanza alle regole finalizzate a garantire la salvaguardia di determinati beni giuridici. La violazione delle norme a contenuto precauzionale – si tratti di norme di diligenza, prudenza o perizia – rileva sul piano della tipicità, in quanto ogni illecito colposo si conforma sulla base del rapporto intercorrente fra la trasgressione del dovere oggettivo di diligenza e i restanti elementi della fattispecie incriminatrice. Sicché, il contenuto del dovere di diligenza muta in funzione del tipo di fattispecie che viene in questione.

Da ultimo, preme rilevare che il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento deve essere effettuato *ex ante* in base al parametro oggettivo dell'*homo eiusdem professionis et conditionis*: cioè, la misura della diligenza, della perizia e della prudenza dovute sarà quella del modello di agente che svolge la stessa professione o stesso mestiere dell'agente effettivo.

- **Colpa cosciente:** la colpa con previsione o cosciente si ha rispetto alle ipotesi in cui l'agente non vuole commettere il reato, ma si rappresenta l'evento come possibile conseguenza della sua condotta.

Il legislatore ha in tal senso espressamente previsto, secondo l'art. 61, n. 3, c.p., un aggravamento di pena per aver agito nonostante la previsione dell'evento.

- **Errore:** nella trattazione della colpevolezza, riveste un ruolo fondamentale la problematica dell'errore. E infatti, se la volontà colpevole presuppone la conoscenza degli elementi costitutivi del fatto criminoso, la mancata o falsa rappresentazione – da parte dell'agente – di uno o più requisiti dell'illecito penale avrà come effetto di escludere la punibilità, appunto per il venire meno dell'elemento soggettivo del reato. Vengono, dunque, in gioco le c.d. cause di esclusione della colpevolezza o scusanti.

Anche nell'ambito del diritto penale è radicata la tradizionale distinzione tra “*errore di fatto*” e “*errore di diritto*”: il primo consiste in una mancata o erronea percezione della realtà esterna; il secondo si traduce, invece, nell'ignoranza o erronea interpretazione di una norma giuridica, penale o extra penale.

All'errore è equiparata l'ignoranza, in quanto sia la mancanza di conoscenza, sia l'erronea conoscenza di un dato elemento provocano il medesimo effetto psicologico, cioè impedire che l'agente si renda conto di commettere un fatto integralmente corrispondente ai requisiti previsti da una fattispecie incriminatrice.

Distinto dall'errore o ignoranza è lo stato di dubbio: finché il soggetto versa nell'incertezza circa la presenza o l'assenza di determinati requisiti di fattispecie, mancano i presupposti sia di una conoscenza del tutto esatta, sia di un vero e proprio errore.

- **Cause di giustificazione:** come si è già rilevato, alla realizzazione di una condotta tipica si accompagna il carattere antigiuridico del fatto. Ma l'antigiuridicità viene meno se una norma diversa da quella incriminatrice autorizza o impone quel medesimo fatto che costituirebbe reato: si definiscono cause di esclusione dell'antigiuridicità o cause di giustificazione o, ancora, scriminanti/esimenti, quelle situazioni normativamente previste in presenza delle quali viene meno il contrasto tra un fatto conforme ad una fattispecie incriminatrice e l'intero ordinamento giuridico.

Ciò posto, di seguito si passano in rassegna alcuni istituti rientranti nel novero delle cause di giustificazione.

- **Consenso dell'avente diritto:** a norma dell'art. 50 c.p. non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporre.

È evidente il fondamento di tale previsione normativa: non vi è ragione per cui lo Stato appresti la tutela penale di un interesse alla cui salvaguardia il titolare mostra di rinunciare consentendone, appunto, la lesione.

- **Esercizio di un diritto:** a norma dell'art. 51 c.p., l'esercizio di un diritto (...) esclude la punibilità. La ragione giustificatrice della scriminante va ravvisata nella prevalenza dell'interesse di chi agisce esercitando un diritto rispetto agli interessi eventualmente confliggenti. Nello stesso tempo, la ragion d'essere della non punibilità riposa sull'esigenza di rispettare il principio di non contraddizione all'interno di uno stesso ordinamento giuridico: sarebbe, infatti, logicamente contraddittorio che, da un lato, una norma concedesse un potere di agire e, dall'altro, ne sanzionasse penalmente l'esercizio.

- **Adempimento di un dovere:** l'art. 51 c.p. stabilisce, altresì, che l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

La *ratio* della scriminante va individuata nell'esigenza di rispettare il principio di non contraddizione all'interno dell'ordinamento giuridico: come è stato ben detto, non è ragionevolmente pensabile che uno stesso ordinamento giuridico imponga ad un soggetto un obbligo di agire o di non agire, e contemporaneamente gli minacci una sanzione per il caso in cui agisca o non agisca.

2.2 NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE, DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO E DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La maggior parte dei reati disciplinati dal Decreto trovano come presupposto l'instaurazione di relazioni, dirette o indirette, con la Pubblica Amministrazione o con l'Autorità Giudiziaria (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Pertanto, appare necessaria una preliminare delimitazione delle nozioni di Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, anche "PU"); di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, per brevità, anche "IPS") così come definite dal Codice Penale e di Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, anche "P.A.") così come esplicitata nel parere del Consiglio di Stato 11482/2004.

Una elencazione delle pubbliche amministrazioni è contenuta nell'art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001, che, al dichiarato fine di disciplinare *"l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, precisa che: *"per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 300"*.

La nozione di ente pubblico non trova invece una definizione normativa specifica, in ambito penalistico.

▪ PUBBLICO UFFICIALE (ART. 357 C.P.)

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale), amministrativa (amministrazioni statali e territoriali, italiane e sovranazionali), giudiziaria (Autorità Giudiziaria e organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge

(accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;

- potere certificativo, cioè il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

▪ **PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 358 C.P.)**

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico, caratterizzate però dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Per pubblico servizio si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

▪ **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CONSIGLIO STATO, PARERE N. 11482/2004)**

La nozione di P.A. include tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'ambito di una pubblica funzione.

3. I REATI ASSOCIATIVI

In ordine ai reati associativi, stante la loro astratta applicabilità a una serie indefinita di processi e riguardando la commissione di più fattispecie delittuose, è opportuno esplicitare nel dettaglio in questa fase introduttiva le caratteristiche di tali delitti che possono astrattamente trovare ingresso in tutti i processi sensibili analizzati nelle singole parti speciali.

Innanzitutto, a livello di *excursus* e inquadramento normativo, l'ingresso dei reati associativi nel catalogo dei reati presupposto aveva avuto inizio nel 2006, con la Legge n. 146 sul crimine organizzato transnazionale: in base all'art. 10 di tale legge, l'associazione per delinquere semplice, quella di tipo mafioso, quella finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater d.p.r. 43/1973) e quella finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990) – qualora caratterizzate dalla transnazionalità di cui all'art. 3 della medesima l. 146/2006 – potevano (dal 12 aprile 2006 (data di entrata in vigore del provvedimento) generare la responsabilità amministrativa degli enti.

Nel 2006 si era, dunque, creato un quadro normativo anomalo nel quale il reato associativo non comportava conseguenze punitive dirette per l'ente, se non quando fosse stato commesso in più di uno Stato o fosse stato commesso in uno Stato, ma parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo fossero avvenute in un altro Stato, oppure fosse stato implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato, oppure ancora avesse avuto effetti sostanziali in un altro Stato (così le lettere a, b, c e d dell'art. 3 L. 146/2006).

Sino alla primavera del 2006, quindi, l'associazione per commettere delitti, nelle sue note caratteristiche di durata, programmazione e organizzazione, esulava dalla responsabilità da reato degli enti: questi potevano incorrere nell'interdizione definitiva se stabilmente impiegati per la realizzazione dei singoli reati presupposto fino a quel momento contemplato agli artt. 24 e ss.

Pochi anni più tardi, la Legge 94/2009 uniformava l'approccio, intervenendo direttamente nel corpo del D. Lgs. 231/2001 prevedendo il nuovo art. 24 ter.

L'articolo, rubricato "*delitti di criminalità organizzata*", ha attratto diverse fattispecie tra quelle capaci di generare la responsabilità dell'ente, suddividendole, ai fini della cornice edittale pecuniaria, in due fasce di gravità: al primo comma, (i) l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione delle fattispecie inerenti la riduzione in schiavitù e l'immigrazione di cui all'art. 416, comma 6, c.p., (ii) l'associazione anche straniera di tipo mafioso, (iii) lo scambio elettorale politico-mafioso, (iv) il sequestro di persona a scopo di estorsione, (v) l'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990, punite con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote; al secondo comma, la fascia comprensiva delle ipotesi di cui all'art. 416 c.p., esclusa quella di cui al comma 6, delle ipotesi di cui all'art. 407, comma 2 a), n. 5, c.p.p. (ovverosia alcuni gravi delitti concernenti le armi, in primo luogo, da guerra), punite con la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Per entrambe le fasce, infine, è prevista un'identica cornice per l'applicazione di sanzioni interdittive di durata non inferiore a un anno. Chiude il quadro normativo la previsione circa l'applicazione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, di cui al comma 4, per l'ente usato stabilmente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in questione, in termini quindi analoghi a quanto previsto più generalmente dall'art. 16, comma 3, del Decreto.

Da notare, ancora, che il comma 1, primo periodo, dell'art. 24 ter, comprende non solo, le fattispecie specificamente menzionate, ma anche le fattispecie delittuose commesse avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. Posto tale inquadramento normativo, preme adesso soffermarsi sugli aspetti di diritto sostanziale inerenti gli elementi caratterizzanti tutti i reati associativi.

In primo luogo, dobbiamo tenere distinti i reati associativi dall'istituto del concorso di persone nel reato, rientrante, quest'ultimo, in una delle forme di manifestazione del reato (vedi *supra*).

In particolare, quando più soggetti insieme realizzano un reato si ha il c.d. concorso di persone nel reato. Tale figura è indicata come concorso eventuale di persone per distinguerlo da quello c.d. *necessario* o del *reato necessariamente plurisoggettivo*, in cui la pluralità dei soggetti attivi è imposta direttamente dal legislatore tra gli elementi costitutivi del reato (come, ad esempio, per i reati di duello o di rissa).

Ne deriva che non si può partecipare o concorrere nel reato associativo, se non facendo parte *tout court* dell'associazione medesima; viceversa, il soggetto che rimane estraneo all'associazione non può prendere parte dall'esterno a un illecito che, come quello associativo, richiede, per definizione, l'assunzione del

ruolo di partecipe interno (purché autore di comportamenti che, obiettivamente, avvantaggino l'associazione criminosa e purché sia presente il relativo elemento soggettivo di partecipazione).

Ciò posto, l'elemento essenziale dei reati associativi è l'accordo associativo, il quale crea un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale.

L'elaborazione giurisprudenziale, sul punto, ha inteso la struttura come un elemento caratterizzante l'associazione criminale, ma tale elemento costitutivo non deve essere necessariamente complesso e deve ritenersi sussistente in un gruppo di più di due persone che si è costituito deliberatamente e che agisce, in modo concertato, allo scopo di commettere reati.

In sintesi, gli elementi comuni per la configurabilità dei c.d. reati associativi sono:

1. la partecipazione alle attività criminali di detta organizzazione
2. la fornitura di informazioni o mezzi materiali
3. il reclutamento di nuovi componenti dell'organizzazione
4. il finanziamento, ovvero il comportamento consistente in un'intesa con una o più altre persone per porre in essere un'attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati, anche se la persona in questione non partecipa all'esecuzione materiale.

Fatta la superiore premessa, data la pervasività dei reati, al fine di prevenire la commissione di reati riconducibili ai "*Delitti di criminalità organizzata*" di cui all'art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001 e L. 146/2006, tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto dei divieti ed ai principi generali di condotta di seguito riportati.

In particolare, a tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dall'art. 24 ter del Decreto e dall'art. 10 della L. 146/2006;
- utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua funzione aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più delitti di criminalità organizzata o uno o più reati transnazionali;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa;
- erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nelle liste di riferimento;
- assumere personale risultante dalle liste di riferimento.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra vige l'obbligo di:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consultazione delle Liste di Riferimento, controllo dell'eventuale presenza nelle stesse, referenze personali, ecc.);
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e delle controparti contrattuali, anche attraverso la consultazione, ai fini dei controlli antimafia, delle c.d. White List, tenute dalle Prefetture e previste dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e dal DPCM del 18 aprile 2013;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- espletare i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- effettuare le opportune verifiche sulla tesoreria;
- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificare una funzione responsabilità della definizione e valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificare la funzione aziendale responsabilità dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale.

4. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

L'articolo 4 del Decreto stabilisce che gli enti rispondono anche dei reati commessi all'estero, alla duplice condizione che essi abbiano la loro sede principale in Italia e che ricorrano i casi e le ulteriori condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice penale affinché il cittadino e lo straniero possano essere puniti secondo la legge italiana per reati commessi in territorio estero.

La norma stabilisce, altresì, che la responsabilità degli enti sia perseguita a condizione che nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto e che, nei casi in cui il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si proceda nei confronti dell'ente solo a condizione che detta richiesta sia formulata anche nei confronti dello stesso.

Le regole stabilite dall'articolo 4 e dalle norme richiamate del Codice penale riguardano, unicamente, i reati commessi interamente all'estero ad opera di soggetti aventi i caratteri di cui all'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001 e appartenenti ad enti con sede principale in Italia.

Inoltre, per buona parte delle fattispecie di reato comprese nella Sezione III del Capo I del Decreto citato, la punibilità di tali soggetti e dell'ente dipende dalla richiesta del Ministro della Giustizia.

In sintesi, dunque, i presupposti necessari per l'applicabilità dell'art. 4 citato e quindi per la punibilità dell'ente ai sensi del Decreto per reati presupposto commessi all'estero sono i seguenti:

1. il reato deve essere commesso all'estero dal soggetto funzionalmente legato all'ente;
2. l'ente deve avere la sede principale in Italia;
3. l'ente può rispondere nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 c.p.;
4. se sussistono i casi e le condizioni indicate sub 3), l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
5. nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo;
6. il reo al momento dell'esercizio dell'azione penale deve trovarsi nel territorio dello Stato e non deve essere stato estradato.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**ELETTRICA SOCIETÀ
IMPIANTI MERIDIONALI S.R.L.**



**PARTE SPECIALE
PROCESSO TRASVERSALE [1]
*GESTIONE DELLE GARE E STIPULA DEI CONTRATTI***

1. REATI PRESUPPOSTO ASSOCIATI AL PROCESSO TRASVERSALE GESTIONE DELLE GARE E STIPULA DEI CONTRATTI

1.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo trasversale di *Gestione delle Gare e Stipula dei Contratti* è caratterizzato da una serie di protocolli e procedure volti alla gestione sistematica e strategica del processo di appalto, dall'identificazione delle opportunità, alla presentazione delle offerte e alla negoziazione dei contratti.

In particolare, rientrano nel processo in esame le seguenti Attività Sensibili rispetto alla astratta commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto:

- (i) verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura;
- (ii) aggiudicazione e stipula del contratto;
- (iii) gestione dei rapporti con i soggetti pubblici;
- (iv) attività di *export*.

All'interno di queste macro-attività, a volte trasversalmente alle stesse, il processo prevede delle sub-attività (frequentemente svolte con alto livello di interazione con altre funzioni aziendali):

- o Opportunità di identificazione
- o Valutazione e strategia dell'offerta
- o Preparazione dell'offerta
- o Valutazione della proposta
- o Negoziazione e aggiudicazione del contratto
- o Valutazione *post* contratto

Nel caso in cui i responsabili delle varie unità organizzative si trovino a dover gestire Attività Sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli standard di controllo generali
- b) dei principi di comportamento individuati nella presente Parte Speciale
- c) della documentazione organizzativa interna
- d) delle disposizioni di legge

È dovere dei responsabili delle varie unità organizzative segnalare tempestivamente all'OdV eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

1.2 ABBINAMENTO PROCESSO/ATTIVITÀ REATO

Il Processo di *Gestione delle Gare e Stipula dei Contratti* a seguito dell'attività di *Self Risk Assessment* compiuto da ESIM è correlato ai seguenti Reati Presupposto rilevanti in ambito 231:

Ambito 231	Reato	Attività sensibili
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato e di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24)	Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316 bis c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici
	Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316 ter c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici
	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici
	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici
	Frode informatica (Art. 640 ter c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici
	Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici
	Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici
	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353 bis c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto

		Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici
Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter)	Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416 bis c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25)	Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto

		Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Peculato (Art. 316 c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 bis)	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura

		Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis.1)	Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)	Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Frude nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)	Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>

	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)	Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.)	Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
Reati societari (Art. 25 ter)	False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies)	Ricettazione (Art. 648 c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto

		Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies)	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. 74/2000)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 74/2000)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs. 74/2000)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs. 74/2000)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura

	inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 74/2000)	Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 74/2000)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
	Indebita compensazione (Art. 10 quater D. Lgs. 74/2000)	Verifica ed esecuzione degli adempimenti propedeutici alla selezione/partecipazione in occasione di gare/affidamenti/contratti di fornitura Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici Attività di <i>export</i>
Contrabbando (Art. 25 sexiesdecies)	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 D.P.R. 43/1973)	Attività di <i>export</i>
	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 D.P.R. 43/1973)	Attività di <i>export</i>
	Contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (Art. 291 D.P.R. 43/1973)	Attività di <i>export</i>

1.3 CONDOTTE RILEVANTI DEI REATI ASSOCIATI AL PROCESSO DI GESTIONE DELLE GARE E STIPULA DEI CONTRATTI

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati è funzionale alla prevenzione degli stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie delittuose punibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati sopra richiamati.

1.3.1 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24)

1.3.1.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316 BIS C.P.)

Il reato di malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico punisce chiunque, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

▪ INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316 TER C.P.)

Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (comunque denominate) da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee punisce colui che, salvo che il fatto integri gli estremi del reato di truffa, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

▪ TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE (ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.)

Il reato di truffa punisce la condotta di chiunque attraverso l'utilizzo di artifici e raggiri induce taluno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

L'ipotesi di truffa che rileva nel processo in esame è quella consumata a danno dello Stato o di un altro ente pubblico di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p.

▪ TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)

Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche punisce chiunque commette i fatti previsti dall'art. 640 c.p. relativamente a contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

▪ FRODE INFORMATICA (ART. 640 TER C.P.)

Il reato di frode informatica punisce chiunque procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.

▪ **FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)**

Il reato di frode nelle pubbliche forniture punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p., ossia gli obblighi derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

▪ **TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI (ART. 353 C.P.)**

Il reato di turbata libertà degli incanti punisce chiunque con violenza o minaccia o con doni o promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti.

▪ **TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ART. 353 BIS C.P.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente punisce chiunque con violenza o minaccia o con doni o promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

1.3.1.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione delle Gare e Stipula dei Contratti

Nel processo di *Gestione delle Gare e Stipula dei Contratti* sono gestite attività *core* di ESIM con elevato impatto sull'integrità del patrimonio aziendale che i reati appena descritti intendono tutelare.

Tali fattispecie di reato sono ipotesi tutte astrattamente realizzabili nella fase preliminare dell'aggiudicazione della gara sulla base dell'offerta formulata.

In special modo, rileva la turbata libertà degli incanti e la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

Prendendo le mosse dal codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 36/2023, gli interessi giuridici tutelati dagli artt. 353 e 353 *bis* c.p. sono la libera concorrenza, la non disparità, il *favor participationis*, l'uguaglianza e la trasparenza, in altri termini, il competitivo svolgimento dell'intero *iter* selettivo, preludio della stipula di un contratto che vincola la Pubblica Amministrazione.

Fintantoché il legislatore ha ritenuto opportuno un intervento specifico che anticipasse la tutela penale al momento antecedente alla pubblicazione di un bando (art. 353 *bis* c.p.), comprendendovi le condotte che possono essere poste in essere in tutta quella fase che si pone fra il momento dell'individuazione del fabbisogno da parte della Pubblica Amministrazione e il momento di pubblicazione del bando.

Le condotte incriminate sono, dunque, quelle volte a far sì che i partecipanti ad una gara, intesa nel senso più ampio del termine, ovvero che vi aspirino, si confrontino secondo le regole che disciplinano il mercato

della libera concorrenza, favorendo, dunque, gli interessi della Pubblica Amministrazione. Tale ricostruzione consente di valorizzare, da un lato, l'interesse della parte pubblica a stipulare un contratto realmente vantaggioso, dall'altro, il privato che vanta un legittimo interesse a competere secondo correttezza.

1.3.2 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)

1.3.2.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

Il reato è commesso quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; è punito, per ciò solo, colui che promuove o costituisce o organizza l'associazione, nonché colui che partecipa alla stessa.

La pena è aumentata se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 601 *bis* e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 *bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D. Lgs. n. 286/1998, nonché agli artt. 22, commi 3 e 4, e 22 *bis*, comma 1, della Legge n. 91/1999.

La pena è aumentata altresì se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater*.1, 600 *quinqüies*, 609 *bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 *quater*, 609 *quinqüies*, 609 *octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 *undecies*.

▪ ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416 BIS C.P.)

Il reato punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono altresì puniti, per ciò solo.

In particolare, l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento o di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

È punita altresì l'associazione armata e, se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, la pena è aumentata.

1.3.2.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione delle Gare e Stipula dei Contratti

Con riferimento ai reati associativi, le fattispecie puniscono coloro che promuovono, dirigono, costituiscono o organizzano l'associazione; anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

La rilevanza penale delle condotte descritte dalle norme appare condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Infatti, prima ancora di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, le norme ne subordinano la punibilità al momento in cui "tre o più persone" si siano effettivamente associate per commettere più delitti.

In particolare, il delitto di associazione per delinquere si caratterizza per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del *pactum sceleris*. Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

Ciò posto, le finalità statutarie della Società prevedono lo svolgimento di attività che, astrattamente, potrebbero essere connesse alla commissione dei reati di cui sopra.

In particolare, l'esistenza di un'associazione che persegue un programma criminoso potrebbe essere desunta dalla semplice commissione di determinati reati-fine e dal coinvolgimento di molteplici funzioni nel processo aziendale in cui hanno avuto origine i reati stessi.

Una volta appurato che i soggetti coinvolti nel processo aziendale sono almeno tre e che operano all'interno di una struttura aziendale, avvalendosi dei suoi mezzi e nel contesto di rapporti continuativi, gerarchici e con separazione di ruoli, potrebbe contestarsi l'esistenza di un'associazione per delinquere.

1.3.3 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25)

1.3.3.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)

Il reato (c.d. corruzione propria) punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa⁶.

▪ CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)

⁶ Preme rilevare che, in virtù dell'art. 321 c.p., le pene stabilite per i reati di cui agli artt. 318, 319, 319 ter c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro od altra utilità: per questo si parla di accordo corruttivo o *pactum sceleris* per descrivere il sinallagma che caratterizza la configurabilità di tali ipotesi di reato, a concorso necessario.

Il reato (c.d. corruzione impropria) punisce il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

▪ **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER C.P.)**

Il reato punisce l'ipotesi in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

▪ **INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319 QUATER C.P.)**

Il reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È altresì punito chi dà o promette denaro o altra utilità.

▪ **CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)**

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

▪ **PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)**

Le pene stabilite per il corrotto con riferimento ai reati di corruzione, anche in atti giudiziari, si applicano anche al privato che abbia dato o promesso al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

▪ **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)**

Il reato di istigazione alla corruzione è commesso da qualunque soggetto che offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di pubblico servizio, al fine dell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero, al fine di omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o fare un atto contrario ai suoi doveri.

▪ **TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.)**

Il reato di traffico di influenze illecite è compiuto da chi fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319 *ter* c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 *bis* c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 *bis* c.p., ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

▪ **PECULATO (ART. 316 C.P.)**

L'art. 316 c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

▪ **ABUSO D'UFFICIO (ART. 323 C.P.)**

Il reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

1.3.3.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione delle Gare e Stipula dei Contratti

Il rischio di commissione dei predetti reati nel processo di *Gestione delle Gare e Stipula dei Contratti* può configurarsi allorquando si intrattengano relazioni con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

I soggetti coinvolti nelle aree di attività a rischio con riferimento a tali ipotesi di reato potrebbero incentivare i funzionari pubblici affinché compiano, omettano o ritardino atti del loro ufficio, ovvero compiano atti contrari ai loro doveri d'ufficio, tra cui, ad esempio: concedere autorizzazioni e/o concessioni pubbliche in assenza dei requisiti/presupposti richiesti; garantire il buon esito delle verifiche svolte, omettendo rilievi/eccezioni riscontrate; impiegare procedure più rapide o semplificate in violazione della normale e dovuta prassi d'ufficio.

Come si è già avuto modo di argomentare nell'introduzione alla Parte Speciale, tali reati che, per la maggior parte sono reati propri, rilevano nel processo in esame allorquando con il soggetto attivo che assume la qualifica richiesta dalla norma concorra anche un soggetto che di tale qualifica è sprovvisto. In tal caso, il primo soggetto è detto "intraneo", mentre l'altro è denominato "estraneo". E, dunque, in questi casi potrà sussistere in capo all'ente una responsabilità da reato anche nell'ipotesi del cosiddetto concorso dell'estraneo nel reato "proprio". In particolare, la responsabilità in concorso – ai sensi dell'art. 110 c.p. – dell'estraneo può ricorrere laddove quest'ultimo concorra nel reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (es. abuso in atti d'ufficio). In tal caso, il soggetto "estraneo" risponderà in concorso del medesimo reato previsto a carico del soggetto qualificato ai sensi dell'art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti.

1.3.4 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS)

1.3.4.1 Le condotte vietate dalla legge

- **FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 453 C.P.)**

Il reato punisce:

- a) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- b) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- c) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- d) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;
- e) chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

▪ **ALTERAZIONI DI MONETE (ART. 454 C.P.)**

Il reato punisce chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati alle lettere c) e d) del detto articolo.

▪ **SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 455 C.P.)**

Il reato punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

▪ **SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE (ART. 457 C.P.)**

Il reato punisce chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

▪ **CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI O DISEGNI (ART. 473 C.P.)**

Il reato punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. È altresì punito chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

1.3.4.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione delle Gare e Stipula dei Contratti

L'interesse giuridico tutelato dalle fattispecie appena descritte è la pubblica fede, da intendersi in senso oggettivo-astratto, come affidamento della collettività nei mezzi di scambio di cui si serve l'economia contemporanea, nei marchi o nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno.

Le condotte vietate rilevano nel processo di *Gestione delle Gare e Stipula dei Contratti* nella misura in cui, al fine di far acquisire un indebito vantaggio concorrenziale alla Società, anche in concorso con altre Funzioni di ESIM e nell'ambito di altri processi trasversali, i Destinatari del Modello potrebbero acquistare prodotti a condizioni commerciali sensibilmente migliori rispetto a quelle presenti sul mercato, ovvero sfruttare brevetti/marchi registrati da terze parti e noti sul mercato, senza riconoscere compensi ai legittimi titolari degli stessi.

Tali ipotesi delittuose potrebbero altresì essere commesse, ad esempio, nel caso in cui la Società partecipi alla contraffazione o alterazione di un bene oggetto di tutela, ponendo in essere una delle ulteriori fasi di lesione del bene tutelato, mettendo autonomamente in circolazione prodotti o opere dell'ingegno falsamente contrassegnate.

1.3.5 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS.1)

1.3.5.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)

Il reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

▪ ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513 BIS C.P.)

Il reato punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

▪ FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.)

Il reato punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Costituisce circostanza aggravante se il reato è commesso in relazione a marchi o segni distintivi per i quali sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale.

▪ FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

Il reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

▪ **VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)**

Il reato punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

▪ **FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517 TER C.P.)**

Il reato punisce chiunque:

- a) potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- b) al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al punto precedente.

Perché si configuri il reato è sempre necessario che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

1.3.5.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione delle Gare e Stipula dei Contratti

Nel processo di *Gestione delle Gare e Stipula dei Contratti* sono gestite attività *core* di ESIM con elevato impatto sulla concorrenza che i reati appena descritti intendono tutelare.

Da un lato, al fine di far acquisire un indebito vantaggio concorrenziale alla Società, anche in concorso con altre Funzioni di ESIM e nell'ambito di altri processi trasversali, i Destinatari del Modello potrebbero – al fine di impedire o turbare lo svolgimento dell'attività industriale o commerciale di un concorrente – porre in essere atti di concorrenza sleale, tra cui, si segnalano, l'utilizzo di marchi altrui, la diffusione di notizie false, l'appropriazione di pregi dei prodotti di un concorrente, ovvero l'utilizzo di altri mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale ed idonei a danneggiare il concorrente, utilizzando espressioni o strategie inappropriate tali da poter essere considerate, a seconda dei casi, fraudolente o minacciose.

Dall'altro, potrebbero essere acquistati, assemblati e messi in circolazione, anche insieme al prodotto finito, che non avrebbe le qualità promesse, prodotti con marchi contraffatti o prodotti in violazione dei diritti di privativa, facendo acquisire alla Società un indebito vantaggio in particolare in termini di costi.

1.3.6 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

1.3.6.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

Il reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti, alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

▪ FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621 BIS C.C.)

La norma prevede una riduzione della pena, per tutti quei casi in cui, salvo che costituiscano più grave reato, i fatti di cui al precedente art. 2631 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e della dimensione della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

▪ CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)

Il reato è commesso dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

▪ OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638, COMMA 1 E 2, C.C.)

Il reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette Autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono altresì puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle

Autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

1.3.6.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione delle Gare e Stipula dei Contratti

Tutte le attività del processo di *Gestione delle Gare e Stipula dei Contratti*, impattando sulla predisposizione delle scritture contabili e sulla gestione della documentazione necessaria per l'operatività della Società, potrebbero presentare profili di rischio per la commissione, anche a titolo di concorso con altre Funzioni, del reato di corruzione tra privati, qualora si determinino ad alterare dette scritture al fine di ottenere illecitamente un interesse o un vantaggio; o nel caso in cui si contabilizzino documenti (es. fatture attive, passive o note rettificative) parzialmente o totalmente fittizi, anche in accordo con i fornitori, e si esponcano in bilancio fatti materiali rilevanti non veritieri, ovvero si omettano fatti materiali rilevanti; o nel caso in cui si determinino poste valutative (es. accantonamento a fondi) volutamente non coerenti con la reale situazione economica, patrimoniale e si esponcano in bilancio fatti materiali rilevanti non veritieri, ovvero si omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

1.3.7 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)

1.3.7.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Il reato di ricettazione è commesso da chi, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare: tali condotte devono essere tenute in modo consapevole, cioè con la rappresentazione della provenienza da un qualunque delitto. La ricettazione presuppone, dunque, che sia stato commesso un altro reato.

▪ RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.)

Il reato di riciclaggio punisce chi, al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato, pone in essere condotte di sostituzione o trasferimento di denaro o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero, sempre in relazione a tali beni, realizza altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

▪ IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C.P.)

Il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è commesso da chi, al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato, ovvero di concorso nei reati di ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

▪ AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER.1 C.P.)

Il reato di autoriciclaggio è commesso da chi avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre attività provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

1.3.7.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione delle Gare e Stipula dei Contratti

Le aree di attività del processo di *Gestione delle Gare e Stipula dei Contratti* sono a rischio strumentale con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio.

In particolare, la rilevanza di questi reati è strettamente correlata all'attività di gestione e controllo delle risorse finanziarie che potrebbe essere propedeutica, anche in concorso con altre Funzioni, alla commissione dei reati di cui sopra, nel caso in cui, ad esempio, vengano alterate delle scritture o venga omesso un controllo o una correzione sulle stesse al solo fine di trasferire e/o occultare mezzi finanziari o altre utilità provenienti da attività illecite. Si pensi, ancora, alla contabilizzazione di fatture passive parzialmente o totalmente fittizie ed eventuale successivo storno, parziale o totale, attraverso il ricevimento di note rettificative, in accordo con i fornitori, al fine di ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa.

1.3.8 REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES)

1.3.8.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D. LGS. 74/2000)

Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

▪ DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D. LGS. 74/2000)

Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

▪ **DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS. 74/2000)**

L'art. 25 *quinquiesdecies*, comma 1 *bis*, del Decreto, prevede, quale Reato Presupposto, il delitto di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000, a condizione che i fatti siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

In particolare, l'art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette.

▪ **OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D.LGS. 74/2000)**

L'art. 25 *quinquiesdecies*, comma 1 *bis*, del Decreto, prevede, quale Reato Presupposto, il delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000, a condizione che i fatti siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

In particolare, l'art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È altresì punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

▪ **EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D.LGS. 74/2000)**

Il reato punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

▪ **OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. 74/2000)**

Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

▪ **INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10 QUATER D.LGS. 74/2000)**

L'art. 25 *quinquiesdecies*, comma 1 *bis*, del Decreto, prevede, quale Reato Presupposto, il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10 *quater* del D. Lgs. n. 74/2000, a condizione che i fatti siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

In particolare, l'art. 10 *quater* del D. Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

È altresì punito chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

1.3.8.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione delle Gare e Stipula dei Contratti

Il processo di *Gestione delle Gare e Stipula dei Contratti*, stante la stretta correlazione con la redazione delle scritture contabili, con la predisposizione dei bilanci e con le comunicazioni agli enti della documentazione necessaria e richiesta *ex lege* per il controllo della corretta gestione contabile, fiscale e finanziaria da parte dello Stato, anche al fine del pagamento delle imposte, potrebbe presentare profili di rischio di realizzazione, anche a titolo di concorso con altre Funzioni e/o società terze, dei reati in

commento, provvedendo, ad esempio, ad occultare o a distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione al fine di evitare il pagamento di imposte a carico della Società o minimizzare l'importo delle stesse; a ridurre artificiosamente gli *asset* aziendali per evitare procedure di riscossione coattiva; a concludere contratti parzialmente o totalmente fittizi (con particolare riguardo ai contenuti, alla natura e/o all'entità delle operazioni sottostanti e delle prestazioni rese).

Vi è da osservare che, i reati previsti dal comma 1 *bis* dell'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto (*rectius*, i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione) non si ritengono astrattamente ipotizzabili, in quanto: da un lato, acquisti e vendite transfrontalieri sono presidiati da un'apposita procedura e, comunque, sono poco frequenti; dall'altro, il volume di affari corrente e previsionale della Società non è di entità tale da generare un debito IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

1.3.9 CONTRABBANDO (ART. 25 SEXIESDECIES)

1.3.9.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI ATTRAVERSO I CONFINI DI TERRA E GLI SPAZI DOGANALI (ART. 282 D.P.R. 43/1973)

Il reato è commesso da chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

▪ CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI PER VIA AEREA (ART. 285 D.P.R. 43/1973)

Il reato punisce il comandante di aeromobili che:

- a) trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

- c) asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

▪ **CONTRABBANDO NELL'IMPORTAZIONE OD ESPORTAZIONE TEMPORANEA (ART. 291 D.P.R. 43/1973)**

Il reato è commesso da chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

1.3.9.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione delle Gare e Stipula dei Contratti

Il D. Lgs 75/2020, di recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea (cd. Direttiva PIF) ha condotto, tra gli altri, all'inserimento dei reati di contrabbando doganale nel catalogo dei Reati Presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Il delitto di contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine. Si tratta dunque delle fattispecie di dolosa sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine.

In particolare, il processo di *Gestione delle Gare e Stipula dei Contratti* potrebbe presentare profili di rischio di realizzazione dei reati di cui sopra, soprattutto per ciò che riguarda l'*attività di export* (sulla base del fatto che la Società esporta materie prime o prodotti nel paese destinatario), anche a titolo di concorso con altre Funzioni e anche ai sensi dell'art. 117 c.p., atteso che la Società potrebbe anche acquisire i materiali dallo stesso Paese in cui viene vinto l'appalto.

1.4 SOGGETTI E FUNZIONI COINVOLTE

Al processo di *Gestione delle Gare e Stipula dei Contratti* – in considerazione dell'ampiezza delle attività svolte – sono potenzialmente interessate molteplici funzioni aziendali/organi sociali anche non direttamente coinvolti nell'esecuzione delle attività tipiche dello stesso e ciò in ragione di quanto già espresso nella parte introduttiva della Parte Speciale: le diverse funzioni/organi sociali difatti collaborano tra loro in modo trasversale al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi comuni nonché una maggiore flessibilità nella gestione dell'attività di lavoro:

- CdA

- Ufficio Legale
- Ufficio Amministrazione e Controllo
- Ufficio Acquisti
- Collaboratore Acquisti
- Ufficio Contabilità
- Collaboratore Amministrazione
- Ufficio Contratti, Gare e Albi
- Segreteria
- Collaboratrice Contratti, Gare e Albi

1.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO

1.5.1 CONDOTTE VIETATE

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative alle aree di rischio del processo di *Gestione delle Gare e Stipula dei Contratti* sono tenuti a osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico ex D. Lgs. 231/2001.

In particolare, rinviando al dato testuale di ciascuna fattispecie delittuosa già riportata nei precedenti paragrafi e dunque alla condotta che non deve essere tenuta per non incorrere nella realizzazione del Reato Presupposto, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che:

- possano integrare le condotte tipiche delle fattispecie di reato considerate rilevanti nell'ambito del processo in esame;
- sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o essere considerate tali.

1.5.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Presupposto rilevanti nel processo in esame, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta suddivisi per ciascuna categoria di reato.

- **INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE**

I Destinatari del Modello devono tenere condotte in linea con gli scopi previsti dalla normativa ed evitare qualsiasi comportamento che miri in modo contrario alle leggi a violare la correttezza nella gestione dei rapporti con i soggetti pubblici, dei finanziamenti pubblici e degli adempimenti fiscali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari del Modello devono:

- far sì che i rapporti con la Pubblica Amministrazione vengano tenuti dai soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma della Società o in base a eventuali deleghe;
- effettuare gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando, e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- assicurare che tutti i documenti (raccolti e prodotti), che devono essere trasmessi alla Pubblica Amministrazione, siano verificati in termini di correttezza, completezza e veridicità da parte di un soggetto diverso da chi ha eseguito l'attività stessa;
- garantire, nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta – in tutto o in parte – con il supporto di soggetti terzi (consulenti, periti, tecnici, etc.), che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e, in riferimento a questi, la scelta sia motivata;
- garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

▪ **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

Il Codice Etico stabilisce che, nello svolgimento delle proprie funzioni, ciascun Destinatario debba tenere una condotta ispirata alla trasparenza e all'integrità morale (tenuto conto dei vari contesti sociali, economici, politici e culturali di riferimento) e, in particolare, ai valori di onestà, correttezza e buona fede, contribuendo, così, all'efficacia del sistema di controllo interno, a tutela del valore della Società.

Pertanto, nel rispetto dei principi comportamentali di cui la Società è portatrice, i Destinatari del Modello hanno l'obbligo di:

- verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e delle controparti contrattuali;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con i terzi siano completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- espletare i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi (tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie);
 - effettuare le opportune verifiche sulla tesoreria;
 - identificare la funzione aziendale responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità.
- **PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione, individuati nei precedenti paragrafi e ritenuti rilevanti per ESIM, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili, sono tenuti ad adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale, in particolare in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con i membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

È necessario pertanto:

- far sì che i rapporti con la Pubblica Amministrazione vengano tenuti dai soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma della Società o in base a eventuali deleghe;
- evitare di trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- evitare di corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità europee e degli Stati esteri, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia d'affari coerentemente a quanto definiti dalla Legge n. 190/2012;
- evitare di fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione di personale, stage, etc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati;
- evitare di accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

▪ **FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

Come anticipato, l'interesse giuridico tutelato dalle fattispecie a cui rimanda l'art. 25 *bis* del D. Lgs. 231/2001 è la pubblica fede. Pertanto, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili sono tenuti ad adottare un comportamento tale per cui devono:

- astenersi dal contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri;
- evitare di fare uso di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri senza essere concorso nella contraffazione o alterazione;
- non contravvenire alle leggi interne o alle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;
- non contravvenire alla normativa vigente in materia di utilizzo e circolazione di mezzi di scambio.

▪ **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

I Destinatari del Modello devono tenere condotte in linea con gli scopi previsti dalla normativa ed evitare qualsiasi comportamento che miri in modo contrario alle leggi a restringere la libera concorrenza o ad alterare le normali dinamiche concorrenziali di mercato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari del Modello devono:

- intrattenere con i fornitori normali relazioni commerciali secondo le comuni prassi di mercato e in aderenza con i contratti sottoscritti dalla Società e derogare da queste solo in presenza di eventi non ricorrenti, consultandosi con le competenti funzioni legali circa la legittimità della condotta;
- mantenere con i fornitori e i concorrenti rapporti sempre improntati al rispetto reciproco, evitando di minacciare conseguenze negative in caso di rifiuto di questi di tenere o non tenere una condotta, limitandosi, ove questo rientri nelle specifiche competenze di chi agisce, a rappresentare il contenuto dei contratti, le previsioni della legge, le politiche formalmente adottate dalla Società e altri elementi oggettivi e riscontrabili;
- non concludere accordi scritti od orali, formali o informali, né siglare intese con concorrenti per fissare prezzi, termini, o politiche commerciali;
- verificare che i beni provengano da fornitori che siano stati valutati come affidabili e che detti beni siano contrassegnati in maniera coerente con la loro provenienza e proprietà, omettendo di utilizzare quelli che non presentano tali condizioni;
- non alterare, eliminare, aggiungere marchi e segni distintivi la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende e non utilizzare beni, componenti e prodotti i cui marchi e segni distintivi risultino visibilmente alterati;
- non consegnare una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile diversa da quella dichiarata

o pattuita, per origine, provenienza, qualità o quantità ovvero con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il destinatario sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

▪ **REATI SOCIETARI**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari che possano avere rilevanza nel processo sensibile in esame, i Destinatari devono effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle pubbliche Autorità ed evitare di esporre nelle comunicazioni destinate alle Autorità di volta in volta interessate fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di ESIM.

In ragione di quanto appena esposto, è necessario che i soggetti coinvolti:

- mantengano una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ESIM;
- garantiscano il regolare funzionamento e andamento della Società e dei Soggetti Apicali, agevolando e assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge, nonché favorendo la libera formazione e assunzione delle decisioni della stessa;
- comunichino in forma scritta, al proprio responsabile e all'OdV, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali vengano a conoscenza.

▪ **RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e autoriciclaggio assumono rilievo nel processo di *Gestione delle Gare e Stipula dei Contratti* poiché implicano (o risultano comunque strumentali) il trasferimento attivo o passivo di beni, denaro od altre utilità che – qualora risultassero di provenienza illecita – comporterebbero, di fatto, un rischio.

Per tali ragioni è necessario che i soggetti coinvolti tengano sempre dei comportamenti che, non solo siano improntati alla correttezza, trasparenza e collaborazione nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ma anche che, nello specifico, possano trovare una adeguata giustificazione in relazione all'attività in concreto esercitata nell'ambito della funzione di appartenenza.

In particolare, è necessario che i Destinatari:

- evitino di ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- non violino le norme di legge esistenti circa la circolazione del denaro contante;

- non pongano in essere comportamenti che possano ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezioni, da parte delle Autorità pubbliche;
- non sostituiscano o trasferiscano denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiano, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
- non intrattengano rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- si astengano dall'impiegare in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

▪ REATI TRIBUTARI

La rilevanza e diffusione delle attività a rischio rientranti nell'alveo dei reati tributari impone il rispetto di determinati principi di comportamento quale presupposto essenziale per il corretto svolgimento del proprio *business*.

Per tale ragione i Destinatari del Modello sono tenuti a mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione ed elaborazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione fiscale di ESIM. Occorre, dunque, mantenere una condotta improntata al principio di segregazione dei ruoli, compiti e responsabilità e al rispetto dei poteri e delle deleghe attribuiti.

Per garantire il rispetto di tali principi è necessario:

- conservare la documentazione a supporto delle registrazioni contabili e fiscali, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attività di controllo contabile e fiscale i documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organi di espletare le necessarie verifiche;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni/dichiarazioni previste dalla legge nei confronti dell'Autorità fiscale nazionale e delle Autorità di vigilanza;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con fornitori, consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- evitare di richiedere/attestare l'acquisto/ricevimento di forniture e/o servizi inesistenti;
- evitare di emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;

- comunicare in forma scritta, al proprio responsabile e all'OdV, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili e fiscali delle quali venissero a conoscenza;
- garantire l'esistenza di controlli specifici nella fase di redazione dell'inventario merci e sui criteri utilizzati per la classificazione dei prodotti.

▪ **CONTRABBANDO**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Presupposto analizzati, i Destinatari sono tenuti al rispetto di determinati principi generali di condotta, in particolare è necessario:

- disciplinare l'attività di selezione dello spedizioniere doganale e quella di successiva impostazione e gestione del rapporto di rappresentanza che con lo stesso si instaura (es. scelta del tipo di rappresentanza che si intende conferire all'intermediario, di eventuali processi autorizzativi preventivi rispetto alle pratiche inerenti all'immissione in libera pratica delle merci, etc.);
- individuare i soggetti incaricati di avere rapporti con le autorità doganali;
- definire le modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere alle autorità doganali ai fini dell'esatto adempimento dei diritti di confine;
- definire le modalità di verifica delle dichiarazioni doganali, nonché della correttezza e accuratezza dei dati inseriti all'interno delle stesse;
- prevedere disposizioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse disposizioni finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e delle attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
- definire le modalità e i criteri per la classificazione doganale della merce, ivi incluse le modalità di gestione di merci soggette a regimi speciali e agevolazioni;
- attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative alla liquidazione degli oneri impartite dall'Agenzia delle Dogane e alle tariffe pubblicate sui siti ufficiali governativi nella liquidazione dei diritti doganali;
- gestire i rapporti con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane nel corso degli accessi ispettivi con la massima collaborazione in base ai principi di correttezza, trasparenza e buona fede.

1.6 PRESIDI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo interno, come definito dal documento “*CoSo Framework SCIGR*”, è il processo presidiato dal Consiglio di Amministrazione, dal *Management* e dagli altri membri della struttura aziendale, che si prefigge di fornire una ragionevole certezza in merito al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- (i) efficacia ed efficienza delle attività operative (c.d. controllo di gestione);
- (ii) affidabilità delle informazioni e del *reporting* economico/finanziario (c.d. controllo amministrativo-contabile);

(iii) conformità alle leggi e ai regolamenti (*compliance*).

In altri termini, il controllo interno è l'insieme di tutte quelle procedure adottate per tutelare il patrimonio aziendale, controllare l'accuratezza e l'attendibilità dei dati contabili, promuovere l'efficienza operativa e vigilare sul rispetto delle politiche di gestione, nonché delle normative vigenti.

Pertanto, la valutazione dei presidi di controllo interno deve tener conto dei seguenti fattori relativamente a ciascuna Attività Sensibile:

- ✓ esistenza di un sistema di segregazione delle funzioni;
- ✓ esistenza di un sistema di deleghe;
- ✓ tracciabilità e verificabilità *ex post* delle attività eseguite;
- ✓ flusso periodico di *reporting* verso il *Management*;
- ✓ attività di supervisione continua per le valutazioni periodiche.

1.6.1 LIVELLI AUTORIZZATIVI, SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI, TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il sistema di controllo interno adottato da ESIM, così come statuito dal Codice Etico, da intendersi quale parte integrante del Modello, prevede che:

- ogni operazione della Società debba essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. A tal fine, tutte le azioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione, in particolare quelle relative alle aree sensibili e rilevanti ai sensi del Decreto, deve essere predisposto un adeguato supporto documentale o informatico al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

E ancora:

- ESIM, coerentemente alle dimensioni della propria realtà, attua un sistema di controlli interni orientato a verificare e guidare l'organizzazione della Società. In particolare, promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura del controllo che enfatizza l'importanza di adeguati presidi interni ai fini del miglioramento dell'efficienza e della salvaguardia delle attività svolte. In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, la Società adotta un sistema di procure e deleghe di poteri e funzioni, prevedendo in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

In particolare, con riferimento al processo di *Gestione delle Gare e Stipula dei Contratti*:

- è prevista l'approvazione dell'operazione/iniziativa da parte del CdA;

- sono monitorati i procedimenti di richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici e di attivazione di approfondimenti su potenziali indicatori di rischio (es. concentrazione di richieste andate a buon fine su determinati soggetti della Pubblica Amministrazione);
- è garantita la trasparenza e la tracciabilità di ogni operazione;
- le offerte economiche relative alle gare sono monitorate e corredate da analisi del *trend* dei prezzi praticati, così come le fasi evolutive dei procedimenti di gara;
- sono osservate procedure di tracciabilità dei flussi finanziari aziendali con l'individuazione dei soggetti autorizzati all'accesso alle risorse, quali l'Ufficio Contratti, Gare e Albi, l'Ufficio Acquisti e l'Ufficio Contabilità;
- è garantita la tracciabilità di ogni commessa (scheda di apertura della commessa; indicazione del responsabile della commessa; contratto; documentazione inerente l'acquisto dei materiali; piano di lavoro; stato di avanzamento dei lavori);
- a fronte delle attività di monitoraggio, è garantito il *reporting* interno per favorire sistemi di *cross control* e gestione delle anomalie tra le diverse funzioni aziendali;
- sono poste in essere verifiche sull'effettiva erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione dei servizi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi.

1.7 INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ogni referente dell'OdV individuato e formalmente nominato dal vertice, deve effettuare delle verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali interne ed eventualmente riferire all'OdV.

È, dunque, garantita l'istituzione e il funzionamento di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV e i vari referenti.

Inoltre, qualora si verificano circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all'applicazione del documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al referente dell'OdV o all'OdV medesimo, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ELETTRICA SOCIETÀ
IMPIANTI MERIDIONALI S.R.L.



PARTE SPECIALE
PROCESSO TRASVERSALE [2]
ESECUZIONE DEI CONTRATTI

2. REATI PRESUPPOSTO ASSOCIATI AL PROCESSO TRASVERSALE ESECUZIONE DEI CONTRATTI

2.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo trasversale di *Esecuzione dei Contratti* è caratterizzato da una serie di protocolli e procedure volti alla definizione dei ruoli e delle responsabilità in relazione alla gestione dell'esecuzione degli appalti e dei contratti a favore degli enti pubblici e privati.

In particolare, rientrano nel processo in esame le seguenti Attività Sensibili rispetto alla astratta commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto:

- (i) nomina Direttore Tecnico di Cantiere;
- (ii) verifiche e varianti in corso d'opera⁷.

All'interno di queste macro-attività, a volte trasversalmente alle stesse, il processo prevede delle sub-attività (frequentemente svolte con alto livello di interazione con altre funzioni aziendali):

- Esecuzione della commessa
- Controllo e monitoraggio progettazione/dati/documenti, anche con riferimento ai rapporti di credito/debito derivanti dall'esecuzione dei contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione
- Approvvigionamento
- Esecuzione prove/controlli/collaudi
- Controllo avanzamento lavori
- Controllo tecnico/contabile/amministrativo

Nel caso in cui i responsabili delle varie unità organizzative si trovino a dover gestire Attività Sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli standard di controllo generali
- b) dei principi di comportamento individuati nella presente Parte Speciale
- c) della documentazione organizzativa interna
- d) delle disposizioni di legge

È dovere dei responsabili delle varie unità organizzative segnalare tempestivamente all'OdV eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

⁷ Nel Processo di Esecuzione dei Contratti (*id est*, convenzioni/appalti/concessioni con soggetti pubblici), le verifiche e le varianti in corso d'opera comprendono (i) la gestione degli stati di avanzamento dei lavori (SAL), (ii) i collaudi e le certificazioni delle opere e (iii) le eventuali varianti contrattuali.

In particolare, si tratta delle attività finalizzate a garantire l'esecuzione delle opere nei tempi, costi e secondo i requisiti definiti nel contratto tramite:

- ✓ la pianificazione, l'esecuzione e il controllo delle opere;
- ✓ la gestione dei SAL;
- ✓ la gestione delle riserve contrattuali;
- ✓ la gestione dei collaudi delle opere e delle certificazioni dei lavori;
- ✓ la gestione della proposta e dell'autorizzazione delle varianti in corso d'opera.

2.2 ABBINAMENTO PROCESSO/ATTIVITÀ REATO

Il Processo di *Esecuzione dei Contratti* a seguito dell'attività di *Self Risk Assessment* compiuto da ESIM è correlato ai seguenti Reati Presupposto rilevanti in ambito 231:

Ambito 231	Reato	Attività sensibili
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato e di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24)	Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316 bis c.p.)	Verifiche e varianti in corso d'opera
	Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316 ter c.p.)	Verifiche e varianti in corso d'opera
	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)	Verifiche e varianti in corso d'opera
	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)	Verifiche e varianti in corso d'opera
	Frode informatica (Art. 640 ter c.p.)	Verifiche e varianti in corso d'opera
	Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)	Verifiche e varianti in corso d'opera
	Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)	Verifiche e varianti in corso d'opera
Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter)	Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)	Nomina Direttore Tecnico di Cantiere Verifiche e varianti in corso d'opera
	Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416 bis c.p.)	Nomina Direttore Tecnico di Cantiere Verifiche e varianti in corso d'opera
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25)	Concussione (Art. 317 c.p.)	Nomina Direttore Tecnico di Cantiere Verifiche e varianti in corso d'opera
	Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)	Nomina Direttore Tecnico di Cantiere Verifiche e varianti in corso d'opera
	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)	Nomina Direttore Tecnico di Cantiere Verifiche e varianti in corso d'opera
	Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.)	Nomina Direttore Tecnico di Cantiere Verifiche e varianti in corso d'opera
	Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)	Nomina Direttore Tecnico di Cantiere Verifiche e varianti in corso d'opera

	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)	Nomina Direttore Tecnico di Cantiere Verifiche e varianti in corso d'opera
	Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)	Nomina Direttore Tecnico di Cantiere Verifiche e varianti in corso d'opera
	Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)	Nomina Direttore Tecnico di Cantiere Verifiche e varianti in corso d'opera
	Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)	Nomina Direttore Tecnico di Cantiere Verifiche e varianti in corso d'opera
	Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)	Nomina Direttore Tecnico di Cantiere Verifiche e varianti in corso d'opera
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 bis)	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)	Verifiche e varianti in corso d'opera
	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)	Verifiche e varianti in corso d'opera
	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)	Verifiche e varianti in corso d'opera
Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis.1)	Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)	Nomina Direttore Tecnico di Cantiere Verifiche e varianti in corso d'opera
	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)	Nomina Direttore Tecnico di Cantiere Verifiche e varianti in corso d'opera
	Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)	Nomina Direttore Tecnico di Cantiere Verifiche e varianti in corso d'opera
Reati societari (Art. 25 ter)	False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)	Verifiche e varianti in corso d'opera
	Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.)	Verifiche e varianti in corso d'opera
	Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)	Nomina Direttore Tecnico di Cantiere Verifiche e varianti in corso d'opera
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies)	Ricettazione (Art. 648 c.p.)	Verifiche e varianti in corso d'opera
	Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)	Verifiche e varianti in corso d'opera
	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)	Verifiche e varianti in corso d'opera

	Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.)	Verifiche e varianti in corso d'opera
--	---------------------------------------	---------------------------------------

2.3 CONDOTTE RILEVANTI DEI REATI ASSOCIATI AL PROCESSO DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati è funzionale alla prevenzione degli stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie delittuose punibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati sopra richiamati.

2.3.1 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24)

2.3.1.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316 BIS C.P.)

Il reato di malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico punisce chiunque, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

▪ INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316 TER C.P.)

Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (comunque denominate) da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee punisce colui che, salvo che il fatto integri gli estremi del reato di truffa, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

▪ TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE (ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.)

Il reato di truffa punisce la condotta di chiunque attraverso l'utilizzo di artifici e raggiri induce taluno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

L'ipotesi di truffa che rileva nel processo in esame è quella consumata a danno dello Stato o di un altro ente pubblico di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p.

▪ TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)

Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche punisce chiunque commette i fatti previsti dall'art. 640 c.p. relativamente a contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

▪ **FRODE INFORMATICA (ART. 640 TER C.P.)**

Il reato di frode informatica punisce chiunque procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.

▪ **FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)**

Il reato di frode nelle pubbliche forniture punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p., ossia gli obblighi derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

▪ **TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI (ART. 353 C.P.)**

Il reato di turbata libertà degli incanti punisce chiunque con violenza o minaccia o con doni o promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti.

2.3.1.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Esecuzione dei Contratti

Nel processo di *Esecuzione dei Contratti* sono gestite attività *core* di ESIM con elevato impatto sull'integrità del patrimonio aziendale che i reati appena descritti intendono tutelare.

Da un lato, al fine di far acquisire un indebito vantaggio alla Società, anche in concorso con altre Funzioni di ESIM e nell'ambito di altri processi trasversali, i Destinatari del Modello potrebbero utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi cui consegua la percezione di fondi provenienti dal bilancio dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee; ovvero, non comunicare un dato o una notizia in violazione di uno specifico obbligo di informazione cui consegua lo stesso effetto della percezione delle erogazioni.

Potrebbero, altresì, impiegare i fondi pubblici per finalità differenti da quelle effettivamente previste, anche attraverso un uso parziale e temporaneo dei fondi così ricevuti, per far fronte, a titolo esemplificativo, (i) a situazioni di emergenza economica o per evitare le negative conseguenze economiche derivanti da altro inadempimento, (ii) per risparmiare sull'originario preventivo di spesa, (iii) per non utilizzare le somme finanziate e quindi depositarle su di un conto fruttifero.

Ancora, il reato di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee potrebbe essere commesso per procurare alla Società un ingiusto profitto, causando un danno patrimoniale allo Stato o all'ente pubblico o enti e/o organizzazioni dell'Unione Europea, mediante la formazione di

documenti non veri o la tenuta di una condotta ingannevole (ad es., corrispettivo per i beni/servizi prestati superiore ai prezzi di mercato o prestazioni rendicontate non fornite o in misura maggiore di quelle fornite).

Nella gestione dei sistemi informatici, potrebbe essere alterato il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero i Destinatari del Modello potrebbero intervenire, senza diritto, su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, determinando un ingiusto vantaggio per la Società e un danno per lo Stato od un altro ente pubblico.

Per ciò che attiene invece la configurabilità del reato di frode nelle pubbliche forniture, la condotta illecita potrebbe essere integrata da qualsiasi esecuzione sleale del contratto, anche in assenza di specifici comportamenti ingannatori.

Infine, prendendo le mosse dal codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 36/2023, gli interessi giuridici tutelati dall'art. 353 c.p. sono la libera concorrenza, la non disparità, il *favor participationis*, l'uguaglianza e la trasparenza, in altri termini, il competitivo svolgimento dell'intero *iter* selettivo.

Tale condotta fraudolenta o collusiva potrebbe rilevare nel caso in cui, a seguito della risoluzione del contratto e pubblicazione di un nuovo bando di gara, abbia anche soltanto potenzialmente influito sulla regolare procedura della nuova gara.

2.3.2 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)

2.3.2.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

Il reato è commesso quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; è punito, per ciò solo, colui che promuove o costituisce o organizza l'associazione, nonché colui che partecipa alla stessa.

La pena è aumentata se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 601 *bis* e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 *bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D. Lgs. n. 286/1998, nonché agli artt. 22, commi 3 e 4, e 22 *bis*, comma 1, della Legge n. 91/1999.

La pena è aumentata altresì se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater*.1, 600 *quinqüies*, 609 *bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 *quater*, 609 *quinqüies*, 609 *octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 *undecies*.

▪ ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416 BIS C.P.)

Il reato punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono altresì puniti, per ciò solo.

In particolare, l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento o di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

È punita altresì l'associazione armata e, se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, la pena è aumentata.

2.3.2.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Esecuzione dei Contratti

Con riferimento ai reati associativi, le fattispecie puniscono coloro che promuovono, dirigono, costituiscono o organizzano l'associazione; anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

La rilevanza penale delle condotte descritte dalle norme appare condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Infatti, prima ancora di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, le norme ne subordinano la punibilità al momento in cui “tre o più persone” si siano effettivamente associate per commettere più delitti.

In particolare, il delitto di associazione per delinquere si caratterizza per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del *pactum sceleris*. Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

Ciò posto, le finalità statutarie della Società prevedono lo svolgimento di attività che, astrattamente, potrebbero essere connesse alla commissione dei reati di cui sopra.

In particolare, l'esistenza di un'associazione che persegue un programma criminoso potrebbe essere desunta dalla semplice commissione di determinati reati-fine e dal coinvolgimento di molteplici funzioni nel processo aziendale in cui hanno avuto origine i reati stessi.

Una volta appurato che i soggetti coinvolti nel processo aziendale sono almeno tre e che operano all'interno di una struttura aziendale, avvalendosi dei suoi mezzi e nel contesto di rapporti continuativi, gerarchici e con separazione di ruoli, potrebbe contestarsi l'esistenza di un'associazione per delinquere.

Inoltre, ai sensi dell'art. 416 *bis* c.p., l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici. Tutto

questo dovrà comunque tramutarsi in condotte che rispondano a un interesse o arrechino un oggettivo vantaggio alla Società.

2.3.3 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25)

2.3.3.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Il reato di concussione punisce il pubblico ufficiale che, abusando delle sue qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

▪ CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)

Il reato (c.d. corruzione propria) punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa⁸.

▪ CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)

Il reato (c.d. corruzione impropria) punisce il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

▪ CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER C.P.)

Il reato punisce l'ipotesi in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

▪ INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319 QUATER C.P.)

Il reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È altresì punito chi dà o promette denaro o altra utilità.

▪ CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

▪ PENE PER IL CORRUPTORE (ART. 321 C.P.)

Le pene stabilite per il corrotto con riferimento ai reati di corruzione, anche in atti giudiziari, si applicano anche al privato che abbia dato o promesso al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

▪ ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Il reato di istigazione alla corruzione è commesso da qualunque soggetto che offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di pubblico servizio, al fine

⁸ Preme rilevare che, in virtù dell'art. 321 c.p., le pene stabilite per i reati di cui agli artt. 318, 319, 319 ter c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro od altra utilità: per questo si parla di accordo corruttivo o *pactum sceleris* per descrivere il sinallagma che caratterizza la configurabilità di tali ipotesi di reato, a concorso necessario.

dell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero, al fine di omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o fare un atto contrario ai suoi doveri.

▪ **TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.)**

Il reato di traffico di influenze illecite è compiuto da chi fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319 *ter* c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 *bis* c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 *bis* c.p., ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

▪ **ABUSO D'UFFICIO (ART. 323 C.P.)**

Il reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

2.3.3.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Esecuzione dei Contratti

Il rischio di commissione dei predetti reati nel processo di *Esecuzione dei Contratti* può configurarsi allorquando si intrattengano relazioni con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

I soggetti coinvolti nelle aree di attività a rischio con riferimento a tali ipotesi di reato potrebbero incentivare i funzionari pubblici affinché compiano, omettano o ritardino atti del loro ufficio, ovvero compiano atti contrari ai loro doveri d'ufficio, tra cui, ad esempio: concedere autorizzazioni e/o concessioni pubbliche in assenza dei requisiti/presupposti richiesti; garantire il buon esito delle verifiche svolte, omettendo rilievi/eccezioni riscontrate; impiegare procedure più rapide o semplificate in violazione della normale e dovuta prassi d'ufficio.

Come si è già avuto modo di argomentare nell'introduzione alla Parte Speciale, tali reati che, per la maggior parte sono reati propri, rilevano nel processo in esame allorquando con il soggetto attivo che assume la qualifica richiesta dalla norma concorra anche un soggetto che di tale qualifica è sprovvisto. In tal caso, il primo soggetto è detto "intraneo", mentre l'altro è denominato "estraneo". E, dunque, in questi casi potrà sussistere in capo all'ente una responsabilità da reato anche nell'ipotesi del cosiddetto concorso dell'estraneo nel reato "proprio". In particolare, la responsabilità in concorso – ai sensi dell'art. 110 c.p. – dell'estraneo può ricorrere laddove quest'ultimo concorra nel reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (es. abuso in atti d'ufficio). In tal caso, il soggetto "estraneo"

risponderà in concorso del medesimo reato previsto a carico del soggetto qualificato ai sensi dell'art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti.

2.3.4 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS)

2.3.4.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI (ART. 464 C.P.)

Il reato punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

▪ INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.)

Il reato punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

È, altresì, punito chiunque, fuori dai casi di contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma.

I delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

▪ CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI O DISEGNI (ART. 473 C.P.)

Il reato punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. È altresì punito chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

2.3.4.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Esecuzione dei Contratti

L'interesse giuridico tutelato dalle fattispecie appena descritte è la pubblica fede, da intendersi in senso oggettivo-astratto, come affidamento della collettività nei mezzi di scambio di cui si serve l'economia contemporanea, nei marchi o nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno.

Le condotte vietate rilevano nel processo di *Esecuzione dei Contratti* nella misura in cui, al fine di far acquisire un indebito vantaggio concorrenziale alla Società, anche in concorso con altre Funzioni di ESIM e nell'ambito di altri processi trasversali, i Destinatari del Modello potrebbero acquistare prodotti a condizioni commerciali sensibilmente migliori rispetto a quelle presenti sul mercato, ovvero sfruttare brevetti/marchi registrati da terze parti e noti sul mercato, senza riconoscere compensi ai legittimi titolari degli stessi.

Tali ipotesi delittuose potrebbero altresì essere commesse, ad esempio, nel caso in cui la Società partecipi alla contraffazione o alterazione di un bene oggetto di tutela, ponendo in essere una delle ulteriori fasi di lesione del bene tutelato, mettendo autonomamente in circolazione prodotti o opere dell'ingegno falsamente contrassegnate.

2.3.5 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS.1)

2.3.5.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)

Il reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

▪ ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513 BIS C.P.)

Il reato punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

▪ FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.)

Il reato punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Costituisce circostanza aggravante se il reato è commesso in relazione a marchi o segni distintivi per i quali sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale.

2.3.5.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Esecuzione dei Contratti

Nel processo di *Esecuzione dei Contratti* sono gestite attività *core* di ESIM con elevato impatto sulla concorrenza che i reati appena descritti intendono tutelare.

Da un lato, al fine di far acquisire un indebito vantaggio concorrenziale alla Società, anche in concorso con altre Funzioni di ESIM e nell'ambito di altri processi trasversali, i Destinatari del Modello potrebbero – al fine di impedire o turbare lo svolgimento dell'attività industriale o commerciale di un concorrente – porre in essere atti di concorrenza sleale, tra cui, si segnalano, l'utilizzo di marchi altrui, la diffusione di notizie false, l'appropriazione di pregi dei prodotti di un concorrente, ovvero l'utilizzo di altri mezzi non

conformi ai principi della correttezza professionale ed idonei a danneggiare il concorrente, utilizzando espressioni o strategie inappropriate tali da poter essere considerate, a seconda dei casi, fraudolente o minacciose.

Dall'altro, potrebbero essere acquistati, assemblati e messi in circolazione, anche insieme al prodotto finito, che non avrebbe le qualità promesse, prodotti con marchi contraffatti o prodotti in violazione dei diritti di privativa, facendo acquisire alla Società un indebito vantaggio in particolare in termini di costi.

2.3.6 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

2.3.6.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

Il reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti, alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

▪ FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621 BIS C.C.)

La norma prevede una riduzione della pena, per tutti quei casi in cui, salvo che costituiscano più grave reato, i fatti di cui al precedente art. 2631 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e della dimensione della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

▪ CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)

Il reato è commesso dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

2.3.6.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Esecuzione dei Contratti

Tutte le attività del processo di *Esecuzione dei Contratti*, impattando sulla predisposizione delle scritture contabili e sulla gestione della documentazione necessaria per l'operatività della Società, potrebbero presentare profili di rischio per la commissione, anche a titolo di concorso con altre Funzioni, del reato di corruzione tra privati, qualora si determinino ad alterare dette scritture al fine di ottenere illecitamente un interesse o un vantaggio; o nel caso in cui si contabilizzino documenti (es. fatture attive, passive o note rettificative) parzialmente o totalmente fittizi, anche in accordo con i fornitori, e si espongano in

bilancio fatti materiali rilevanti non veritieri, ovvero si omettano fatti materiali rilevanti; o nel caso in cui si determinino poste valutative (es. accantonamento a fondi) volutamente non coerenti con la reale situazione economica, patrimoniale e si esponcano in bilancio fatti materiali rilevanti non veritieri, ovvero si omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

2.3.7 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)

2.3.7.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Il reato di ricettazione è commesso da chi, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare: tali condotte devono essere tenute in modo consapevole, cioè con la rappresentazione della provenienza da un qualunque delitto. La ricettazione presuppone, dunque, che sia stato commesso un altro reato.

▪ RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.)

Il reato di riciclaggio punisce chi, al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato, pone in essere condotte di sostituzione o trasferimento di denaro o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero, sempre in relazione a tali beni, realizza altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

▪ IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C.P.)

Il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è commesso da chi, al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato, ovvero di concorso nei reati di ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

▪ AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER.1 C.P.)

Il reato di autoriciclaggio è commesso da chi avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre attività provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2.3.7.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Esecuzione dei Contratti

Le aree di attività del processo di *Esecuzione dei Contratti* sono a rischio strumentale con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio.

In particolare, la rilevanza di questi reati è strettamente correlata all'attività di gestione e controllo delle risorse finanziarie che potrebbe essere propedeutica, anche in concorso con altre Funzioni, alla commissione dei reati di cui sopra, nel caso in cui, ad esempio, vengano alterate delle scritture o venga

omesso un controllo o una correzione sulle stesse al solo fine di trasferire e/o occultare mezzi finanziari o altre utilità provenienti da attività illecite. Si pensi, ancora, alla contabilizzazione di fatture passive parzialmente o totalmente fittizie ed eventuale successivo storno, parziale o totale, attraverso il ricevimento di note rettificative, in accordo con i fornitori, al fine di ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa.

2.4 SOGGETTI E FUNZIONI COINVOLTE

Al processo di *Esecuzione dei Contratti* – in considerazione dell'ampiezza delle attività svolte – sono potenzialmente interessate molteplici funzioni aziendali/organi sociali anche non direttamente coinvolti nell'esecuzione delle attività tipiche dello stesso e ciò in ragione di quanto già espresso nella parte introduttiva della Parte Speciale: le diverse funzioni/organi sociali difatti collaborano tra loro in modo trasversale al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi comuni nonché una maggiore flessibilità nella gestione dell'attività di lavoro:

- CdA
- Ufficio Esecuzione Contratti
- Direzione Tecnica e Responsabile Operatività
- Direzione Impianti TE (Responsabile Gestione Commesse TE; Direttore Tecnico di Cantiere; Progettazione TE; Capi Cantiere TE; Capi Squadra; Squadre)
- Responsabile Gestione Commesse IS (Direttore Tecnico di Cantiere; Capi Cantiere Lavori IS, LFM, OC e IT; Capi Squadra; Squadre)
- Responsabile Dipartimento Diagnostica (Direzione; Ufficio Ricerca e Sviluppo; Magazzino; Ufficio Produzione Responsabile; Collaboratori Produzione; Capi Squadra; Squadre)
- Ufficio Amministrazione e Controllo
- Ufficio Acquisti
- Collaboratore Acquisti
- Magazzino
- Ufficio Legale

2.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO

2.5.1 CONDOTTE VIETATE

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative alle aree di rischio del processo di *Esecuzione dei Contratti* sono tenuti a osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico ex D. Lgs. 231/2001.

In particolare, rinviando al dato testuale di ciascuna fattispecie delittuosa già riportata nei precedenti paragrafi e dunque alla condotta che non deve essere tenuta per non incorrere nella realizzazione del

Reato Presupposto, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che:

- possano integrare le condotte tipiche delle fattispecie di reato considerate rilevanti nell'ambito del processo in esame;
- sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o essere considerate tali.

2.5.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Presupposto rilevanti nel processo in esame, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta suddivisi per ciascuna categoria di reato.

- **INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE**

I Destinatari del Modello devono tenere condotte in linea con gli scopi previsti dalla normativa ed evitare qualsiasi comportamento che miri in modo contrario alle leggi a violare la correttezza nella gestione dei rapporti con i soggetti pubblici, dei finanziamenti pubblici e degli adempimenti fiscali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari del Modello devono:

- far sì che i rapporti con la Pubblica Amministrazione vengano tenuti dai soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma della Società o in base a eventuali deleghe;
- effettuare gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando, e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- assicurare che tutti i documenti (raccolti e prodotti), che devono essere trasmessi alla Pubblica Amministrazione, siano verificati in termini di correttezza, completezza e veridicità da parte di un soggetto diverso da chi ha eseguito l'attività stessa;
- garantire, nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta – in tutto o in parte – con il supporto di soggetti terzi (consulenti, periti, tecnici, etc.), che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e, in riferimento a questi, la scelta sia motivata;
- garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

▪ **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

Il Codice Etico stabilisce che, nello svolgimento delle proprie funzioni, ciascun Destinatario debba tenere una condotta ispirata alla trasparenza e all'integrità morale (tenuto conto dei vari contesti sociali, economici, politici e culturali di riferimento) e, in particolare, ai valori di onestà, correttezza e buona fede, contribuendo, così, all'efficacia del sistema di controllo interno, a tutela del valore della Società.

Pertanto, nel rispetto dei principi comportamentali di cui la Società è portatrice, i Destinatari del Modello hanno l'obbligo di:

- verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e delle controparti contrattuali;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con i terzi siano completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- espletare i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi (tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie);
- effettuare le opportune verifiche sulla tesoreria;
- identificare la funzione aziendale responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità.

▪ **PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione, individuati nei precedenti paragrafi e ritenuti rilevanti per ESIM, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili, sono tenuti ad adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale, in particolare in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con i membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

È necessario pertanto:

- far sì che i rapporti con la Pubblica Amministrazione vengano tenuti dai soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma della Società o in base a eventuali deleghe;
- evitare di trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione;

- evitare di corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità europee e degli Stati esteri, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia d'affari coerentemente a quanto definiti dalla Legge n. 190/2012;
- evitare di fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione di personale, stage, etc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati;
- evitare di accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.
- **FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

Come anticipato, l'interesse giuridico tutelato dalle fattispecie a cui rimanda l'art. 25 *bis* del D. Lgs. 231/2001 è la pubblica fede. Pertanto, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili sono tenuti ad adottare un comportamento tale per cui devono:

- astenersi dal contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri;
- evitare di fare uso di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri senza essere concorso nella contraffazione o alterazione;
- non contravvenire alle leggi interne o alle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;
- non contravvenire alla normativa vigente in materia di utilizzo e circolazione di mezzi di scambio.
- **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

I Destinatari del Modello devono tenere condotte in linea con gli scopi previsti dalla normativa ed evitare qualsiasi comportamento che miri in modo contrario alle leggi a restringere la libera concorrenza o ad alterare le normali dinamiche concorrenziali di mercato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari del Modello devono:

- intrattenere con i fornitori normali relazioni commerciali secondo le comuni prassi di mercato e in aderenza con i contratti sottoscritti dalla Società e derogare da queste solo in presenza di eventi non ricorrenti, consultandosi con le competenti funzioni legali circa la legittimità della condotta;

- mantenere con i fornitori e i concorrenti rapporti sempre improntati al rispetto reciproco, evitando di minacciare conseguenze negative in caso di rifiuto di questi di tenere o non tenere una condotta, limitandosi, ove questo rientri nelle specifiche competenze di chi agisce, a rappresentare il contenuto dei contratti, le previsioni della legge, le politiche formalmente adottate dalla Società e altri elementi oggettivi e riscontrabili;
- non concludere accordi scritti od orali, formali o informali, né siglare intese con concorrenti per fissare prezzi, termini, o politiche commerciali;
- verificare che i beni provengano da fornitori che siano stati valutati come affidabili e che detti beni siano contrassegnati in maniera coerente con la loro provenienza e proprietà, omettendo di utilizzare quelli che non presentano tali condizioni;
- non alterare, eliminare, aggiungere marchi e segni distintivi la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende e non utilizzare beni, componenti e prodotti i cui marchi e segni distintivi risultino visibilmente alterati;
- non consegnare una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita, per origine, provenienza, qualità o quantità ovvero con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il destinatario sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

▪ REATI SOCIETARI

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari che possano avere rilevanza nel processo sensibile in esame, i Destinatari devono effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle pubbliche Autorità ed evitare di esporre nelle comunicazioni destinate alle Autorità di volta in volta interessate fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di ESIM.

In ragione di quanto appena esposto, è necessario che i soggetti coinvolti:

- mantengano una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ESIM;
- garantiscano il regolare funzionamento e andamento della Società e dei Soggetti Apicali, agevolando e assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge, nonché favorendo la libera formazione e assunzione delle decisioni della stessa;
- comunichino in forma scritta, al proprio responsabile e all'OdV, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali vengano a conoscenza.

▪ **RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e autoriciclaggio assumono rilievo nel processo di *Esecuzione dei Contratti* poiché implicano (o risultano comunque strumentali) il trasferimento attivo o passivo di beni, denaro od altre utilità che – qualora risultassero di provenienza illecita – comporterebbero, di fatto, un rischio.

Per tali ragioni è necessario che i soggetti coinvolti tengano sempre dei comportamenti che, non solo siano improntati alla correttezza, trasparenza e collaborazione nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ma anche che, nello specifico, possano trovare una adeguata giustificazione in relazione all'attività in concreto esercitata nell'ambito della funzione di appartenenza.

In particolare, è necessario che i Destinatari:

- evitino di ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- non violino le norme di legge esistenti circa la circolazione del denaro contante;
- non pongano in essere comportamenti che possano ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezioni, da parte delle Autorità pubbliche;
- non sostituiscano o trasferiscano denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiano, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
- non intrattengano rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- si astengano dall'impiegare in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

2.6 PRESIDI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo interno, come definito dal documento “*CoSo Framework SCIGR*”, è il processo presidiato dal Consiglio di Amministrazione, dal *Management* e dagli altri membri della struttura aziendale, che si prefigge di fornire una ragionevole certezza in merito al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- (i) efficacia ed efficienza delle attività operative (c.d. controllo di gestione);
- (ii) affidabilità delle informazioni e del *reporting* economico/finanziario (c.d. controllo amministrativo-contabile);
- (iii) conformità alle leggi e ai regolamenti (*compliance*).

In altri termini, il controllo interno è l'insieme di tutte quelle procedure adottate per tutelare il patrimonio aziendale, controllare l'accuratezza e l'attendibilità dei dati contabili, promuovere l'efficienza operativa e vigilare sul rispetto delle politiche di gestione, nonché delle normative vigenti.

Pertanto, la valutazione dei presidi di controllo interno deve tener conto dei seguenti fattori relativamente a ciascuna Attività Sensibile:

- ✓ esistenza di un sistema di segregazione delle funzioni;
- ✓ esistenza di un sistema di deleghe;
- ✓ tracciabilità e verificabilità *ex post* delle attività eseguite;
- ✓ flusso periodico di *reporting* verso il *Management*;
- ✓ attività di supervisione continua per le valutazioni periodiche.

2.6.1 LIVELLI AUTORIZZATIVI, SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI, TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il sistema di controllo interno adottato da ESIM, così come statuito dal Codice Etico, da intendersi quale parte integrante del Modello, prevede che:

- ogni operazione della Società debba essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. A tal fine, tutte le azioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione, in particolare quelle relative alle aree sensibili e rilevanti ai sensi del Decreto, deve essere predisposto un adeguato supporto documentale o informatico al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

E ancora:

- ESIM, coerentemente alle dimensioni della propria realtà, attua un sistema di controlli interni orientato a verificare e guidare l'organizzazione della Società. In particolare, promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura del controllo che enfatizza l'importanza di adeguati presidi interni ai fini del miglioramento dell'efficienza e della salvaguardia delle attività svolte. In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, la Società adotta un sistema di procure e deleghe di poteri e funzioni, prevedendo in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

In particolare, con riferimento al processo di *Esecuzione dei Contratti*:

- è garantita la tracciabilità di ogni commessa (scheda di apertura della commessa; indicazione del responsabile della commessa; contratto; documentazione inerente l'acquisto dei materiali; piano di lavoro; stato di avanzamento dei lavori);

- il Direttore tecnico di cantiere, con la supervisione del Direttore tecnico aziendale, svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento;
- le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi;
- durante l'esecuzione del contratto il Direttore Tecnico di cantiere, con la supervisione del Direttore tecnico aziendale, provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

2.7 INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ogni referente dell'OdV individuato e formalmente nominato dal vertice, deve effettuare delle verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali interne ed eventualmente riferire all'OdV.

È, dunque, garantita l'istituzione e il funzionamento di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV e i vari referenti.

Inoltre, qualora si verificano circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all'applicazione del documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al referente dell'OdV o all'OdV medesimo, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ELETTRICA SOCIETÀ
IMPIANTI MERIDIONALI S.R.L.



PARTE SPECIALE
PROCESSO TRASVERSALE [3]
APPROVVIGIONAMENTO

3. REATI PRESUPPOSTO ASSOCIATI AL PROCESSO TRASVERSALE APPROVVIGIONAMENTO

3.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo trasversale di *Approvvigionamento* è caratterizzato da una serie di protocolli e procedure volti all'acquisto di materie prime, beni e servizi strumentali per garantire il corretto svolgimento dell'attività della Società.

In particolare, rientrano nel processo in esame le seguenti Attività Sensibili rispetto alla astratta commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto:

- (i) definizione del fabbisogno e dei requisiti delle forniture;
- (ii) ricevimento fatture passive e autorizzazione al pagamento;
- (iii) ricevimento, accettazione e verifica dei beni/prodotti/servizi;
- (iv) selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera;
- (v) trasmissione delle richieste di acquisto e esame delle offerte.

All'interno di queste macro-attività, a volte trasversalmente alle stesse, il processo prevede delle sub-attività (frequentemente svolte con alto livello di interazione con altre funzioni aziendali):

- o Pianificazione commerciale
- o Gestione degli ordinativi giornalieri
- o Gestione anagrafica fornitori
- o Gestione del processo di qualificazione dei fornitori
- o Valutazione delle candidature dei fornitori
- o Gestione rapporto con i fornitori
- o Verifica dell'idoneità professionale e tecnica dei fornitori
- o Gestione contrattualistica acquisti diretti dei materiali, anche all'estero
- o Negoziazione contratti e prezzi con i fornitori
- o Appalto e subappalto di opere e servizi
- o Valutazione tecnica delle offerte

Nel caso in cui i responsabili delle varie unità organizzative si trovino a dover gestire Attività Sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli standard di controllo generali
- b) dei principi di comportamento individuati nella presente Parte Speciale
- c) della documentazione organizzativa interna
- d) delle disposizioni di legge

È dovere dei responsabili delle varie unità organizzative segnalare tempestivamente all'OdV eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

3.2 ABBINAMENTO PROCESSO/ATTIVITÀ REATO

Il Processo di *Approvvigionamento* a seguito dell'attività di *Self Risk Assessment* compiuto da ESIM è correlato ai seguenti Reati Presupposto rilevanti in ambito 231:

Ambito 231	Reato	Attività sensibili
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25)	Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)	Definizione del fabbisogno e dei requisiti delle forniture Ricevimento fatture passive e autorizzazione al pagamento Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/prodotti/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Trasmissione delle richieste di acquisto e esame delle offerte
	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)	Definizione del fabbisogno e dei requisiti delle forniture Ricevimento fatture passive e autorizzazione al pagamento Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/prodotti/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Trasmissione delle richieste di acquisto e esame delle offerte
	Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.)	Definizione del fabbisogno e dei requisiti delle forniture Ricevimento fatture passive e autorizzazione al pagamento Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/prodotti/servizi Trasmissione delle richieste di acquisto e esame delle offerte
	Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quarter c.p.)	Definizione del fabbisogno e dei requisiti delle forniture Ricevimento fatture passive e autorizzazione al pagamento

		Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/prodotti/servizi Trasmissione delle richieste di acquisto e esame delle offerte
	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)	Definizione del fabbisogno e dei requisiti delle forniture Ricevimento fatture passive e autorizzazione al pagamento Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/prodotti/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Trasmissione delle richieste di acquisto e esame delle offerte
	Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)	Definizione del fabbisogno e dei requisiti delle forniture Ricevimento fatture passive e autorizzazione al pagamento Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/prodotti/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Trasmissione delle richieste di acquisto e esame delle offerte
	Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)	Definizione del fabbisogno e dei requisiti delle forniture Ricevimento fatture passive e autorizzazione al pagamento Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/prodotti/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Trasmissione delle richieste di acquisto e esame delle offerte
	Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)	Definizione del fabbisogno e dei requisiti delle forniture Ricevimento fatture passive e autorizzazione al pagamento Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/prodotti/servizi

		Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Trasmissione delle richieste di acquisto e esame delle offerte
	Peculato (Artt. 314 e 316 c.p.)	Definizione del fabbisogno e dei requisiti delle forniture Ricevimento fatture passive e autorizzazione al pagamento Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/prodotti/servizi Trasmissione delle richieste di acquisto e esame delle offerte
	Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)	Definizione del fabbisogno e dei requisiti delle forniture Ricevimento fatture passive e autorizzazione al pagamento Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/prodotti/servizi Trasmissione delle richieste di acquisto e esame delle offerte
Reati societari (Art. 25 ter)	False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)	Ricevimento fatture passive e autorizzazione al pagamento
	Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.)	Ricevimento fatture passive e autorizzazione al pagamento
	Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)	Ricevimento fatture passive e autorizzazione al pagamento
	Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)	Definizione del fabbisogno e dei requisiti delle forniture Ricevimento fatture passive e autorizzazione al pagamento Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/prodotti/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Trasmissione delle richieste di acquisto e esame delle offerte
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies)	Ricettazione (Art. 648 c.p.)	Definizione del fabbisogno e dei requisiti delle forniture Ricevimento fatture passive e autorizzazione al pagamento

		Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/prodotti/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Trasmissione delle richieste di acquisto e esame delle offerte
	Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)	Definizione del fabbisogno e dei requisiti delle forniture Ricevimento fatture passive e autorizzazione al pagamento Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/prodotti/servizi Trasmissione delle richieste di acquisto e esame delle offerte
	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)	Definizione del fabbisogno e dei requisiti delle forniture Ricevimento fatture passive e autorizzazione al pagamento Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/prodotti/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Trasmissione delle richieste di acquisto e esame delle offerte
	Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.)	Definizione del fabbisogno e dei requisiti delle forniture Ricevimento fatture passive e autorizzazione al pagamento Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/prodotti/servizi Trasmissione delle richieste di acquisto e esame delle offerte
Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies)	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. 74/2000)	Ricevimento fatture passive e autorizzazione al pagamento Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Trasmissione delle richieste di acquisto e esame delle offerte
	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 74/2000)	Ricevimento fatture passive e autorizzazione al pagamento

		Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/prodotti/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Trasmissione delle richieste di acquisto e esame delle offerte
	Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 74/2000)	Ricevimento fatture passive e autorizzazione al pagamento Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/prodotti/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Trasmissione delle richieste di acquisto e esame delle offerte
	Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs. 74/2000)	Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/prodotti/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Trasmissione delle richieste di acquisto e esame delle offerte
	Omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs. 74/2000)	Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/prodotti/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Trasmissione delle richieste di acquisto e esame delle offerte
	Indebita compensazione (Art. 10 quater D. Lgs. 74/2000)	Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/prodotti/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Trasmissione delle richieste di acquisto e esame delle offerte

3.3 CONDOTTE RILEVANTI DEI REATI ASSOCIATI AL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati è funzionale alla prevenzione degli stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie delittuose punibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati sopra richiamati.

3.3.1 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25)

3.3.1.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)

Il reato (c.d. corruzione propria) punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa⁹.

▪ CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)

Il reato (c.d. corruzione impropria) punisce il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

▪ CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER C.P.)

Il reato punisce l'ipotesi in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

▪ INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319 QUATER C.P.)

Il reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È altresì punito chi dà o promette denaro o altra utilità.

▪ CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

▪ PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 *ter* e nell'art. 320 c.p., in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro od altra utilità.

▪ ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Il reato punisce chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole è altresì punito.

▪ TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.)

Il reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319 *ter* c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un

⁹ Preme rilevare che, in virtù dell'art. 321 c.p., le pene stabilite per i reati di cui agli artt. 318, 319 e 319 *ter* c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro od altra utilità: per questo si parla di accordo corruttivo o *pactum sceleris* per descrivere il sinallagma che caratterizza la configurabilità di tali ipotesi di reato, a concorso necessario.

pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

▪ **PECULATO (ARTT. 314 E 316 C.P.)**

Il reato di peculato, ai sensi dell'art. 314, comma 1, c.p., punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

L'art. 316 c.p., inoltre, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

▪ **ABUSO D'UFFICIO (ART. 323 C.P.)**

Il reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

3.3.1.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Approvvigionamento

Il rischio di commissione dei predetti reati nel processo di *Approvvigionamento* può configurarsi allorquando si intrattengano relazioni con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

I soggetti coinvolti nelle aree di attività a rischio con riferimento a tali ipotesi di reato potrebbero incentivare i funzionari pubblici affinché compiano, omettano o ritardino atti del loro ufficio, ovvero compiano atti contrari ai loro doveri d'ufficio, tra cui, ad esempio: concedere autorizzazioni e/o concessioni pubbliche in assenza dei requisiti/presupposti richiesti; garantire il buon esito delle verifiche svolte, omettendo rilievi/eccezioni riscontrate; impiegare procedure più rapide o semplificate in violazione della normale e dovuta prassi d'ufficio. Infine, i soggetti coinvolti nelle aree di attività a rischio potrebbero provvedere alla creazione di fondi neri mediante la contabilizzazione di fatture relative all'acquisto di beni e servizi per importi superiori a quello reale o a fronte di operazioni inesistenti.

Come si è già avuto modo di argomentare nell'introduzione alla Parte Speciale, tali reati che, per la maggior parte sono reati propri, rilevano nel processo in esame allorquando con il soggetto attivo che assume la qualifica richiesta dalla norma concorra anche un soggetto che di tale qualifica è sprovvisto. In tal caso, il primo soggetto è detto "intraneo", mentre l'altro è denominato "estraneo". E dunque in questi casi potrà sussistere in capo all'ente una responsabilità da reato anche nell'ipotesi del cosiddetto concorso dell'estraneo nel reato "proprio". In particolare, la responsabilità in concorso – ai sensi dell'art. 110 c.p. – dell'estraneo può ricorrere laddove quest'ultimo concorra nel reato proprio del pubblico ufficiale o

dell'incaricato di pubblico servizio (es. abuso in atti d'ufficio). In tal caso, il soggetto "estraneo" risponderà in concorso del medesimo reato previsto a carico del soggetto qualificato ai sensi dell'art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti.

3.3.2 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

3.3.2.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

Il reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti, alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

▪ FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621 BIS C.C.)

La norma prevede una riduzione della pena, per tutti quei casi in cui, salvo che costituiscano più grave reato, i fatti di cui al precedente art. 2631 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e della dimensione della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

▪ IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Il reato di impedito controllo punisce gli amministratori che impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo (o di revisione) legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali (alle società di revisione), occultando documenti o con altri idonei artifici.

▪ CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)

Il reato è commesso dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

3.3.2.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Approvvigionamento

L'attività di acquisto di beni e servizi, i contatti con i vari fornitori, l'attività di scelta del fornitore e di redazione e stipula di accordi di fornitura potrebbero presentare profili di rischio per la commissione, anche a titolo di concorso con altre Funzioni, dei reati sopra descritti qualora, ad esempio, si ricevano, si utilizzino e successivamente si destinino alla vendita, beni provenienti da fornitori "graditi" o "vicini" al cliente, senza espletare le adeguate verifiche, al fine di ottenere indebiti vantaggi da transazioni future o

nel caso in cui si forniscano delle rappresentazioni non veritiere, in seno all'Attività Sensibile in esame, al fine di rappresentare fatti non rispondenti al vero.

3.3.3 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)

3.3.3.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Il reato di ricettazione è commesso da chi, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare: tali condotte devono essere tenute in modo consapevole, cioè con la rappresentazione della provenienza da un qualunque delitto. La ricettazione presuppone, dunque, che sia stato commesso un altro reato.

▪ RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.)

Il reato di riciclaggio punisce chi, al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato, pone in essere condotte di sostituzione o trasferimento di denaro o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero, sempre in relazione a tali beni, realizza altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

▪ IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C.P.)

Il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è commesso da chi, al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato, ovvero di concorso nei reati di ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

▪ AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER.1 C.P.)

Il reato di autoriciclaggio è commesso da chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre attività provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

3.3.3.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Approvvigionamento

Le aree di attività del processo di *Approvvigionamento* sono a rischio strumentale con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio.

L'attività di acquisto di beni e servizi da soggetti terzi potrebbe essere propedeutica, anche in concorso con altre Funzioni, alla commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, nel caso in cui, ad esempio: (i) non avendo svolto le verifiche sull'affidabilità del fornitore, si acquistino e si ricevano beni di provenienza illecita; (ii) nel caso in cui si creino provviste di denaro o di altra utilità da utilizzare in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative o, ancora (iii) nel caso in cui si decida di sottoscrivere accordi con fornitori al fine di trasferire utilità provenienti da delitto commesso dalla Società.

3.3.4 REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES)

3.3.4.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D.LGS. 74/2000)

Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

▪ DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS. 74/2000)

Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

▪ DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS. 74/2000)

L'art. 25 *quinqüesdecies*, comma 1 *bis*, del Decreto, prevede, quale Reato Presupposto, il delitto di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000, a condizione che i fatti siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

In particolare, l'art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette.

▪ **OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D.LGS. 74/2000)**

L'art. 25 *quinquiesdecies*, comma 1 *bis*, del Decreto, prevede, quale Reato Presupposto, il delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000, a condizione che i fatti siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

In particolare, l'art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È altresì punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

▪ **OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. 74/2000)**

Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

▪ **INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10 QUATER D.LGS. 74/2000)**

L'art. 25 *quinquiesdecies*, comma 1 *bis*, del Decreto, prevede, quale Reato Presupposto, il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10 *quater* del D. Lgs. n. 74/2000, a condizione che i fatti siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio

di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

In particolare, l'art. 10 *quater* del D. Lgs. n. 74/2000, punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

È altresì punito chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

3.3.4.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Approvvigionamento

La quantificazione dei costi, la verifica e l'approvazione dei costi, nonché l'attività di fatturazione finale potrebbe presentare profili di rischio di realizzazione, anche a titolo di concorso con altre Funzioni, qualora, ad esempio, vengano ridotti artificialmente gli *asset* per evitare procedure di riscossione coattiva; vengano conclusi contratti parzialmente o totalmente fittizi (con particolare riguardo ai contenuti, alla natura e/o all'entità delle operazioni sottostanti e delle prestazioni rese); vengano creati i presupposti per la successiva predisposizione di dichiarazioni fraudolente/infedeli e, di conseguenza, per evitare adempimenti (ad es. pagamento di imposte) a carico della Società o minimizzare l'impatto degli stessi.

Vi è da osservare che, i reati previsti dal comma 1 *bis* dell'art. 25 *quinqüiesdecies* del Decreto (*rectius*, i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione) non si ritengono astrattamente ipotizzabili, in quanto: da un lato, acquisti e vendite transfrontalieri sono presidiati da un'apposita procedura e, comunque, sono poco frequenti; dall'altro, il volume di affari corrente e previsionale della Società non è di entità tale da generare un debito IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

3.4 SOGGETTI E FUNZIONI COINVOLTE

Al processo di *Approvvigionamento* – in considerazione dell'ampiezza delle attività svolte – sono potenzialmente interessati molteplici funzioni/organi sociali anche non direttamente coinvolti nell'esecuzione delle attività tipiche dello stesso e ciò in ragione di quanto già espresso nella parte introduttiva della Parte Speciale. Le diverse funzioni/organi sociali difatti collaborano tra loro in modo trasversale al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi comuni nonché una maggiore flessibilità nella gestione dell'attività di lavoro:

- Presidente del CdA
- Ufficio Amministrazione e Controllo
- Ufficio Acquisti
- Collaboratore Acquisti
- Magazzino
- Ufficio Contabilità

- Collaboratore Amministrazione
- Ufficio Legale
- Direzione tecnica aziendale
- Direzione tecnica di cantiere

3.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO

3.5.1 CONDOTTE VIETATE

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative alle aree di rischio del processo di *Approvvigionamento* sono tenuti a osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico ex D. Lgs. 231/2001.

In particolare, rinviando al dato testuale di ciascuna fattispecie delittuosa già riportata nei precedenti paragrafi e dunque alla condotta che non deve essere tenuta per non incorrere nella realizzazione del Reato Presupposto, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che:

- possano integrare le condotte tipiche delle fattispecie di reato considerate rilevanti nell'ambito del processo in esame;
- sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o essere considerate tali.

3.5.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Presupposto rilevanti nel processo in esame, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta suddivisi per ciascuna categoria di reato.

- **PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione, individuati nei precedenti paragrafi e ritenuti rilevanti per ESIM, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili, sono tenuti ad adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale, in particolare in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con i membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

È necessario pertanto:

- far sì che i rapporti con la Pubblica Amministrazione vengano tenuti dai soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma della Società o in base a eventuali deleghe;

- evitare di trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- evitare di corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità europee e degli Stati esteri, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia d'affari coerentemente a quanto definito dalla Legge n. 190/2012;
- evitare di fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione di personale, stage, etc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati;
- evitare di accordare e corrispondere in favore di terzi individuati dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti;
- evitare di stipulare con soggetti terzi individuati dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio contratti fittizi o volutamente incongrui al fine di remunerare in via indiretta il medesimo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- evitare di accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- evitare di creare fondi neri per fini corruttivi mediante la registrazione di fatture relative all'acquisto di beni e servizi per importi superiori a quello reale o a fronte di operazioni inesistenti;
- assicurare che i rapporti con i funzionari pubblici siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e che tali rapporti avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
- evitare di intrattenere rapporti inerenti all'attività della Società con funzionari pubblici senza la presenza di almeno un'altra persona della Società stessa e senza garantire la tracciabilità degli incontri (nelle ipotesi eccezionali in cui non risulti possibile un incontro con funzionari pubblici da parte di almeno due Destinatari, deve prontamente informarsi l'OdV di ESIM);
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

▪ **REATI SOCIETARI**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari che possano avere rilevanza nel processo sensibile in esame, i Destinatari devono effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle

pubbliche autorità ed evitare di esporre nelle comunicazioni destinate alle Autorità di volta in volta interessate fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di ESIM.

In ragione di quanto appena esposto, è necessario che i soggetti coinvolti:

- mantengano una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ESIM;
 - garantiscano il regolare funzionamento e andamento della Società e degli organi sociali, agevolando e assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge, nonché favorendo la libera formazione e assunzione delle decisioni della stessa;
 - comunichino in forma scritta, al proprio responsabile e all'OdV, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali vengano a conoscenza.
- **RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e autoriciclaggio assumono rilievo nel processo di *Approvvigionamento* poiché implicano (o risultano comunque strumentali) il trasferimento attivo o passivo di beni, denaro od altre utilità che – qualora risultassero di provenienza illecita – comporterebbero, di fatto, un rischio.

Per tali ragioni è necessario che i soggetti coinvolti tengano sempre dei comportamenti che, non solo siano improntati alla correttezza, trasparenza e collaborazione nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ma anche che, nello specifico, possano trovare una adeguata giustificazione in relazione all'attività in concreto esercitata nell'ambito della funzione di appartenenza.

In particolare, è necessario che i Destinatari:

- si astengano dal ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- osservino tutte le norme di legge esistenti circa la circolazione del denaro contante;
- non pongano in essere comportamenti che possano ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezioni, da parte delle Autorità pubbliche;
- non sostituiscano o trasferiscano denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiano, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
- non intrattengano rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità

quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;

- si astengano dall'impiegare in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

▪ **REATI TRIBUTARI**

La rilevanza e diffusione delle attività a rischio rientranti nell'alveo dei reati tributari impone il rispetto di determinati principi di comportamento quale presupposto essenziale per il corretto svolgimento del proprio *business*.

Ed è per tale ragione che i Destinatari del Modello sono tenuti a mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione ed elaborazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione fiscale di ESIM.

Occorre, dunque, mantenere una condotta improntata al principio di segregazione dei ruoli, compiti e responsabilità e al rispetto dei poteri e delle deleghe attribuiti.

Per garantire il rispetto di tali principi è dunque necessario:

- conservare la documentazione a supporto delle registrazioni contabili e fiscali, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attività di controllo contabile e fiscale i documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organi di espletare le necessarie verifiche;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni/dichiarazioni previste dalla legge nei confronti dell'Autorità fiscale nazionale e delle Autorità di vigilanza;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con fornitori, consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- evitare di richiedere/attestare l'acquisto/ricevimento di forniture e/o servizi inesistenti;
- evitare di emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- comunicare in forma scritta, al proprio responsabile e all'OdV, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili e fiscali delle quali venissero a conoscenza;
- garantire l'esistenza di controlli specifici nella fase di redazione dell'inventario merci e sui criteri utilizzati per la classificazione dei prodotti.

3.6 PRESIDI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo interno, come definito dal documento “*CoSo Framework SCIGR*”, è il processo presidiato dal Consiglio di Amministrazione, dal *Management* e dagli altri membri della struttura aziendale, che si prefigge di fornire una ragionevole certezza in merito al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- (iv) efficacia ed efficienza delle attività operative (c.d. controllo di gestione);
- (v) affidabilità delle informazioni e del *reporting* economico/finanziario (c.d. controllo amministrativo-contabile);
- (vi) conformità alle leggi e ai regolamenti (*compliance*).

In altri termini, il controllo interno è l'insieme di tutte quelle procedure adottate per tutelare il patrimonio aziendale, controllare l'accuratezza e l'attendibilità dei dati contabili, promuovere l'efficienza operativa e vigilare sul rispetto delle politiche di gestione, nonché delle normative vigenti.

Pertanto, la valutazione dei presidi di controllo interno deve tener conto dei seguenti fattori relativamente a ciascuna Attività Sensibile:

- ✓ esistenza di un sistema di segregazione delle funzioni;
- ✓ esistenza di un sistema di deleghe;
- ✓ tracciabilità e verificabilità *ex post* delle attività eseguite;
- ✓ flusso periodico di *reporting* verso il *Management*;
- ✓ attività di supervisione continua per le valutazioni periodiche.

3.6.1 LIVELLI AUTORIZZATIVI, SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI, TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il sistema di controllo interno adottato da ESIM, così come statuito dal Codice Etico, da intendersi quale parte integrante del Modello, prevede che:

- ogni operazione della Società debba essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. A tal fine, tutte le azioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione, in particolare quelle relative alle aree sensibili e rilevanti ai sensi del Decreto, deve essere predisposto un adeguato supporto documentale o informatico al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

E ancora:

- ESIM, coerentemente alle dimensioni della propria realtà, attua un sistema di controlli interni orientato a verificare e guidare l'organizzazione della Società. In particolare, promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura del controllo che enfatizza l'importanza di adeguati presidi

interni ai fini del miglioramento dell'efficienza e della salvaguardia delle attività svolte. In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, la Società adotta un sistema di procure e deleghe di poteri e funzioni, prevedendo in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

In particolare, con riferimento al processo di *Approvvigionamento*:

- il Codice Etico sancisce che: “Nei rapporti con i *partner* e con le controparti contrattuali, tutti i Destinatari devono inoltre attenersi al rispetto dei principi espressi nel Codice Etico e, segnatamente, devono: instaurare rapporti solo con *partner* e controparti contrattuali che godano di una reputazione rispettabile, che siano impegnati solo in attività lecite e la cui cultura etica aziendale sia comparabile a quella di ESIM; selezionare *partner* in maniera trasparente, secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto esclusivamente della professionalità, competenza e affidabilità del fornitore, in relazione alla natura del bene o del servizio da ottenere; assicurare la trasparenza degli accordi e evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge; mantenere con i *partner* e con le controparti contrattuali rapporti trasparenti e collaborativi; segnalare tempestivamente al proprio superiore o all’OdV ogni comportamento del *partner* o della controparte contrattuale che appaia contrario ai principi contenuti nel Codice Etico”;
- l'organo amministrativo è deputato, in via esclusiva, ad autorizzare e vistare ogni pagamento effettuato dalla Società;
- il Responsabile Ufficio Acquisti, ricevute le richieste di approvvigionamento, provvede all'acquisto in base all'offerta più congrua nell'interesse dell'azienda;
- il Responsabile Ufficio Acquisti, alla luce delle previsioni effettuate e dell'andamento del mercato, definisce gli impegni di acquisto, dandone impulso all'Ufficio Contabilità;
- è attuata la separazione di funzioni tra chi autorizza la spesa, chi effettua le registrazioni contabili delle fatture passive, chi controlla la contabilità;
- è fissato un importo entro il quale l'ordine può essere effettuato senza la previa autorizzazione dell'organo amministrativo;
- l'Ufficio Acquisti si occupa della gestione degli approvvigionamenti, effettuando l'acquisto di beni e servizi;
- l'Ufficio Acquisti e il Collaboratore esamina la capacità industriale e finanziaria del fornitore, nonché verifica la sussistenza di specifici requisiti richiesti e, all'esito della verifica positiva, procede all'iscrizione nella lista dei fornitori accreditati;
- l'Ufficio Acquisti formalizza l'ordine caricandolo a sistema;
- l'addetto Magazzino è deputato a verificare la conformità dell'ordine mediante il confronto tra il documento d'ordine e il documento di trasporto;

- l'Ufficio Amministrazione e Controllo è deputato, previo controllo tra l'ordine effettuato e la relativa bolla, a effettuare i pagamenti delle fatture passive relative all'acquisto di beni/prodotti/servizi e registrare in contabilità le relative fatture;
- i pagamenti sono effettuati e contabilizzati, assieme alle relative fatture, sul gestionale in uso;
- le distinte di pagamento vengono archiviate mediante conservazione del documento cartaceo, nonché mediante archivio telematico.

3.7 INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ogni referente dell'OdV individuato e formalmente nominato dal vertice, deve effettuare delle verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali interne ed eventualmente riferire all'OdV.

È, dunque, garantita l'istituzione e il funzionamento di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV e i vari referenti.

Inoltre, qualora si verificano circostanze non espressamente regolate dal presente documento, che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all'applicazione del documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al referente dell'OdV o all'OdV medesimo, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ELETTRICA SOCIETÀ
IMPIANTI MERIDIONALI S.R.L.



PARTE SPECIALE
PROCESSO TRASVERSALE [4]
AMMINISTRATIVO

4. REATI PRESUPPOSTO ASSOCIATI AL PROCESSO TRASVERSALE AMMINISTRATIVO

4.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo trasversale *Amministrativo* è caratterizzato da una serie di protocolli e procedure volti alla gestione e al controllo delle attività amministrative della Società.

In particolare, rientrano nel processo in esame le seguenti Attività Sensibili rispetto alla astratta commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto:

- (i) le comunicazioni sociali previste dalla legge per la predisposizione del bilancio d'esercizio;
- (ii) la gestione dei rapporti con soggetti pubblici;
- (iii) la gestione dei finanziamenti pubblici;
- (iv) la gestione degli adempimenti fiscali;
- (v) la gestione della fatturazione attiva e passiva e la relativa contabilizzazione
- (vi) la gestione delle autorizzazioni amministrative.

All'interno di queste macro-attività, a volte trasversalmente alle stesse, il processo prevede delle sub-attività (frequentemente svolte con alto livello di interazione con altre funzioni aziendali):

- esame del contenuto delle dichiarazioni/attestazioni di legge presentate a corredo dei corrispondenti documenti contabili
- rilascio dell'attestazione relativa al bilancio d'esercizio annuale
- valutazione dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione delle regole e delle procedure amministrativo-contabili
- supervisione dei risultati delle attività relative alle modalità con cui è svolta l'attività di gestione e controllo del processo di predisposizione dei documenti contabili
- predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere amministrativo/finanziario
- verifica della corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché l'idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società
- controllo della corretta operatività dei sistemi IT
- adozione di misure di sicurezza atte a salvaguardare la sicurezza e l'integrità di dati e programmi
- gestione del rapporto con i responsabili delle varie unità organizzative
- predisposizione della documentazione da destinare a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, sovvenzioni, mutui agevolati o finanziamenti agevolati
- interlocuzione e gestione dei rapporti con i soggetti terzi, P.A., ai quali sono destinati i documenti prodotti e approvati
- destinazione delle somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di

erogazioni, contributi o finanziamenti agli scopi per i quali erano stati richiesti;

- o predisposizione delle dichiarazioni IVA e liquidazioni IVA
- o gestione di ogni adempimento fiscale

Nel caso in cui i responsabili delle varie unità organizzative si trovino a dover gestire Attività Sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli standard di controllo generali
- b) dei principi di comportamento individuati nella presente Parte Speciale
- c) della documentazione organizzativa interna
- d) delle disposizioni di legge

È dovere dei responsabili delle varie unità organizzative segnalare tempestivamente all'OdV eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4.2 ABBINAMENTO PROCESSO/ATTIVITÀ REATO

Il Processo *Amministrativo* a seguito dell'attività di *Self Risk Assessment* compiuto da ESIM è correlato ai seguenti Reati Presupposto rilevanti in ambito 231:

Ambito 231	Reato	Attività sensibili
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24)	Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316 bis c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione dei finanziamenti pubblici Gestione della fatturazione attiva e passiva e la relativa contabilizzazione Gestione delle autorizzazioni amministrative
	Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316 ter c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione dei finanziamenti pubblici Gestione delle autorizzazioni amministrative
	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione dei finanziamenti pubblici
	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione dei finanziamenti pubblici Gestione delle autorizzazioni amministrative
	Frode informatica (Art. 640 ter c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione dei finanziamenti pubblici Gestione della fatturazione attiva e passiva e la relativa contabilizzazione Gestione delle autorizzazioni amministrative
	Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione dei finanziamenti pubblici

		Gestione delle autorizzazioni amministrative
Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter)	Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)	Gestione degli adempimenti fiscali Gestione delle autorizzazioni amministrative
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25)	Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione dei finanziamenti pubblici Gestione delle autorizzazioni amministrative
	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione dei finanziamenti pubblici Gestione delle autorizzazioni amministrative
	Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione dei finanziamenti pubblici Gestione delle autorizzazioni amministrative
	Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione dei finanziamenti pubblici Gestione delle autorizzazioni amministrative
	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione delle autorizzazioni amministrative
	Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)	Gestione dei finanziamenti pubblici Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione delle autorizzazioni amministrative
	Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione dei finanziamenti pubblici Gestione delle autorizzazioni amministrative
	Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione dei finanziamenti pubblici Gestione delle autorizzazioni amministrative
	Peculato (Artt. 314 e 316 c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione dei finanziamenti pubblici Gestione delle autorizzazioni amministrative
	Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)	Gestione dei finanziamenti pubblici Gestione delle autorizzazioni amministrative
Reati societari (Art. 25 ter)	False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)	Comunicazioni sociali previste dalla legge per la predisposizione del bilancio d'esercizio Gestione degli adempimenti fiscali Gestione della fatturazione attiva e passiva e la relativa contabilizzazione
	Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.)	Comunicazioni sociali previste dalla legge per la predisposizione del bilancio d'esercizio
	Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)	Gestione degli adempimenti fiscali

	Indebita restituzione di conferimenti (Art. 2626 c.c.)	Comunicazioni sociali previste dalla legge per la predisposizione del bilancio d'esercizio Gestione degli adempimenti fiscali
	Illegale ripartizione di utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.)	Comunicazioni sociali previste dalla legge per la predisposizione del bilancio d'esercizio Gestione degli adempimenti fiscali
	Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)	Comunicazioni sociali previste dalla legge per la predisposizione del bilancio d'esercizio Gestione degli adempimenti fiscali
	Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)	Comunicazioni sociali previste dalla legge per la predisposizione del bilancio d'esercizio Gestione degli adempimenti fiscali
	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)	Comunicazioni sociali previste dalla legge per la predisposizione del bilancio d'esercizio Gestione degli adempimenti fiscali
	Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione dei finanziamenti pubblici Gestione degli adempimenti fiscali Gestione delle autorizzazioni amministrative
	Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis c.c.)	Gestione dei finanziamenti pubblici Gestione delle autorizzazioni amministrative
	Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)	Comunicazioni sociali previste dalla legge per la predisposizione del bilancio d'esercizio Gestione degli adempimenti fiscali
	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)	Comunicazioni sociali previste dalla legge per la predisposizione del bilancio d'esercizio Gestione dei rapporti con soggetti pubblici
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies)	Ricettazione (Art. 648 c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione dei finanziamenti pubblici Gestione delle autorizzazioni amministrative
	Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione dei finanziamenti pubblici Gestione delle autorizzazioni amministrative
	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione dei finanziamenti pubblici Gestione delle autorizzazioni amministrative
	Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione dei finanziamenti pubblici Gestione degli adempimenti fiscali Gestione delle autorizzazioni amministrative

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 octies.1)	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 ter c.p.)	Gestione della fatturazione attiva e passiva e la relativa contabilizzazione
	Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (Art. 640 ter c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione dei finanziamenti pubblici Gestione della fatturazione attiva e passiva e la relativa contabilizzazione
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies)	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.)	Gestione dei finanziamenti pubblici Gestione dei rapporti con soggetti pubblici
Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies)	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. 74/2000)	Comunicazioni sociali previste dalla legge per la predisposizione del bilancio d'esercizio Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione degli adempimenti fiscali Gestione della fatturazione attiva e passiva e la relativa contabilizzazione Gestione delle autorizzazioni amministrative
	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 74/2000)	Comunicazioni sociali previste dalla legge per la predisposizione del bilancio d'esercizio Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione degli adempimenti fiscali Gestione della fatturazione attiva e passiva e la relativa contabilizzazione Gestione delle autorizzazioni amministrative
	Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs. 74/2000)	Comunicazioni sociali previste dalla legge per la predisposizione del bilancio d'esercizio Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione degli adempimenti fiscali Gestione della fatturazione attiva e passiva e la relativa contabilizzazione Gestione delle autorizzazioni amministrative
	Omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs. 74/2000)	Comunicazioni sociali previste dalla legge per la predisposizione del bilancio d'esercizio Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione degli adempimenti fiscali Gestione della fatturazione attiva e passiva e la relativa contabilizzazione

		Gestione delle autorizzazioni amministrative
	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 74/2000)	Comunicazioni sociali previste dalla legge per la predisposizione del bilancio d'esercizio Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione degli adempimenti fiscali Gestione della fatturazione attiva e passiva e la relativa contabilizzazione Gestione delle autorizzazioni amministrative
	Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 74/2000)	Comunicazioni sociali previste dalla legge per la predisposizione del bilancio d'esercizio Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione degli adempimenti fiscali Gestione della fatturazione attiva e passiva e la relativa contabilizzazione Gestione delle autorizzazioni amministrative
	Indebita compensazione (Art. 10 quater D. Lgs. 74/2000)	Comunicazioni sociali previste dalla legge per la predisposizione del bilancio d'esercizio Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione degli adempimenti fiscali Gestione della fatturazione attiva e passiva e la relativa contabilizzazione Gestione delle autorizzazioni amministrative
	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. 74/2000)	Gestione degli adempimenti fiscali

4.3 CONDOTTE RILEVANTI DEI REATI ASSOCIATI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati è funzionale alla prevenzione degli stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie delittuose punibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati sopra richiamati:

4.3.1 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24)

4.3.1.1 Le condotte vietate dalla legge

- **MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316 BIS C.P.)**

Il reato di malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico punisce chiunque, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

▪ **INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316 TER C.P.)**

Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (comunque denominate) da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee punisce colui che, salvo che il fatto integri gli estremi del reato di truffa, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

▪ **TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE (ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.)**

Il reato di truffa punisce la condotta di chiunque attraverso l'utilizzo di artifici e raggiri induce taluno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

L'ipotesi di truffa che rileva nel processo in esame è quella consumata a danno dello Stato o di un altro ente pubblico di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p.

▪ **TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)**

Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche punisce chiunque commette i fatti previsti dall'art. 640 c.p. relativamente a contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

▪ **FRODE INFORMATICA (ART. 640 TER C.P.)**

Il reato di frode informatica punisce chiunque procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.

▪ **FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)**

Il reato di frode nelle pubbliche forniture punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p., ossia gli obblighi derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

4.3.1.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo Amministrativo

Nel processo *Amministrativo* sono gestite attività *core* di ESIM con elevato impatto sull'integrità del patrimonio aziendale che i reati appena descritti intendono tutelare.

Da un lato, al fine di far acquisire un indebito vantaggio alla Società, anche in concorso con altre Funzioni di ESIM e nell'ambito di altri processi trasversali, i Destinatari del Modello potrebbero, ad esempio, ottenere autorizzazioni e/o concessioni pubbliche in assenza dei requisiti/presupposti richiesti nelle fasi di presentazione della domanda di finanziamento agevolato, così come di attuazione del progetto, relativa rendicontazione e collaudo e di eventuali ispezioni. Potrebbero, altresì, impiegare i fondi pubblici per finalità differenti da quelle effettivamente previste.

Ancora, il reato di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee potrebbe essere commesso per procurare alla Società un ingiusto profitto, causando un danno patrimoniale allo Stato o all'ente pubblico o enti e/o organizzazioni dell'Unione Europea, mediante la formazione di documenti non veri o la tenuta di una condotta ingannevole (ad es., corrispettivo per i beni/servizi prestati superiore ai prezzi di mercato o prestazioni rendicontate non fornite o in misura maggiore di quelle fornite).

Nella gestione dei sistemi informatici, potrebbe essere alterato il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero i Destinatari del Modello potrebbero intervenire, senza diritto, su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, determinando un ingiusto vantaggio per la Società e un danno per lo Stato od un altro ente pubblico.

Infine, per ciò che attiene la configurabilità del reato di frode nelle pubbliche forniture, la condotta illecita, potrebbe essere integrata da qualsiasi esecuzione sleale del contratto, anche in assenza di specifici comportamenti ingannatori.

4.3.2 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)

4.3.2.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

Il reato è commesso quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; è punito, per ciò solo, colui che promuove o costituisce o organizza l'associazione, nonché colui che partecipa alla stessa.

La pena è aumentata se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 601 *bis* e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 *bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D. Lgs. n. 286/1998, nonché agli artt. 22, commi 3 e 4, e 22 *bis*, comma 1, della Legge n. 91/1999.

La pena è aumentata altresì se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater*.1, 600 *quinqies*, 609 *bis*, quando il fatto è commesso in danno di un

minore di anni diciotto, 609 *quater*, 609 *quinqies*, 609 *octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 *undecies*.

4.3.2.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo Amministrativo

Con riferimento ai reati associativi, l'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione allo scopo di commettere più delitti; anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma appare condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Infatti, prima ancora di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, la norma ne subordina la punibilità al momento in cui "tre o più persone" si siano effettivamente associate per commettere più delitti.

Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza, quindi, per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del *pactum sceleris*. Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

Ciò posto, le finalità statutarie della Società prevedono lo svolgimento di attività che, astrattamente, potrebbero essere connesse alla commissione del reato di associazione per delinquere.

In particolare, l'esistenza di un'associazione che persegue un programma criminoso potrebbe essere desunta dalla semplice commissione di determinati reati-fine e dal coinvolgimento di molteplici funzioni nel processo aziendale in cui hanno avuto origine i reati stessi.

Una volta appurato che i soggetti coinvolti nel processo aziendale sono almeno tre e che operano all'interno di una struttura aziendale, avvalendosi dei suoi mezzi e nel contesto di rapporti continuativi, gerarchici e con separazione di ruoli, potrebbe contestarsi l'esistenza di un'associazione per delinquere.

4.3.3 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25)

4.3.3.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)

Il reato (c.d. corruzione propria) punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa¹⁰.

▪ CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)

¹⁰ Preme rilevare che, in virtù dell'art. 321 c.p., le pene stabilite per i reati di cui agli artt. 318, 319, 319 ter c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro od altra utilità: per questo si parla di accordo corruttivo o *pactum sceleris* per descrivere il sinallagma che caratterizza la configurabilità di tali ipotesi di reato, a concorso necessario.

Il reato (c.d. corruzione impropria) punisce il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

▪ **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER C.P.)**

Il reato punisce l'ipotesi in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

▪ **INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319 QUATER C.P.)**

Il reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È altresì punito chi dà o promette denaro o altra utilità.

▪ **CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)**

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

▪ **PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)**

Le pene stabilite per il corrotto con riferimento ai reati di corruzione, anche in atti giudiziari, si applicano anche al privato che abbia dato o promesso al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

▪ **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)**

Il reato di istigazione alla corruzione è commesso da qualunque soggetto che offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di pubblico servizio, al fine dell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero, al fine di omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o fare un atto contrario ai suoi doveri.

▪ **TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.)**

Il reato di traffico di influenze illecite è compiuto da chi fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319 *ter* c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 *bis* c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 *bis* c.p., ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

▪ **PECULATO (ARTT. 314 E 316 C.P.)**

Il reato di peculato, ai sensi dell'art. 314, comma 1, c.p., punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile, se ne appropria.

L'art. 316 c.p., inoltre, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

▪ **ABUSO D'UFFICIO (ART. 323 C.P.)**

Il reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

4.3.3.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo Amministrativo

Il rischio di commissione dei predetti reati nel processo *Amministrativo* può configurarsi allorquando si intrattengano relazioni con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

I soggetti coinvolti nelle aree di attività a rischio con riferimento a tali ipotesi di reato potrebbero incentivare i funzionari pubblici affinché compiano, omettano o ritardino atti del loro ufficio, ovvero compiano atti contrari ai loro doveri d'ufficio, tra cui, ad esempio: concedere autorizzazioni e/o concessioni pubbliche in assenza dei requisiti/presupposti richiesti; garantire il buon esito delle verifiche svolte, omettendo rilievi/eccezioni riscontrate; impiegare procedure più rapide o semplificate in violazione della normale e dovuta prassi d'ufficio.

Come si è già avuto modo di argomentare nell'introduzione alla Parte Speciale, tali reati che, per la maggior parte sono reati propri, rilevano nel processo in esame allorquando con il soggetto attivo che assume la qualifica richiesta dalla norma concorra anche un soggetto che di tale qualifica è sprovvisto.

In tal caso, il primo soggetto è detto "intraneo", mentre l'altro è denominato "estraneo". E, dunque, in questi casi potrà sussistere in capo all'ente una responsabilità da reato anche nell'ipotesi del cosiddetto concorso dell'estraneo nel reato "proprio". In particolare, la responsabilità in concorso – ai sensi dell'art. 110 c.p. – dell'estraneo può ricorrere laddove quest'ultimo concorra nel reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (es. abuso in atti d'ufficio). In tal caso, il soggetto "estraneo" risponderà in concorso del medesimo reato previsto a carico del soggetto qualificato ai sensi dell'art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti.

4.3.4 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

4.3.4.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ **FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)**

Il reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti, alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,

nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

▪ **FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621 BIS C.C.)**

La norma prevede una riduzione della pena, per tutti quei casi in cui, salvo che costituiscano più grave reato, i fatti di cui al precedente art. 2631 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e della dimensione della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

▪ **IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)**

Il reato di impedito controllo punisce gli amministratori che impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo (o di revisione) legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali (alle società di revisione), occultando documenti o con altri idonei artifici.

▪ **INDEBITA RESTITUZIONE DI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)**

Il reato di indebita restituzione di conferimenti punisce gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

▪ **ILLEGALE RIPARTIZIONE DI UTILI E RISERVE (ART. 2627 C.C.)**

Il reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve è di tipo contravvenzionale e punisce la condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

▪ **OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)**

Il reato punisce gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

▪ **FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)**

Il reato punisce gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

▪ **INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)**

Il reato punisce i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

▪ **CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)**

Il reato è commesso dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

▪ **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 BIS C.C.)**

Il reato è commesso da chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, purché l'offerta o la promessa non sia accettata.

Le pene previste si applicano anche agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

▪ **ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)**

Il reato di illecita influenza sull'assemblea punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

▪ **OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638, COMMI 1 E 2, C.C.)**

Il reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette Autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono altresì puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle

Autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

4.3.4.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo Amministrativo

Tutte le attività del processo *Amministrativo*, impattando sulla predisposizione delle scritture contabili, e sulla gestione della documentazione necessaria per l'operatività della Società potrebbero presentare profili di rischio per la commissione, anche a titolo di concorso con altre Funzioni, del reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, qualora si determinino ad alterare dette scritture al fine di ottenere illecitamente un interesse o un vantaggio; o nel caso in cui si contabilizzino documenti (es. fatture attive, passive o note rettificative) parzialmente o totalmente fittizi, anche in accordo con i fornitori, e si espongano in bilancio fatti materiali rilevanti non veritieri, ovvero si omettano fatti materiali rilevanti; o nel caso in cui si determinino poste valutative (es. accantonamento a fondi) volutamente non coerenti con la reale situazione economica, patrimoniale e si espongano in bilancio fatti materiali rilevanti non veritieri, ovvero si omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. Ancora, nel caso di restituzioni dei conferimenti ai soci (o liberazione dall'obbligo di eseguirli) da parte degli amministratori della Società; ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

4.3.5 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)

4.3.5.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Il reato di ricettazione è commesso da chi, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare: tali condotte devono essere tenute in modo consapevole, cioè con la rappresentazione della provenienza da un qualunque delitto. La ricettazione presuppone, dunque, che sia stato commesso un altro reato.

▪ RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.)

Il reato di riciclaggio punisce chi, al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato, pone in essere condotte di sostituzione o trasferimento di denaro o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero, sempre in relazione a tali beni, realizza altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

▪ IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C.P.)

Il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è commesso da chi, al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato, ovvero di concorso nei reati di ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

▪ **AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER.1 C.P.)**

Il reato di autoriciclaggio è commesso da chi avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre attività provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

4.3.5.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo Amministrativo

Le aree di attività del processo *Amministrativo* sono a rischio strumentale con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio.

In particolare, la rilevanza di questi reati è strettamente correlata all'attività di gestione e controllo delle risorse finanziarie che potrebbe essere propedeutica, anche in concorso con altre Funzioni, alla commissione dei reati di cui sopra, nel caso in cui, ad esempio, vengano alterate delle scritture o venga omesso un controllo o una correzione sulle stesse al solo fine di trasferire e/o occultare mezzi finanziari o altre utilità provenienti da attività illecite. Si pensi, ancora, alla contabilizzazione di fatture passive parzialmente o totalmente fittizie ed eventuale successivo storno, parziale o totale, attraverso il ricevimento di note rettificative, in accordo con i fornitori, al fine di ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa.

4.3.6 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25 OCTIES.1)

4.3.6.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ **INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493 TER C.P.)**

Il reato è commesso da chiunque utilizzi indebitamente, non essendone il titolare, carte di credito o di pagamento, o qualsiasi documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, al fine di trarre profitto per sé o per altri. La fattispecie in esame si verifica anche nei casi in cui, chiunque, falsifichi o alteri gli strumenti o i documenti di cui sopra, o possieda, ceda o acquisisca tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi, sempre al fine di trarne un profitto per sé o per altri.

▪ **FRODE INFORMATICA AGGRAVATA DALLA REALIZZAZIONE DI UN TRASFERIMENTO DI DENARO, DI VALORE MONETARIO O DI VALUTA VIRTUALE (ART. 640 TER C.P.)**

L'art. 640 *ter*, comma 2, c.p. punisce il soggetto che, realizzando una delle condotte descritte al comma 1 (alterazione/intervento senza diritto), produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, anche con abuso delle qualità di operatore del sistema.

4.3.6.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo Amministrativo

Le aree di attività del processo *Amministrativo* sono a rischio strumentale con riferimento ai reati di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

In particolare, la rilevanza di questi reati è strettamente correlata all'attività di gestione e controllo delle risorse finanziarie che potrebbe essere propedeutica, anche in concorso con altre Funzioni, alla commissione dei reati di cui sopra, laddove, ad esempio, si ottengano profitti e/o indebiti vantaggi derivanti dall'alterazione, falsificazione e/o indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Ancora, quando siano effettuati acquisti di beni e servizi, con utilizzo da parte di un soggetto non titolato, di mezzi di pagamento ottenuti in modo fraudolento, senza sostenere un esborso finanziario.

4.3.7 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)

4.3.7.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377 BIS C.P.)

Il reato è commesso da chiunque facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o dell'offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla Autorità Giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

4.3.7.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo Amministrativo

La finalità della norma di cui all'art. 377 *bis* c.p. è la tutela della corretta attuazione del procedimento probatorio attraverso la formazione di un materiale conoscitivo non inquinato da comportamenti provenienti dall'esterno.

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisce la facoltà di non rispondere: l'indagato o l'imputato; l'indagato o l'imputato di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone); nonché quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti) cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

Il soggetto attivo è un soggetto aziendale che, attraverso le condotte tipiche descritte, induce il soggetto passivo ad avvalersi della facoltà di non rispondere o a dichiarare il falso nell'interesse o a vantaggio della società.

La gestione dei rapporti con gli enti pubblici può presentare profili di rischio in relazione alla commissione, anche in concorso con altre Funzioni, del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, ad esempio, creando provviste di denaro occulte da utilizzare per indurre persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria a

rendere dichiarazioni non veritiere ovvero ad avvalersi della facoltà di non rispondere o a non testimoniare.

4.3.8 REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES)

4.3.8.1 Le condotte vietate dalla legge

- **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D. LGS. 74/2000)**

Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D. LGS. 74/2000)**

Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS. 74/2000)**

L'art. 25 *quinquiesdecies*, comma 1 *bis*, del Decreto, prevede, quale Reato Presupposto, il delitto di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000, a condizione che i fatti siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

In particolare, l'art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette.

▪ **OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D.LGS. 74/2000)**

L'art. 25 *quinquiesdecies*, comma 1 *bis*, del Decreto, prevede, quale Reato Presupposto, il delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000, a condizione che i fatti siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

In particolare, l'art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È altresì punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

▪ **EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D.LGS. 74/2000)**

Il reato punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

▪ **OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. 74/2000)**

Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti

di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

▪ **INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10 QUATER D.LGS. 74/2000)**

L'art. 25 *quinqüiesdecies*, comma 1 *bis*, del Decreto, prevede, quale Reato Presupposto, il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10 *quater* del D. Lgs. n. 74/2000, a condizione che i fatti siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

In particolare, l'art. 10 *quater* del D. Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

È altresì punito chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

▪ **SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D.LGS. 74/2000)**

Il reato è commesso da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ai cinquantamila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È altresì punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a cinquantamila euro.

4.3.8.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo Amministrativo

Il processo *Amministrativo*, stante la stretta correlazione con la redazione delle scritture contabili, con la predisposizione dei bilanci e con le comunicazioni agli enti della documentazione necessaria e richiesta *ex lege* per il controllo della corretta gestione contabile, fiscale e finanziaria da parte dello Stato, anche al fine del pagamento delle imposte, potrebbe presentare profili di rischio di realizzazione, anche a titolo di concorso con altre Funzioni e/o società terze, dei reati in commento, provvedendo, ad esempio, ad occultare o a distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione al fine di evitare il pagamento di imposte a carico della Società o minimizzare l'importo delle stesse; a ridurre artificiosamente gli *asset* aziendali per evitare procedure di riscossione coattiva; a concludere contratti parzialmente o totalmente fittizi (con particolare riguardo ai contenuti, alla natura e/o all'entità delle operazioni sottostanti e delle prestazioni rese).

Vi è da osservare che, i reati previsti dal comma 1 *bis* dell'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto (*rectius*, i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione) non si ritengono astrattamente ipotizzabili, in quanto: da un lato, acquisti e vendite transfrontalieri sono presidiati da un'apposita procedura e, comunque, sono poco frequenti; dall'altro, il volume di affari corrente e previsionale della Società non è di entità tale da generare un debito IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

4.4 SOGGETTI E FUNZIONI COINVOLTE

Al processo *Amministrativo* – in considerazione dell'ampiezza delle attività svolte – sono potenzialmente interessati molteplici funzioni/organi sociali anche non direttamente coinvolte nell'esecuzione delle attività tipiche dello stesso e ciò in ragione di quanto già espresso nella parte introduttiva della Parte Speciale. Le diverse funzioni/organi sociali difatti collaborano tra loro in modo trasversale al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi comuni nonché una maggiore flessibilità nella gestione dell'attività di lavoro:

- Presidente del CdA
- Collegio Sindacale
- Ufficio Amministrazione e Controllo
- Ufficio Contabilità
- Ufficio Acquisti
- Ufficio Legale

4.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO

4.5.1 CONDOTTE VIETATE

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative alle aree di rischio del processo *Amministrativo* sono tenuti a osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico *ex* D. Lgs. 231/2001.

In particolare, rinviando al dato testuale di ciascuna fattispecie delittuosa già riportata nei precedenti paragrafi e dunque alla condotta che non deve essere tenuta per non incorrere nella realizzazione del Reato Presupposto, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che:

- possano integrare le condotte tipiche delle fattispecie di reato considerate rilevanti nell'ambito del processo in esame;
- sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o essere considerate tali.

4.5.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Presupposto rilevanti nel processo in esame, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta suddivisi per ciascuna categoria di reato.

- **INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE**

I Destinatari del Modello devono tenere condotte in linea con gli scopi previsti dalla normativa ed evitare qualsiasi comportamento che miri in modo contrario alle leggi a violare la correttezza nella gestione dei rapporti con i soggetti pubblici, dei finanziamenti pubblici, degli adempimenti fiscali e del processo di fatturazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari del Modello devono:

- far sì che i rapporti con la Pubblica Amministrazione vengano tenuti dai soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma della Società o in base a eventuali deleghe;
- effettuare gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando, e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- assicurare che tutti i documenti (raccolti e prodotti), che devono essere trasmessi alla Pubblica Amministrazione, siano verificati in termini di correttezza, completezza e veridicità da parte di un soggetto diverso da chi ha eseguito l'attività stessa;
- garantire, nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (consulenti, periti, tecnici, etc.), che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e, in riferimento a questi, la scelta sia motivata;
- garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

- **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

Il Codice Etico stabilisce che, nello svolgimento delle proprie funzioni, ciascun Destinatario debba tenere una condotta ispirata alla trasparenza e all'integrità morale (tenuto conto dei vari contesti sociali, economici, politici e culturali di riferimento) e, in particolare, ai valori di onestà, correttezza e buona fede, contribuendo, così, all'efficacia del sistema di controllo interno, a tutela del valore della Società.

Pertanto, nel rispetto dei principi comportamentali di cui la Società è portatrice, i Destinatari del Modello hanno l'obbligo di:

- verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti;
 - verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e delle controparti contrattuali;
 - verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con i terzi siano completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
 - verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
 - espletare i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi (tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie);
 - effettuare le opportune verifiche sulla tesoreria;
 - identificare la funzione aziendale responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità.
- **PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione, individuati nei precedenti paragrafi e ritenuti rilevanti per ESIM, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili, sono tenuti ad adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale, in particolare in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con i membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

È necessario pertanto:

- far sì che i rapporti con la Pubblica Amministrazione vengano tenuti dai soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma della Società o in base a eventuali deleghe;
- evitare di trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- evitare di corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità europee e degli Stati esteri, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia d'affari coerentemente a quanto definiti dalla Legge n. 190/2012;

- evitare di fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione di personale, stage, etc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati;
- evitare di accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

▪ **REATI SOCIETARI**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari che possano avere rilevanza nel processo sensibile in esame, i Destinatari devono effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle pubbliche Autorità ed evitare di esporre nella comunicazioni destinate alle Autorità di volta in volta interessate fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di ESIM.

In ragione di quanto appena esposto, è necessario che i soggetti coinvolti:

- mantengano una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ESIM;
- garantiscano il regolare funzionamento e andamento della Società e dei Soggetti Apicali, agevolando e assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge, nonché favorendo la libera formazione e assunzione delle decisioni della stessa;
- comunichino in forma scritta, al proprio responsabile e all'OdV, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali vengano a conoscenza.

▪ **RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e autoriciclaggio assumono rilievo nel processo *Amministrativo* poiché implicano (o risultano comunque strumentali) il trasferimento attivo o passivo di beni, denaro od altre utilità che – qualora risultassero di provenienza illecita – comporterebbero, di fatto, un rischio.

Per tali ragioni è necessario che i soggetti coinvolti tengano sempre dei comportamenti che, non solo siano improntati alla correttezza, trasparenza e collaborazione nel rispetto delle norme di legge e delle

procedure aziendali interne, ma che, nello specifico, possano trovare un'adeguata giustificazione in relazione all'attività in concreto esercitata nell'ambito della funzione di appartenenza.

In particolare, è necessario che i Destinatari:

- evitino di ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- non violino le norme di legge esistenti circa la circolazione del denaro contante;
- non pongano in essere comportamenti che possano ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezioni, da parte delle Autorità pubbliche ;
- non sostituiscano o trasferiscano denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiano, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
- non intrattengano rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- si astengano dall'impiegare in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

▪ **DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**

Ai soggetti eventualmente coinvolti nelle attività potenzialmente sensibili ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate o che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso;
- alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

▪ **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

Per le attività potenzialmente sensibili al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria dovranno essere osservati dai soggetti eventualmente coinvolti come testi, nell'ambito di un procedimento penale a carico della Società, tutti i comportamenti etici disciplinati all'interno del Codice Etico di ESIM.

Inoltre, è necessario che i Destinatari rispettino le seguenti disposizioni:

- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione e a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente all'attività lavorativa prestata in ESIM, sono tenuti a esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'OdV di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo), che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, ai Destinatari del Modello non è consentito accettare denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti eventualmente incaricati dalla Società medesima;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, è vietata ogni forma di condizionamento che induca il Destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'OdV di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da non rendere all'Autorità Giudiziaria.

▪ REATI TRIBUTARI

La rilevanza e la diffusione delle attività a rischio rientranti nell'alveo dei reati tributari impone il rispetto di determinati principi di comportamento quale presupposto essenziale per il corretto svolgimento del proprio *business*.

Per tale ragione i Destinatari del Modello devono mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione ed elaborazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione fiscale di ESIM. Occorre, dunque, mantenere una condotta improntata al principio di segregazione dei ruoli, compiti e responsabilità ed al rispetto dei poteri e delle deleghe attribuiti.

Per garantire il rispetto di tali principi è necessario:

- conservare la documentazione a supporto delle registrazioni contabili e fiscali, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attività di controllo contabile e fiscale i documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organi di espletare le necessarie verifiche;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni/dichiarazioni previste dalla legge nei confronti dell'Autorità fiscale nazionale e delle Autorità di vigilanza;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con fornitori, consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- evitare di richiedere/attestare l'acquisto/ricevimento di forniture e/o servizi inesistenti;
- evitare di emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- comunicare in forma scritta, al proprio responsabile e all'OdV, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili e fiscali delle quali venissero a conoscenza;
- garantire l'esistenza di controlli specifici nella fase di redazione dell'inventario merci e sui criteri utilizzati per la classificazione dei prodotti.

4.6 PRESIDI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo interno, come definito dal documento “*CoSo Framework SCIGR*”, è il processo presidiato dal Consiglio di Amministrazione, dal *Management* e dagli altri membri della struttura aziendale, che si prefigge di fornire una ragionevole certezza in merito al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- (vii) efficacia ed efficienza delle attività operative (c.d. controllo di gestione);
- (viii) affidabilità delle informazioni e del *reporting* economico/finanziario (c.d. controllo amministrativo-contabile);
- (ix) conformità alle leggi e ai regolamenti (*compliance*).

In altri termini, il controllo interno è l'insieme di tutte quelle procedure adottate per tutelare il patrimonio aziendale, controllare l'accuratezza e l'attendibilità dei dati contabili, promuovere l'efficienza operativa e vigilare sul rispetto delle politiche di gestione, nonché delle normative vigenti.

Pertanto, la valutazione dei presidi di controllo interno deve tener conto dei seguenti fattori relativamente a ciascuna Attività Sensibile:

- ✓ esistenza di un sistema di segregazione delle funzioni;
- ✓ esistenza di un sistema di deleghe;
- ✓ tracciabilità e verificabilità *ex post* delle attività eseguite;
- ✓ flusso periodico di *reporting* verso il *Management*;
- ✓ attività di supervisione continua per le valutazioni periodiche.

4.6.1 LIVELLI AUTORIZZATIVI, SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI, TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il sistema di controllo interno adottato da ESIM, così come statuito dal Codice Etico, da intendersi quale parte integrante del Modello, prevede che:

- ogni operazione della Società debba essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. A tal fine, tutte le azioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione, in particolare quelle relative alle aree sensibili e rilevanti ai sensi del Decreto, deve essere predisposto un adeguato supporto documentale o informatico al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

E ancora:

- ESIM, coerentemente alle dimensioni della propria realtà, attua un sistema di controlli interni orientato a verificare e guidare l'organizzazione della Società. In particolare, promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura del controllo che enfatizza l'importanza di adeguati presidi interni ai fini del miglioramento dell'efficienza e della salvaguardia delle attività svolte. In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, la Società adotta un sistema di procure e deleghe di poteri e funzioni, prevedendo in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

In particolare, con riferimento al processo *Amministrativo*:

- l'organo amministrativo autorizza preventivamente ogni spesa;
- ciascun responsabile delle diverse unità organizzative ai vari livelli documenta le spese sostenute;
- il responsabile dell'Ufficio Contabilità gestisce la contabilizzazione e cura l'archiviazione dei documenti afferenti tutte le movimentazioni in entrata e in uscita;
- il responsabile dell'Ufficio Contabilità verifica la contabilizzazione relativa alla gestione dei contributi e finanziamenti pubblici;
- è attuata la separazione delle funzioni tra chi autorizza i pagamenti e i versamenti e chi effettua la registrazione contabile;
- tutti gli incassi e i pagamenti sono attuati tramite strumenti che garantiscono la tracciabilità;
- il collegio sindacale, incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 *bis*, comma 2, c.c., effettua verifiche periodiche sulla consistenza di cassa e banche e sulle relative procedure di riconciliazione contabile;

- la decisione di partecipare a un bando di finanziamento è assunta dall'organo amministrativo, che approva e sottoscrive le istanze di finanziamento (qualora lo ritenga opportuno, può avvalersi dell'ausilio di uno o più consulenti esterni);
- i rapporti istituzionali con gli enti pubblici sono tenuti dall'organo amministrativo anche tramite il consulente esterno incaricato.

4.7 INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ogni referente dell'OdV individuato e formalmente nominato dal vertice aziendale, deve effettuare delle verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali interne ed eventualmente riferire all'OdV.

È, dunque, garantita l'istituzione e il funzionamento di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV e i vari referenti.

Inoltre, qualora si verificano circostanze non espressamente regolate dal presente documento, che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all'applicazione del documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al referente dell'OdV o all'OdV medesimo, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**ELETTRICA SOCIETÀ
IMPIANTI MERIDIONALI S.R.L.**



**PARTE SPECIALE
PROCESSO TRASVERSALE [5]
*GESTIONE DEGLI AFFARI LEGALI***

5. REATI PRESUPPOSTO ASSOCIATI AL PROCESSO TRASVERSALE GESTIONE DEGLI AFFARI LEGALI

5.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo trasversale di *Gestione degli Affari Legali* è caratterizzato da una serie di protocolli e procedure volti alla gestione del contenzioso giudiziale passivo e attivo e alla gestione della contrattualistica d'impresa.

In particolare, rientrano nel processo in esame le seguenti Attività Sensibili rispetto alla astratta commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto:

- (i) Gestione del contenzioso passivo e del contenzioso attivo;
- (ii) Gestione della contrattualistica d'impresa.

All'interno di queste macro-attività, a volte trasversalmente alle stesse, il Processo prevede delle sub-attività (frequentemente svolte con alto livello di interazione con altre funzioni aziendali):

- o Contenzioso in materia civile e amministrativa
- o Contenzioso in materia penale
- o Contenzioso in materia giuslavoristica
- o Contenzioso in materia fiscale (anche con rilevanza penale)
- o Gestione degli accordi transattivi
- o Nomina e gestione del legale esterno
- o Gestione delle transazioni in materia fiscale
- o Gestione delle richieste di terzi e degli eventi che possono pregiudicare gli interessi della Società;
- o Assunzione della decisione di ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Nel caso in cui i responsabili delle varie unità organizzative si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli standard di controllo generali
- b) dei principi di comportamento individuati nella presente Parte Speciale
- c) della documentazione organizzativa interna
- d) delle disposizioni di legge

È dovere dei responsabili delle varie unità organizzative segnalare tempestivamente all'OdV eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

5.2 ABBINAMENTO PROCESSO/ATTIVITÀ REATO

Il processo di *Gestione degli Affari Legali*, a seguito dell'attività di *Self Risk Assessment* compiuto da ESIM, è correlato ai seguenti Reati Presupposto rilevanti in ambito 231:

Ambito 231	Reato	Attività sensibili
------------	-------	--------------------

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25)	Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)	Gestione del contenzioso passivo e del contenzioso attivo Gestione della contrattualistica d'impresa
	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)	Gestione del contenzioso passivo e del contenzioso attivo Gestione della contrattualistica d'impresa
	Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.)	Gestione del contenzioso passivo e del contenzioso attivo Gestione della contrattualistica d'impresa
	Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)	Gestione del contenzioso passivo e del contenzioso attivo Gestione della contrattualistica d'impresa
	Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)	Gestione del contenzioso passivo e del contenzioso attivo Gestione della contrattualistica d'impresa
Reati societari (Art. 25 ter)	False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)	Gestione del contenzioso passivo e del contenzioso attivo Gestione della contrattualistica d'impresa
	Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.)	Gestione del contenzioso passivo e del contenzioso attivo Gestione della contrattualistica d'impresa
	Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)	Gestione del contenzioso passivo e del contenzioso attivo Gestione della contrattualistica d'impresa
	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)	Gestione del contenzioso passivo e del contenzioso attivo Gestione della contrattualistica d'impresa
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies)	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.)	Gestione del contenzioso passivo e del contenzioso attivo Gestione della contrattualistica d'impresa
Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies)	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. 74/2000)	Gestione della contrattualistica d'impresa
	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 74/2000)	Gestione della contrattualistica d'impresa

	Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs. 74/2000)	Gestione della contrattualistica d'impresa
	Omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs. 74/2000)	Gestione della contrattualistica d'impresa
	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 74/2000)	Gestione della contrattualistica d'impresa
	Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 74/2000)	Gestione della contrattualistica d'impresa
	Indebita compensazione (Art. 10 quater D. Lgs. 74/2000)	Gestione della contrattualistica d'impresa

5.3 CONDOTTE RILEVANTI DEI REATI ASSOCIATI AL PROCESSO DI GESTIONE DEGLI AFFARI LEGALI

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati è funzionale alla prevenzione degli stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati sopra richiamati.

5.3.1 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25)

5.3.1.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)

Il reato (c.d. corruzione propria) punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa¹¹.

▪ CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)

Il reato (c.d. corruzione impropria) punisce il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

▪ CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER C.P.)

Il reato punisce l'ipotesi in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

▪ PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)

¹¹ Preme rilevare che, in virtù dell'art. 321 c.p., le pene stabilite per i reati di cui agli artt. 318, 319, 319 ter c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro od altra utilità: per questo si parla di accordo corruttivo o *pactum sceleris* per descrivere il sinallagma che caratterizza la configurabilità di tali ipotesi di reato, a concorso necessario.

Le pene stabilite per il corrotto con riferimento ai reati di corruzione e di induzione indebita a dare o promettere utilità, si applicano anche al privato che abbia dato o promesso al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

▪ **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)**

Il reato di istigazione alla corruzione è commesso da qualunque soggetto che offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di pubblico servizio, al fine dell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero, al fine di omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o fare un atto contrario ai suoi doveri.

5.3.1.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione degli Affari Legali

La *Gestione degli Affari Legali* può presentare profili di rischio in relazione alla commissione, anche in concorso con altre Funzioni, dei reati di:

- corruzione propria/impropria, incentivando funzionari pubblici affinché compiano, omettano o ritardino atti del loro ufficio ovvero compiano atti contrari ai loro doveri d'ufficio, al fine di favorire la Società o di danneggiare una controparte in un procedimento/processo civile, penale o amministrativo;
- corruzione in atti giudiziari, ad esempio, nei confronti di Giudici competenti a giudicare sul contenzioso di interesse della Società (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli;
- istigazione alla corruzione, incentivando gli esponenti di enti societari coinvolti in procedimenti, giudiziali o extragiudiziali, affinché, ad esempio, accettino risarcimenti inferiori rispetto a quanto dovuto o ritirino cause in essere.

5.3.2 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

5.3.2.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ **FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)**

Il reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti, alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

▪ **FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621 BIS C.C.)**

La norma prevede una riduzione della pena, per tutti quei casi in cui, salvo che costituiscano più grave

reato, i fatti di cui al precedente art. 2631 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e della dimensione della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

▪ **CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)**

Il reato è commesso dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

▪ **OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)**

Il reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono altresì puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori della società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

5.3.2.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione degli Affari Legali

La gestione del contenzioso può presentare profili di rischio per la commissione, anche a titolo di concorso con altre Funzioni, del reato di false comunicazioni sociali e corruzione tra privati, qualora:

- (i) non vengano correttamente adempiuti gli obblighi di notifica/informativa nei confronti di Autorità Indipendenti/Organismi di Vigilanza e, nello specifico, attraverso un'adeguata:
- istruttoria interna e predisposizione documentale;
 - presentazione della richiesta di provvedimento o trasmissione degli atti o rappresentazione della posizione della Società;
 - gestione del rapporto in costanza d'autorizzazione, comprese verifiche ed ispezioni ed eventuale contenzioso;
 - predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le

stesse.

- (ii) vengano violati gli adempimenti nei confronti delle *authority*, in modo da fornire informazioni poco chiare, non accurate, incomplete, infedeli e/o inveritiere, evitando di segnalare nella forma e nei modi idonei situazioni di conflitto di interesse.

5.3.3 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)

5.3.3.1 Le condotte vietate dalla legge

- **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377 BIS C.P.)**

Il reato è commesso da chiunque facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o dell'offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla Autorità Giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

5.3.3.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione degli Affari Legali

La finalità della norma di cui all'art. 377 *bis* c.p. è la tutela della corretta attuazione del procedimento probatorio attraverso la formazione di un materiale conoscitivo non inquinato da comportamenti provenienti dall'esterno.

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisce la facoltà di non rispondere: l'indagato o l'imputato; l'indagato o l'imputato di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone); nonché quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

Il soggetto attivo è un soggetto che attraverso le condotte tipiche descritte, induce il soggetto passivo ad avvalersi della facoltà di non rispondere o a dichiarare il falso nell'interesse o a vantaggio della Società.

La *Gestione degli Affari Legali* può presentare profili di rischio in relazione alla commissione, anche in concorso con altre Funzioni, del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, ad esempio, creando provviste di denaro occulte da utilizzare per indurre persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere ovvero ad avvalersi della facoltà di non rispondere o a non testimoniare.

5.3.4 REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES)

5.3.4.1 Le condotte vietate dalla legge

- **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D. LGS. 74/2000)**

Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

▪ **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D. LGS. 74/2000)**

Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

▪ **DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS. N. 74/2000)**

L'art. 25 *quinquiesdecies*, comma 1 *bis*, del Decreto, prevede, quale Reato Presupposto, il delitto di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000, a condizione che i fatti siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

In particolare, l'art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette.

▪ **OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D.LGS. N. 74/2000)**

L'art. 25 *quinqüiesdecies*, comma 1 *bis*, del Decreto, prevede, quale Reato Presupposto, il delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000, a condizione che i fatti siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

In particolare, l'art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È altresì punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

▪ **EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D.LGS. 74/2000)**

Il reato punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

▪ **OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. N. 74/2000)**

Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

▪ **INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10 QUATER D.LGS. N. 74/2000)**

L'art. 25 *quinqüiesdecies*, comma 1 *bis*, del Decreto, prevede, quale Reato Presupposto, il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10 *quater* del D. Lgs. n. 74/2000, a condizione che i fatti siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio

di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

In particolare, l'art. 10 *quater* del D. Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

È altresì punito chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

5.3.4.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione degli Affari Legali

Il processo di *Gestione degli Affari Legali* potrebbe presentare profili di rischio di realizzazione, anche a titolo di concorso con altre Funzioni e/o società terze, dei reati in commento, provvedendo, ad esempio, a concludere contratti parzialmente o totalmente fittizi (con particolare riguardo ai contenuti, alla natura e/o all'entità delle operazioni sottostanti e delle prestazioni rese).

Vi è da osservare che i reati previsti dal comma 1 *bis* dell'art. 25 *quiquiesdecies* del Decreto (*rectius*, i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione o indebita compensazione) non si ritengono astrattamente ipotizzabili, in quanto: da un lato, acquisti e vendite transfrontalieri sono presidiati da idonei protocolli e, comunque, sono poco frequenti; dall'altro, il volume di affari corrente e previsionale della Società non è di entità tale da generare un debito IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

5.4 SOGGETTI E FUNZIONI COINVOLTE

Al processo di *Gestione degli Affari Legali* – in considerazione dell'ampiezza delle attività svolte – sono potenzialmente interessati molteplici funzioni/organi sociali anche non direttamente coinvolti nell'esecuzione delle attività tipiche dello stesso e ciò in ragione di quanto già espresso nella parte introduttiva della Parte Speciale. Le diverse funzioni/organi sociali difatti collaborano tra loro in modo trasversale al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi comuni, nonché una maggiore flessibilità nella gestione dell'attività di lavoro:

- Presidente del CdA
- Collegio Sindacale
- Ufficio Legale
- Ufficio Risorse Umane
- Collaboratrice Risorse Umane
- Ufficio Contratti, Gare e Albi
- Collaboratrice Contratti, Gare e Albi

5.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO

5.5.1 CONDOTTE VIETATE

I Soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative alle aree di rischio del processo di *Gestione degli Affari Legali* sono tenuti a osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico *ex* D. Lgs. 231/2001.

In particolare, rinviando al dato testuale di ciascuna fattispecie delittuosa già riportata nei precedenti paragrafi e dunque alla condotta che non deve essere tenuta per non incorrere nella realizzazione del Reato Presupposto, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che:

- possano integrare le condotte tipiche delle fattispecie di reato considerate rilevanti nell'ambito del processo trasversale in esame;
- sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o essere considerate tali.

5.5.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Presupposto rilevanti nel processo in esame, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta suddivisi per ciascuna categoria di reato.

- **PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione, individuati nei precedenti paragrafi e ritenuti rilevanti per ESIM, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili, sono tenuti ad adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività della Società, in particolare in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con i membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ovvero con l'Autorità Giudiziaria.

È necessario pertanto:

- far sì che i rapporti con la Pubblica Amministrazione vengano tenuti dai soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma della Società o in base a eventuali deleghe;
- evitare di trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione;

- assicurare che i rapporti con i funzionari pubblici siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e che tali rapporti avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
- evitare di offrire, promettere, dare, pagare o accettare qualunque richiesta di denaro o altra utilità a/da un funzionario pubblico o dell'Autorità Giudiziaria, al fine di favorire la Società o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo per farne trarre un vantaggio alla Società;
- evitare di corrispondere denaro, ovvero condizionare in altro modo o con qualsiasi altro comportamento un soggetto per indurlo a rilasciare false dichiarazioni o a non rilasciare dichiarazioni utilizzabili nell'ambito di un processo penale nell'interesse o a vantaggio della Società;
- evitare di effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- astenersi dall'accettare denaro o altre utilità, dal subire alcuna forma di condizionamento o qualsiasi altro comportamento che possa indurre il soggetto stesso a rilasciare false dichiarazioni o a non rilasciare dichiarazioni nell'ambito di un processo;
- evitare di intrattenere rapporti inerenti all'attività della Società con funzionari pubblici senza la presenza di almeno un'altra persona della Società e senza garantire la tracciabilità degli incontri. Nelle ipotesi eccezionali in cui non risulti possibile un incontro con funzionari pubblici da parte di almeno due Destinatari, deve prontamente informarsi l'OdV della Società;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

▪ **REATI SOCIETARI**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari che possano avere rilevanza nel processo sensibile in esame, i Destinatari devono effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle pubbliche autorità ed evitare di esporre nelle comunicazioni destinate alle autorità, di volta in volta interessate, fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di ESIM.

In ragione di quanto appena esposto, è necessario che i Soggetti coinvolti:

- mantengano una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ESIM;

- garantiscano il regolare funzionamento e andamento della Società e dei Soggetti Apicali, agevolando e assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge, nonché favorendo la libera formazione e assunzione delle decisioni della Società;
- comunichino in forma scritta, al proprio responsabile e all'OdV, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali vengano a conoscenza.
- **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

Per le attività potenzialmente sensibili al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria dovranno essere osservati dai soggetti eventualmente coinvolti come testi, nell'ambito di un procedimento penale a carico della Società, tutti i comportamenti etici disciplinati all'interno del Codice Etico di ESIM.

Inoltre, è necessario che i Destinatari rispettino le seguenti disposizioni:

- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari del Modello sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione e a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata in ESIM, sono tenuti a esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'OdV di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo), che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, ai Destinatari del Modello non è consentito accettare denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti eventualmente incaricati dalla Società medesima;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria è vietata ogni forma di condizionamento che induca il Destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'OdV di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di denaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da non rendere all'Autorità Giudiziaria.

▪ **REATI TRIBUTARI**

La rilevanza e la diffusione delle attività a rischio rientranti nell'alveo dei reati tributari impone il rispetto di determinati principi di comportamento quale presupposto essenziale per il corretto svolgimento del proprio *business*.

Per tale ragione i Destinatari del Modello devono mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione ed elaborazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione fiscale di ESIM. Occorre, dunque, mantenere una condotta improntata al principio di segregazione dei ruoli, compiti e responsabilità ed al rispetto dei poteri e delle deleghe attribuiti.

Per garantire il rispetto di tali principi è necessario:

- conservare la documentazione a supporto delle registrazioni contabili e fiscali, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attività di controllo contabile e fiscale i documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organi di espletare le necessarie verifiche;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni/dichiarazioni previste dalla legge nei confronti dell'Autorità fiscale nazionale e delle Autorità di vigilanza;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con fornitori, consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- evitare di richiedere/attestare l'acquisto/ricevimento di forniture e/o servizi inesistenti;
- evitare di emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- comunicare in forma scritta, al proprio responsabile e all'OdV, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili e fiscali delle quali venissero a conoscenza.

5.6 PRESIDI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo interno, come definito dal documento “*CoSo Framework SCIGR*”, è il processo presidiato dal Consiglio di Amministrazione, dal *Management* e dagli altri membri della struttura aziendale, che si prefigge di fornire una ragionevole certezza in merito al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- (i) efficacia ed efficienza delle attività operative (c.d. controllo di gestione);
- (ii) affidabilità delle informazioni e del *reporting* economico/finanziario (c.d. controllo amministrativo-contabile);
- (iii) conformità alle leggi e ai regolamenti (*compliance*).

In altri termini, il controllo interno è l'insieme di tutte quelle procedure adottate per tutelare il patrimonio aziendale, controllare l'accuratezza e l'attendibilità dei dati contabili, promuovere l'efficienza operativa e vigilare sul rispetto delle politiche di gestione, nonché delle normative vigenti.

Pertanto, la valutazione dei presidi di controllo interno deve tener conto dei seguenti fattori relativamente a ciascuna attività sensibile:

- ✓ esistenza di un sistema di segregazione delle funzioni;
- ✓ esistenza di un sistema di deleghe;
- ✓ tracciabilità e verificabilità *ex post* delle attività eseguite;
- ✓ flusso periodico di *reporting* verso il *Management*;
- ✓ attività di supervisione continua per le valutazioni periodiche.

5.6.1 LIVELLI AUTORIZZATIVI, SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI, TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il sistema di controllo interno adottato da ESIM, così come statuito dal Codice Etico, da intendersi quale parte integrante del Modello, prevede che:

- ogni operazione della Società debba essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. A tal fine, tutte le azioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione, in particolare quelle relative alle aree sensibili e rilevanti ai sensi del Decreto, deve essere predisposto un adeguato supporto documentale o informatico al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

E ancora:

- ESIM, coerentemente alle dimensioni della propria realtà, attua un sistema di controlli interni orientato a verificare e guidare l'organizzazione della Società. In particolare, promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura del controllo che enfatizza l'importanza di adeguati presidi interni ai fini del miglioramento dell'efficienza e della salvaguardia delle attività svolte. In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, la Società adotta un sistema di procure e deleghe di poteri e funzioni, prevedendo in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

In particolare, con riferimento al processo di *Gestione degli Affari Legali*:

- è garantita l'esistenza di soggetti diversi operanti nelle fasi/attività del processo;
- è garantita l'esistenza di livelli autorizzativi coerenti con il sistema di procure per la stipulazione ed esecuzione dei contratti;
- è valutata la congruità formale dei flussi documentali e di esperibilità delle azioni funzionali al procedimento, da parte del legale interno;
- è garantita l'esistenza di direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i rappresentanti delle *authority*;

- l'Ufficio Legale si occupa di verificare i contenuti dei contratti di subfornitura e dei contratti di subappalto predisposti dall'Ufficio Gare, nonché dei contratti di cessione del credito;
- sono formalizzati eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti legali, terzi rappresentanti o altro), incaricati di svolgere attività a supporto della Società;
- sono preventivamente definiti i principi di indirizzo in merito alle iniziative da intraprendere, tenuto conto della natura, dell'oggetto e del valore della causa;
- sono previsti specifici flussi di *reporting* in relazione ad eventi giudiziari di particolare rilevanza;
- è prevista la rendicontazione dei rapporti formali con i rappresentanti delle *authority* e la tracciabilità degli atti e delle fonti documentali che ne stanno alla base.

5.7 INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ogni referente dell'OdV individuato e formalmente nominato dal vertice aziendale, deve effettuare delle verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali interne ed eventualmente riferire all'OdV.

È, dunque, garantita l'istituzione e il funzionamento di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV e i vari referenti.

Inoltre, qualora si verificano circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all'applicazione del documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al referente dell'OdV o all'OdV medesimo, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**ELETTRICA SOCIETÀ
IMPIANTI MERIDIONALI S.R.L.**



**PARTE SPECIALE
PROCESSO TRASVERSALE [6]
*GESTIONE DELLE CONSULENZE***

6. REATI PRESUPPOSTO ASSOCIATI AL PROCESSO TRASVERSALE GESTIONE DELLE CONSULENZE

6.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo trasversale di *Gestione delle Consulenze* si estrinseca nell'insieme delle procedure volte alla ricerca e all'individuazione di professionisti, prestatori d'opera o consulenti che possano fornire delle attività intellettuali per garantire, in generale, il corretto svolgimento delle attività aziendali.

In particolare, rientrano nel processo in esame le attività finalizzate all'individuazione e alla scelta del professionista, del prestatore d'opera o del consulente più adatto al quale rivolgersi; al controllo del rispetto del *budget* annuale; alla conclusione degli accordi con i singoli professionisti, prestatori d'opera o consulenti; alla valutazione di questi; all'autorizzazione dei pagamenti e relativa contabilizzazione; alla sottoscrizione delle lettere d'incarico per il servizio.

Nell'ambito del processo sono individuate specifiche attività e sub-attività sensibili rispetto alla astratta commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto:

- (i) Redazione e sottoscrizione lettera d'incarico;
- (ii) Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento e contabilizzazione;
- (iii) Valutazione, selezione e scelta del professionista.

All'interno di queste macro-attività, a volte trasversalmente alle stesse, il Processo prevede delle sub-attività (frequentemente svolte con alto livello di interazione con altre funzioni aziendali):

- Gestione del processo di qualificazione dei professionisti, dei prestatori d'opera e dei consulenti
- Gestione dell'albo professionisti, tecnici, prestatori d'opera e consulenti in generale
- Valutazione candidatura per la qualificazione
- Verifica idoneità tecnica professionale dei professionisti, dei tecnici, dei prestatori d'opera e dei consulenti in generale
- Gestione del rapporto con i professionisti, i tecnici, i prestatori d'opera e i consulenti in generale
- Gestione contrattualistica del rapporto con i professionisti, i tecnici, i prestatori d'opera e i consulenti in generale
- Autorizzazione alle consulenze
- Ricezione fatture passive
- Controllo correttezza delle fatture rispetto agli incarichi conferiti
- Autorizzazione al pagamento fatture
- Pagamento fatture
- Contabilizzazione

Nel caso in cui i responsabili delle varie unità organizzative si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli standard di controllo generali
- b) dei principi di comportamento individuati nella presente parte speciale
- c) della documentazione organizzativa interna
- d) delle disposizioni di legge

È dovere dei responsabili delle varie unità organizzative segnalare tempestivamente all'OdV eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

6.2 ABBINAMENTO PROCESSO/ATTIVITÀ REATO

Il Processo *Gestione delle Consulenze*, a seguito dell'attività di *Self Risk Assessment* compiuto da ESIM, è correlato ai seguenti Reati Presupposto rilevanti in ambito 231:

Ambito 231	Reato	Attività sensibili
	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)	Redazione e sottoscrizione lettera d'incarico Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento e contabilizzazione Valutazione, selezione e scelta del professionista
	Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)	Redazione e sottoscrizione lettera d'incarico Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento e contabilizzazione Valutazione, selezione e scelta del professionista
	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)	Redazione e sottoscrizione lettera d'incarico Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento e contabilizzazione Valutazione, selezione e scelta del professionista
	Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.)	Redazione e sottoscrizione lettera d'incarico Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento e contabilizzazione Valutazione, selezione e scelta del professionista
	Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)	Redazione e sottoscrizione lettera d'incarico Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento e contabilizzazione Valutazione, selezione e scelta del professionista
	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)	Redazione e sottoscrizione lettera d'incarico Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento e contabilizzazione Valutazione, selezione e scelta del professionista
	Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)	Redazione e sottoscrizione lettera d'incarico Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento e contabilizzazione Valutazione, selezione e scelta del professionista
	Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)	Redazione e sottoscrizione lettera d'incarico Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento e contabilizzazione Valutazione, selezione e scelta del professionista

	Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)	Redazione e sottoscrizione lettera d'incarico Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento e contabilizzazione Valutazione, selezione e scelta del professionista
	Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)	Redazione e sottoscrizione lettera d'incarico Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento e contabilizzazione Valutazione, selezione e scelta del professionista
Reati societari (Art. 25 ter)	Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)	Redazione e sottoscrizione lettera d'incarico Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento e contabilizzazione Valutazione, selezione e scelta del professionista
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies)	Ricettazione (Art. 648 c.p.)	Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento e contabilizzazione
	Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)	Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento e contabilizzazione
	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)	Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento e contabilizzazione
	Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.)	Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento e contabilizzazione
Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies)	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. 74/2000)	Redazione e sottoscrizione lettera d'incarico Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento e contabilizzazione
	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 74/2000)	Redazione e sottoscrizione lettera d'incarico Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento e contabilizzazione
	Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs. 74/2000)	Redazione e sottoscrizione lettera d'incarico Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento e contabilizzazione
	Omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs. 74/2000)	Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento e contabilizzazione
	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 74/2000)	Redazione e sottoscrizione lettera d'incarico Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento e contabilizzazione
	Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 74/2000)	Redazione e sottoscrizione lettera d'incarico Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento e contabilizzazione
	Indebita compensazione (Art. 10 quater D. Lgs. 74/2000)	Redazione e sottoscrizione lettera d'incarico Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento e contabilizzazione

6.3 CONDOTTE RILEVANTI DEI REATI ASSOCIATI AL PROCESSO GESTIONE DELLE CONSULENZE

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati è funzionale alla prevenzione degli stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati sopra richiamati:

6.3.1 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25)

6.3.1.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)

Il reato (c.d. corruzione propria) punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa¹².

▪ CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)

Il reato (c.d. corruzione impropria) punisce il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

▪ CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER C.P.)

Il reato punisce l'ipotesi in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

▪ INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319 QUATER C.P.)

Il reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È altresì punito chi dà o promette denaro o altra utilità.

▪ CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

▪ PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)

Le pene stabilite per il corrotto con riferimento ai reati di corruzione e di induzione indebita a dare o promettere utilità, si applicano anche al privato che abbia dato o promesso al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

▪ ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

¹² Preme rilevare che, in virtù dell'Art. 321 c.p., le pene stabilite per i reati di cui agli artt. 318, 319, 319 ter c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro od altra utilità: per questo si parla di accordo corruttivo o *pactum sceleris* per descrivere il sinallagma che caratterizza la configurabilità di tali ipotesi di reato, a concorso necessario.

Il reato di istigazione alla corruzione è commesso da qualunque soggetto che offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di pubblico servizio, al fine dell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero, al fine di omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o fare un atto contrario ai suoi doveri.

▪ **TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.)**

Il reato di traffico di influenze illecite è compiuto da chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319 *ter* c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 *bis* c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 *bis* c.p., ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

▪ **PECULATO (ARTT. 314 E 316 C.P.)**

Il reato di peculato, ai sensi dell'art. 314, comma 1, c.p., punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile, se ne appropria.

L'art. 316 c.p., inoltre, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

▪ **ABUSO D'UFFICIO (ART. 323 C.P.)**

Il reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

6.3.1.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo Gestione delle Consulenze

Il processo di *Gestione Consulenze* può presentare profili di rischio in relazione alla commissione, anche in concorso con altre Funzioni dei reati analizzati, ad esempio, attraverso l'erogazione o la promessa di erogazione - diretta o indiretta - di denaro o utilità, a soggetti segnalati, graditi o comunque vicini ad un funzionario pubblico, al fine di creare provviste o altra utilità da utilizzare in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative; acquisendo indirettamente favori da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, tramite soggetti segnalati, graditi o comunque vicini allo stesso, ai fini dell'affidamento di incarichi di consulenze.

6.3.2 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

6.3.2.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)

Il reato è commesso dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

6.3.2.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo Gestione delle Consulenze

Le attività ricomprese nel processo in esame comportano plurimi contatti con soggetti terzi, pubblici e privati e potrebbero presentare profili di rischio per la commissione, anche a titolo di concorso con altre Funzioni, del reato di corruzione tra privati qualora si creino provviste di denaro o di altra utilità da utilizzare per dazioni improprie a soggetti privati al fine di ottenere illecitamente un interesse o un vantaggio. Ad esempio, potrebbe ipotizzarsi la fattispecie di reato quale quella in esame al fine di incentivare Enti di Certificazione a rilasciare certificazioni in assenza dei requisiti richiesti dalle normativa/regolamenti di riferimento; incentivare/favorire il rilascio di asseverazioni sui costi di formazione e/o sui costi per l'implementazione di servizi a favore del personale sostenuti dalla Società in assenza dei requisiti previsti o in misura diversa da quella effettiva; incentivare i professionisti a concludere contratti per un prezzo sensibilmente inferiore ai prezzi di mercato.

6.3.3 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)

6.3.3.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Il reato di ricettazione è commesso da chi, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare: tali condotte devono essere tenute in modo consapevole, cioè con la rappresentazione della provenienza da un qualunque delitto. La ricettazione presuppone, dunque, che sia stato commesso un altro reato.

▪ RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.)

Il reato di riciclaggio punisce chi, al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato, pone in essere condotte di sostituzione o trasferimento di denaro o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero, sempre in relazione a tali beni, realizza altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

▪ IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C.P.)

Il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è commesso da chi, al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato, ovvero di concorso nei reati di ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

▪ **AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER.1 C.P.)**

Il reato di autoriciclaggio è commesso da chi avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre attività provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

6.3.3.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo Gestione delle Consulenze

Le aree di attività del processo di *Gestione delle Consulenze* sono a rischio strumentale con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio. In particolare, la rilevanza di questi reati è strettamente correlata all'attività di gestione delle consulenze che potrebbe essere propedeutica, anche in concorso con altre Funzioni, alla commissione dei reati di cui sopra, nel caso in cui, ad esempio, vengano sostituiti o trasferiti beni o denaro allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita degli stessi, quando si abbia fondato motivo di ritenere che provengano da attività delittuosa; vengano acquisiti, ricevuti o occultati beni o denaro ovvero dissimulati nella loro reale natura, provenienza o proprietà.

6.3.4 REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES)

6.3.4.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D. LGS. 74/2000)**

Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

▪ **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D. LGS. 74/2000)**

Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

▪ **DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS. N. 74/2000)**

L'art. 25 *quinquiesdecies*, comma 1 *bis*, del Decreto, prevede, quale Reato Presupposto, il delitto di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000, a condizione che i fatti siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

In particolare, l'art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette.

▪ **OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D.LGS. N. 74/2000)**

L'art. 25 *quinquiesdecies*, comma 1 *bis*, del Decreto, prevede, quale Reato Presupposto, il delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000, a condizione che i fatti siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

In particolare, l'art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È altresì punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

▪ **EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D.LGS. 74/2000)**

Il reato punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

▪ **OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. N. 74/2000)**

Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

▪ **INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10 QUATER D.LGS. N. 74/2000)**

L'art. 25 *quinquiesdecies*, comma 1 *bis*, del Decreto, prevede, quale Reato Presupposto, il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10 *quater* del D. Lgs. n. 74/2000, a condizione che i fatti siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

In particolare, l'art. 10 *quater* del D. Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

È altresì punito chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

6.3.4.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo Gestione delle Consulenze

Il processo di *Gestione delle Consulenze* potrebbe presentare profili di rischio di realizzazione, anche a titolo di concorso con altre Funzioni e/o società terze, dei reati in commento, provvedendo, ad esempio, a concludere contratti parzialmente o totalmente fittizi (con particolare riguardo ai contenuti, alla natura e/o all'entità delle operazioni sottostanti e delle prestazioni rese).

Vi è da osservare che i reati previsti dal comma 1 *bis* dell'art. 25 *quiquiesdecies* del Decreto (*rectius*, i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione o indebita compensazione) non si ritengono astrattamente ipotizzabili, in quanto: da un lato, acquisti e vendite transfrontalieri sono presidiati da idonei protocolli e, comunque, sono poco frequenti; dall'altro, il volume di affari corrente e previsionale della Società non è di entità tale da generare un debito IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

6.4 SOGGETTI E FUNZIONI COINVOLTE

Al processo *Gestione delle Consulenze* sono potenzialmente interessate più funzioni aziendali/organi sociali anche non direttamente coinvolti nell'esecuzione delle attività tipiche dello stesso e ciò in ragione di quanto già espresso nella parte introduttiva della Parte Speciale. Le diverse funzioni/organi sociali difatti collaborano tra loro in modo trasversale al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi comuni, nonché una maggiore flessibilità nella gestione dell'attività di lavoro:

- Presidente del CdA
- Collegio Sindacale
- Ufficio Legale
- Ufficio Contabilità
- Ufficio Risorse Umane
- Collaboratrice Risorse Umane

6.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO

6.5.1 CONDOTTE VIETATE

I Soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative alle aree di rischio del processo *Gestione delle Consulenze* sono tenuti a osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico *ex* D. Lgs. 231/2001.

In particolare, rinviando al dato testuale di ciascuna fattispecie delittuosa già riportata nei precedenti paragrafi e dunque alla condotta che non deve essere tenuta per non incorrere nella realizzazione del Reato Presupposto, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che

- possano integrare le condotte tipiche delle fattispecie di reato considerate rilevanti nell'ambito del processo trasversale in esame;
- sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o essere considerate tali.

6.5.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Presupposto rilevanti nel processo in esame, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta suddivisi per ciascuna categoria di reato.

▪ **PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione, individuati nei precedenti paragrafi e ritenuti rilevanti per ESIM, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili, sono tenuti ad adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale, in particolare in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con i membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

È necessario pertanto:

- far sì che i rapporti con la Pubblica Amministrazione vengano tenuti dai soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma della Società o in base a eventuali deleghe;
- evitare di trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- evitare di corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità europee e degli Stati esteri, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia d'affari coerentemente a quanto definiti dalla Legge n. 190/2012;
- evitare di fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione di personale, stage, etc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati;
- evitare di effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- evitare di accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

▪ **REATI SOCIETARI**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari che possano avere rilevanza nel processo sensibile in esame i Destinatari devono effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle pubbliche Autorità ed evitare di esporre nelle comunicazioni destinate alle Autorità di volta in volta interessate fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di ESIM.

In ragione di quanto appena esposto, è necessario che i Soggetti coinvolti:

- mantengano una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ESIM;
 - garantiscano il regolare funzionamento e andamento della Società e dei Soggetti Apicali, agevolando e assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge nonché favorendo la libera formazione e assunzione delle decisioni della Società;
 - comunichino in forma scritta, al proprio responsabile e all'OdV, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali venissero a conoscenza.
- **RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e autoriciclaggio assumono rilievo nel processo di *Gestione delle Consulenze* poiché implicano (o risultano comunque strumentali) il trasferimento attivo o passivo di beni, denaro od altre utilità che – qualora risultassero di provenienza illecita – comporterebbero, di fatto, un rischio.

Per tali ragioni è necessario che i Soggetti coinvolti tengano sempre dei comportamenti che, non solo siano improntati alla correttezza, trasparenza e collaborazione nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, ma anche che, nello specifico, possano trovare una adeguata giustificazione in relazione all'attività in concreto esercitata nell'ambito della funzione di appartenenza.

In particolare, è necessario che i Destinatari:

- evitino di ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- non violino le norme di legge esistenti circa la circolazione del denaro contante;
- non pongano in essere comportamenti che possano ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezioni, da parte delle Autorità pubbliche;

- non sostituiscano o trasferiscano denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiano, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
- non intrattengano rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- si astengano dall'impiegare in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

▪ REATI TRIBUTARI

La rilevanza e la diffusione delle attività a rischio rientranti nell'alveo dei reati tributari impone il rispetto di determinati principi di comportamento quale presupposto essenziale per il corretto svolgimento del proprio *business*.

Per tale ragione i Destinatari del Modello devono mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione ed elaborazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione fiscale di ESIM. Occorre, dunque, mantenere una condotta improntata al principio di segregazione dei ruoli, compiti e responsabilità ed al rispetto dei poteri e delle deleghe attribuiti.

Per garantire il rispetto di tali principi è necessario:

- conservare la documentazione a supporto delle registrazioni contabili e fiscali, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attività di controllo contabile e fiscale i documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organi di espletare le necessarie verifiche;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni/dichiarazioni previste dalla legge nei confronti dell'Autorità fiscale nazionale e delle Autorità di vigilanza;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con fornitori, consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- evitare di richiedere/attestare l'acquisto/ricevimento di forniture e/o servizi inesistenti;
- evitare di emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- comunicare in forma scritta, al proprio responsabile e all'OdV, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili e fiscali delle quali venissero a conoscenza.

6.6 PRESIDI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo interno, come definito dal documento “*CoSo Framework SCIGR*”, è il processo presidiato dal Consiglio di Amministrazione, dal *Management* e dagli altri membri della struttura aziendale, che si prefigge di fornire una ragionevole certezza in merito al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- (i) efficacia ed efficienza delle attività operative (c.d. controllo di gestione);
- (ii) affidabilità delle informazioni e del *reporting* economico/finanziario (c.d. controllo amministrativo-contabile);
- (iii) conformità alle leggi e ai regolamenti (*compliance*).

In altri termini, il controllo interno è l'insieme di tutte quelle procedure adottate per tutelare il patrimonio aziendale, controllare l'accuratezza e l'attendibilità dei dati contabili, promuovere l'efficienza operativa e vigilare sul rispetto delle politiche di gestione, nonché delle normative vigenti.

Pertanto, la valutazione dei presidi di controllo interno deve tener conto dei seguenti fattori relativamente a ciascuna attività sensibile:

- ✓ esistenza di un sistema di segregazione delle funzioni;
- ✓ esistenza di un sistema di deleghe;
- ✓ tracciabilità e verificabilità *ex post* delle attività eseguite;
- ✓ flusso periodico di *reporting* verso il *Management*;
- ✓ attività di supervisione continua per le valutazioni periodiche.

6.6.1 LIVELLI AUTORIZZATIVI, SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI, TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il sistema di controllo interno adottato da ESIM, così come statuito dal Codice Etico, da intendersi quale parte integrante del Modello, prevede che:

- ogni operazione della Società debba essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. A tal fine, tutte le azioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione, in particolare quelle relative alle aree sensibili e rilevanti ai sensi del Decreto, deve essere predisposto un adeguato supporto documentale o informatico al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

E ancora:

- ESIM, coerentemente alle dimensioni della propria realtà, attua un sistema di controlli interni orientato a verificare e guidare l'organizzazione della Società. In particolare, promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura del controllo che enfatizza l'importanza di adeguati presidi

interni ai fini del miglioramento dell'efficienza e della salvaguardia delle attività svolte. In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, la Società adotta un sistema di procure e deleghe di poteri e funzioni, prevedendo in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

In particolare, con riferimento al processo di *Gestione delle Consulenze*:

- è attuata la separazione delle funzioni operanti nelle attività del Processo;
- è garantito un costante e specifico controllo su tutte le attività svolte nel presente Processo;
- è garantita la tracciabilità e l'archiviazione di tutta la documentazione;
- l'Ufficio Legale, previa approvazione dell'Organo amministrativo, ricerca i consulenti esterni, in possesso di specifiche competenze, a cui affidare l'incarico di consulenza;
- l'Ufficio Contabilità gestisce la contabilizzazione delle fatture dei consulenti, dopo averne verificata la corrispondenza con la relativa documentazione già acquisita in fase di conferimento dell'incarico;
- le attività svolte dai consulenti sono regolate da lettere di incarico professionale;
- il Collegio Sindacale supervisiona l'attività concernente la Gestione delle Consulenze.

6.7 INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ogni referente dell'OdV individuato e formalmente nominato dal vertice aziendale, deve effettuare delle verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali interne ed eventualmente riferire all'OdV.

È, dunque, garantita l'istituzione e il funzionamento di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV e i vari referenti.

Inoltre, qualora si verificano circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all'applicazione del documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al referente dell'OdV o all'OdV medesimo, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**ELETTRICA SOCIETÀ
IMPIANTI MERIDIONALI S.R.L.**



**PARTE SPECIALE
PROCESSO TRASVERSALE [7]
*GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI***

7. REATI PRESUPPOSTO ASSOCIATI AL PROCESSO TRASVERSALE GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI

7.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo trasversale di *Gestione dei Sistemi Informatici* consiste nell'attività della Società volta alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informatici della stessa.

In particolare, rientrano nel processo in esame le seguenti attività sensibili rispetto alla astratta commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto:

- (i) Gestione dei codici di accesso ai sistemi informatici;
- (ii) Installazione e gestione di *hardware* e *software* sui sistemi informatici.

All'interno di queste macro-attività, a volte trasversalmente alle stesse, il processo prevede delle sub-attività (frequentemente svolte con alto livello di interazione con altre funzioni aziendali):

- Gestione infrastrutture IT (reti, *database*)
- Sviluppo e manutenzione sistemi
- Supporto utente
- Innovazione e ricerca IT
- Monitoraggio qualità IT
- Gestione rischi sicurezza e *privacy*

Nel caso in cui i responsabili delle varie unità organizzative si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli standard di controllo generali
- b) dei principi di comportamento individuati nella presente parte speciale
- c) della documentazione organizzativa interna
- d) delle disposizioni di legge

È dovere dei responsabili delle varie unità organizzative segnalare tempestivamente all'OdV eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

7.2 ABBINAMENTO PROCESSO/ATTIVITÀ REATO

Il Processo *Gestione dei Sistemi Informatici*, a seguito dell'attività di *Self Risk Assessment* compiuto da ESIM, è correlato ai seguenti Reati Presupposto rilevanti in ambito 231:

Ambito 231	Reato	Attività sensibili
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis)	Documenti informatici (Art. 491 bis c.p.)	Gestione dei codici di accesso ai sistemi informatici Installazione e gestione di <i>hardware</i> e <i>software</i> sui sistemi informatici

	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.)	Gestione dei codici di accesso ai sistemi informatici Installazione e gestione di <i>hardware</i> e <i>software</i> sui sistemi informatici
	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater c.p.)	Gestione dei codici di accesso ai sistemi informatici Installazione e gestione di <i>hardware</i> e <i>software</i> sui sistemi informatici
	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 quinquies c.p.)	Gestione dei codici di accesso ai sistemi informatici Installazione e gestione di <i>hardware</i> e <i>software</i> sui sistemi informatici
	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quarter c.p.)	Gestione dei codici di accesso ai sistemi informatici Installazione e gestione di <i>hardware</i> e <i>software</i> sui sistemi informatici
	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies c.p.)	Gestione dei codici di accesso ai sistemi informatici Installazione e gestione di <i>hardware</i> e <i>software</i> sui sistemi informatici
	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 bis c.p.)	Gestione dei codici di accesso ai sistemi informatici Installazione e gestione di <i>hardware</i> e <i>software</i> sui sistemi informatici
	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter c.p.)	Gestione dei codici di accesso ai sistemi informatici Installazione e gestione di <i>hardware</i> e <i>software</i> sui sistemi informatici

	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater c.p.)	Gestione dei codici di accesso ai sistemi informatici Installazione e gestione di <i>hardware</i> e <i>software</i> sui sistemi informatici
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies c.p.)	Gestione dei codici di accesso ai sistemi informatici Installazione e gestione di <i>hardware</i> e <i>software</i> sui sistemi informatici
Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies)	Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 74/2000)	Gestione dei codici di accesso ai sistemi informatici Installazione e gestione di <i>hardware</i> e <i>software</i> sui sistemi informatici
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies)	Reati in materia di software e banche dati (Art. 171 bis L.633/1941)	Installazione e gestione di <i>hardware</i> e <i>software</i> sui sistemi informatici

7.3 CONDOTTE RILEVANTI DEI REATI ASSOCIATI AL PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati sopra richiamati.

7.3.1 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS)

7.3.1.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491 BIS C.P.)

L'art. 491 *bis* c.p. statuisce che, se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

▪ ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER C.P.)

Il reato è commesso da chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il reato ha poi diverse circostanze aggravanti:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale

del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti;

(d) qualora i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

▪ **DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER C.P.)**

Il reato è commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o cdi strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

▪ **DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPTERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 QUINQUES C.P.)**

Il reato è commesso da chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

▪ **INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUATER C.P.)**

Il reato è commesso da chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. La medesima pena è prevista per chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle predette comunicazioni.

Il reato ha poi tre circostanze aggravanti:

- (a) se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- (b) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- (c) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

▪ **DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI**

**MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI
INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUINQUIES C.P.)**

Il reato è commesso da chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

▪ **DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635 BIS C.P.)**

Il reato è commesso da chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

▪ **DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 TER C.P.)**

Il reato è commesso da chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici ovvero se il fatto è commesso con violenza alla persona, con minaccia o con abuso della qualità di operatore del sistema.

▪ **DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635 QUATER C.P.)**

Il reato è commesso da chiunque, mediante le condotte di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

▪ **DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 QUINQUIES C.P.)**

Il reato è commesso da chiunque, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Tale fattispecie risulta specifica con riferimento ai sistemi operativi caratterizzati dalla pubblica utilità, ossia all'asservimento degli stessi alla realizzazione di interessi e vantaggi collettivi, che prescindono dalla dimensione individuale.

7.3.1.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione dei Sistemi Informatici

La diffusa digitalizzazione dei processi (fortemente accelerata negli ultimi anni in particolare nel settore delle comunicazioni) rende rilevanti i reati informatici in quasi tutti i processi e nello specifico in quello di *Gestione dei Sistemi Informatici*. È, infatti, ormai nota l'accessibilità e la facile utilizzabilità di *software* sia di uso comune, che rendono estremamente semplice la falsificazione e la alterazione di documenti informatici, che dei *malware*, con funzioni più disparate, che rendono relativamente semplici da realizzare operazioni di *hackeraggio* anche per chi non abbia competenze informatiche.

Si rammenta che, in funzione della crescente pervasività dell'utilizzo dei sistemi informatici al fine di gestire dati ed informazioni, un'adeguata IT *governance* costituisce un presidio fondamentale nel sistema di prevenzione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 per assicurare il rispetto dei principi di tracciabilità e ripercorribilità dei processi decisionali e delle scelte aziendali.

La rilevanza di tali fattispecie di reato potrebbe, ad esempio, rilevare nel caso in cui si danneggino i dati, le informazioni e i programmi gestiti da un sistema informatico di terzi o della P.A. (es. concorrenti, fornitori, autorità pubbliche) ovvero si danneggino i sistemi informatici o telematici di terzi o della P.A. (es. concorrenti, fornitori, autorità pubbliche) al fine di ottenere un profitto e/o un indebito vantaggio.

7.3.2 REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES)

7.3.2.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D. LGS. 74/2000)

Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

7.3.2.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione dei Sistemi Informatici

Il processo di *Gestione dei Sistemi Informatici* potrebbe presentare profili di rischio di realizzazione, anche a titolo di concorso con altre Funzioni e/o società terze, del reato in commento, provvedendo, ad esempio: ad occultare o a distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero consentire l'evasione a terzi; a effettuare attività diverse e ulteriori rispetto a quelle autorizzate per la gestione dei dati e delle informazioni; a compiere attività strumentali, grazie all'ausilio dei sistemi informatici, alla realizzazione dei suddetti reati.

7.3.3 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES)

7.3.3.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ REATI IN MATERIA DI SOFTWARE E BANCHE DATI (ART. 171 BIS L. 633/1941)

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- (i) al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla società italiana degli autori ed editori. È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- (ii) al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

7.3.3.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione dei Sistemi Informatici

Il processo di *Gestione dei Sistemi Informatici* potrebbe presentare profili di rischio per la commissione, anche a titolo di concorso con altre Funzioni, dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, qualora, non si rispettino, nelle attività di sviluppo *software* effettuate internamente, i diritti d'autore di terzi; ovvero quando si utilizzino codici sorgenti non originali o per i quali non sia stata precedentemente ottenuta una specifica autorizzazione da parte del titolare dei relativi diritti.

7.4 SOGGETTI E FUNZIONI COINVOLTE

Al processo di *Gestione dei Sistemi Informatici* – in considerazione dell'ampiezza delle attività svolte – sono potenzialmente interessate molteplici funzioni/organismi sociali anche non direttamente coinvolti nell'esecuzione delle attività tipiche dello stesso e ciò in ragione di quanto già espresso nella parte introduttiva della Parte Speciale. Le diverse funzioni/organismi sociali difatti collaborano tra loro in modo trasversale al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi comuni, nonché una maggiore flessibilità nella gestione dell'attività di lavoro:

- Presidente del CdA
- Collegio Sindacale
- Ufficio Infrastrutture – Implementazione, Progettazione, Sviluppo e Sicurezza del Flusso Informativo Aziendale
- Ufficio Controllo Gestione
- Ufficio Ricerca e Sviluppo
- Progettazione *Software*
- Sviluppo *Software*

- Progettazione *Hardware*
- Sviluppo *Hardware*

7.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO

7.5.1 CONDOTTE VIETATE

I Soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative alle aree di rischio del processo di *Gestione dei Sistemi Informativi* sono tenuti a osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico *ex* D. Lgs. 231/2001.

In particolare, rinviando al dato testuale di ciascuna fattispecie delittuosa già riportata nei precedenti paragrafi e dunque alla condotta che non deve essere tenuta per non incorrere nella realizzazione del Reato Presupposto, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che:

- possano integrare le condotte tipiche delle fattispecie di reato considerate rilevanti nell'ambito del processo trasversale in esame;
- sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o essere considerate tali.

7.5.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Presupposto rilevanti nel processo in esame, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta suddivisi per ciascuna categoria di reato.

▪ DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

I delitti informatici e il trattamento illecito di dati ritenuti rilevanti per la Società in relazione al processo in esame hanno una potenziale ampia applicabilità alle aree sensibili individuate.

È pertanto fondamentale che i Destinatari del Modello garantiscano, anche tramite l'ausilio di un sistema di controllo a presidio dei processi adottati, che i dati aziendali siano preservati da accessi impropri che non possano manomettere le informazioni e siano utilizzati esclusivamente dai soggetti autorizzati.

Sulla base di detti principi, ESIM ha impostato una serie di misure di sicurezza per evitare accessi contro la volontà del titolare del relativo diritto, al fine di evitare di:

- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità;

- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico al fine di ottenere un profitto/indebito vantaggio;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- ottenere profitti/indebiti vantaggi derivanti dall'acquisizione e/o danneggiamento di informazioni riservate relative a terze parti e/o distruzione dei dati in essi inclusi;
- ottenere profitti/indebiti vantaggi derivanti dallo sfruttamento di informazioni illecitamente acquisite da terze parti;
- ottenere autorizzazioni, licenze e/o concessioni pubbliche in assenza dei requisiti/presupposti richiesti;
- trarre in inganno Autorità Pubbliche in merito alla reale situazione della Società;
- incorrere in sanzioni comminate da parte di Autorità Pubbliche e/o minimizzarne l'entità;
- danneggiare i dati, informazioni e programmi gestiti da un sistema informatico di terzi o della P.A. (es. concorrenti, fornitori, autorità pubbliche) al fine di ottenere un profitto/indebito vantaggio.

▪ REATI TRIBUTARI

La rilevanza e la diffusione delle attività a rischio rientranti nell'alveo dei reati tributari impone il rispetto di determinati principi di comportamento quale presupposto essenziale per il corretto svolgimento del proprio *business*.

Per tale ragione i Destinatari del Modello devono mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione ed elaborazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione fiscale di ESIM. Occorre, dunque, mantenere una condotta improntata al principio di segregazione dei ruoli, compiti e responsabilità ed al rispetto dei poteri e delle deleghe attribuiti.

Per garantire il rispetto di tali principi è necessario:

- definire le modalità di archiviazione dei documenti/scritture contabili (ove digitalizzati e/o dematerializzati) al fine di impedirne l'occultamento o la distruzione ovvero garantire la tracciabilità del processo, nonché l'esistenza di sistemi di archiviazione che consentano di garantire la disponibilità delle informazioni contabili;

- mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attività di controllo contabile e fiscale i documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organi di espletare le necessarie verifiche;
- eseguire, sotto il profilo tecnico, le sole attività autorizzate;
- comunicare in forma scritta, al proprio responsabile e all'OdV, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili e fiscali delle quali venissero a conoscenza.

▪ **DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

I Reati Presupposto inseriti nell'art. 25 *novies* del Decreto impongono, alla quasi totalità dei soggetti collettivi portatori di un interesse economico che intendono contenere i rischi, l'esigenza di porre in essere specifiche misure e protocolli e di osservare determinati principi comportamentali.

Nel caso specifico in cui gli illeciti contro la proprietà intellettuale si realizzino con l'impiego di sistemi informatici aziendali, possono rivelarsi utili anche i principi previsti per la prevenzione dei reati informatici richiamati dall'art. 24 *bis* del Decreto.

In particolare, è necessario:

- imporre – qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/*outsourcer* nella gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informatico della Società – nei contratti stipulati con i fornitori il rispetto di idonee misure di sicurezza anche nell'ottica di prevenire la commissione di reati che possano comportare una responsabilità per ESIM;
- rispettare, nelle attività di sviluppo *software* effettuate internamente, i diritti d'autore di terzi utilizzando esclusivamente codici sorgenti originali o per i quali si sia precedentemente ottenuta una specifica autorizzazione da parte del titolare dei relativi diritti;
- tutelarsi contrattualmente, nel caso di sviluppi *software* affidati in appalto a società esterne, anche ai fini della prevenzione della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, nei confronti dei fornitori rispetto a possibili violazioni del diritto d'autore e più in generale dei diritti di proprietà intellettuale da questi commessi quali, a titolo esemplificativo, utilizzo di *software* contraffatto e/o di codici sorgenti o parti di essi appartenenti a terzi in assenza delle necessarie autorizzazioni;
- verificare la presenza di una dichiarazione di manleva dello sviluppatore/fornitore, attestante l'originalità del *software* acquistato/sviluppato ed il rispetto della legge sul diritto d'autore;
- garantire la corretta archiviazione di tutti i documenti informatici prodotti al fine di assicurare la tracciabilità delle decisioni operative nelle varie attività.

7.6 PRESIDI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo interno, come definito dal documento “*CoSo Framework SCIGR*”, è il processo presidiato dal Consiglio di Amministrazione, dal *Management* e dagli altri membri della struttura aziendale, che si prefigge di fornire una ragionevole certezza in merito al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- (i) efficacia ed efficienza delle attività operative (c.d. controllo di gestione);
- (ii) affidabilità delle informazioni e del *reporting* economico/finanziario (c.d. controllo amministrativo-contabile);
- (iii) conformità alle leggi e ai regolamenti (*compliance*).

In altri termini, il controllo interno è l'insieme di tutte quelle procedure adottate per tutelare il patrimonio aziendale, controllare l'accuratezza e l'attendibilità dei dati contabili, promuovere l'efficienza operativa e vigilare sul rispetto delle politiche di gestione, nonché delle normative vigenti.

Pertanto, la valutazione dei presidi di controllo interno deve tener conto dei seguenti fattori relativamente a ciascuna attività sensibile:

- ✓ esistenza di un sistema di segregazione delle funzioni;
- ✓ esistenza di un sistema di deleghe;
- ✓ tracciabilità e verificabilità *ex post* delle attività eseguite;
- ✓ flusso periodico di *reporting* verso il *Management*;
- ✓ attività di supervisione continua per le valutazioni periodiche.

7.6.1 LIVELLI AUTORIZZATIVI, SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI, TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il sistema di controllo interno adottato da ESIM, così come statuito dal Codice Etico, da intendersi quale parte integrante del Modello, prevede che:

- ogni operazione della Società debba essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. A tal fine, tutte le azioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione, in particolare quelle relative alle aree sensibili e rilevanti ai sensi del Decreto, deve essere predisposto un adeguato supporto documentale o informatico al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

E ancora:

- ESIM, coerentemente alle dimensioni della propria realtà, attua un sistema di controlli interni orientato a verificare e guidare l'organizzazione della Società. In particolare, promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura del controllo che enfatizza l'importanza di adeguati presidi

interni ai fini del miglioramento dell'efficienza e della salvaguardia delle attività svolte. In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, la Società adotta un sistema di procure e deleghe di poteri e funzioni, prevedendo in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

In particolare, con riferimento al processo di *Gestione dei Sistemi Informatici*:

- è attuata la separazione delle funzioni operanti nelle attività del Processo;
- è garantita la tracciabilità e l'archiviazione di tutta la documentazione informatica;
- è garantito un sistema di sicurezza volto alla protezione e al controllo dei sistemi informatici aziendali;
- sono definite le modalità operative per la gestione dei dati e delle informazioni, al fine di assicurare la corretta e completa esecuzione delle attività sotto il profilo tecnico;
- è garantita l'esistenza di *policy* specifiche per definire le modalità di utilizzo dei diversi strumenti informativi e di *mobile office*;
- è garantito un sistema di controllo volto alla definizione di adeguate misure di sicurezza, nonché al monitoraggio dell'uso degli strumenti informatici;
- la Società mette in atto procedure per evitare che sui *computer* vengano installati *software* non autorizzati;
- la Società provvede ad informare i Destinatari del Modello, mediante comunicazioni interne, che ogni tre mesi deve essere effettuato il cambio della *password* di accesso ai sistemi informatici.

7.7 INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ogni referente dell'OdV individuato e formalmente nominato dal vertice aziendale, deve effettuare delle verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali interne ed eventualmente riferire all'OdV.

È, dunque, garantita l'istituzione e il funzionamento di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV e i vari referenti.

Inoltre, qualora si verificano circostanze non espressamente regolate dal presente documento, che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all'applicazione del documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al referente dell'OdV o all'OdV medesimo, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**ELETTRICA SOCIETÀ
IMPIANTI MERIDIONALI S.R.L.**



**PARTE SPECIALE
PROCESSO TRASVERSALE [8]
*GESTIONE DELLE RISORSE UMANE***

8. REATI PRESUPPOSTO ASSOCIATI AL PROCESSO TRASVERSALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

8.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo trasversale di *Gestione delle Risorse Umane* è caratterizzato dall'insieme di tutte quelle attività necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro tra la Società e una persona fisica.

In particolare, rientrano nel processo in esame le attività atte a: (i) curare le politiche, gli indirizzi e tutti gli adempimenti relativi al reclutamento, amministrazione, gestione, formazione e sviluppo del personale; (ii) assicurare, in coordinamento con il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali ed il DPO (*Data Protection Officer*), l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza, trattamento dei dati personali e *privacy*; (iii) contabilizzare il costo del lavoro (e correlata determinazione di salari, stipendi, altre remunerazioni).

Nell'ambito del Processo sono individuate specifiche attività sensibili rispetto alla astratta commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto:

- Ricerca, selezione e assunzione del personale;
- Attività formative per i dipendenti e gestione della relativa documentazione;
- Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di *bonus* e incentivi;
- Gestione dei rapporti con i sindacati e gli enti previdenziali.

Nel caso in cui i responsabili delle varie unità organizzative si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli standard di controllo generali
- b) dei principi di comportamento individuati nella presente Parte Speciale
- c) della documentazione organizzativa interna predisposta dalla Società
- d) delle disposizioni di legge

È dovere dei responsabili delle varie unità organizzative segnalare tempestivamente all'OdV eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

8.2 ABBINAMENTO PROCESSO/ATTIVITÀ REATO

Il Processo *Gestione delle Risorse Umane*, a seguito dell'attività di *Self Risk Assessment* compiuto da ESIM, è correlato ai seguenti Reati Presupposto rilevanti in ambito 231:

Ambito 231	Reato	Attività sensibili
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni	Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316 bis c.p.)	Attività formative per i dipendenti e gestione della relativa documentazione
	Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316 ter c.p.)	Attività formative per i dipendenti e gestione della relativa documentazione

pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24)	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)	Attività formative per i dipendenti e gestione della relativa documentazione
Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter)	Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)	Ricerca, selezione e assunzione del personale
	Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416 bis c.p.)	Ricerca, selezione e assunzione del personale
	Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.)	Ricerca, selezione e assunzione del personale
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25)	Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)	Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> e incentivi Ricerca, selezione e assunzione del personale
	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)	Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> e incentivi Ricerca, selezione e assunzione del personale
	Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)	Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> e incentivi Ricerca, selezione e assunzione del personale
	Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)	Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> e incentivi Ricerca, selezione e assunzione del personale
	Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)	Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> e incentivi Ricerca, selezione e assunzione del personale
	Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)	Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> e incentivi Gestione dei rapporti con i sindacati e gli enti previdenziali Ricerca, selezione e assunzione del personale
Reati societari (Art. 25 ter)	False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)	Attività formative per i dipendenti e gestione della relativa documentazione Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> e incentivi Ricerca, selezione e assunzione del personale
	Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.)	Attività formative per i dipendenti e gestione della relativa documentazione Ricerca, selezione e assunzione del personale Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> e incentivi

	Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)	Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> e incentivi Ricerca, selezione e assunzione del personale
Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies)	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)	Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> e incentivi Ricerca, selezione e assunzione del personale
	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis c.p.)	Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> e incentivi Ricerca, selezione e assunzione del personale
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25 septies)	Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)	Attività formative per i dipendenti e gestione della relativa documentazione Gestione dei rapporti con i sindacati e gli enti previdenziali
	Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.)	Attività formative per i dipendenti e gestione della relativa documentazione Gestione dei rapporti con i sindacati e gli enti previdenziali
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies)	Ricettazione (Art. 648 c.p.)	Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> e incentivi
	Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)	Attività formative per i dipendenti e gestione della relativa documentazione Gestione dei rapporti con i sindacati e gli enti previdenziali Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> e incentivi Ricerca, selezione e assunzione del personale
	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)	Attività formative per i dipendenti e gestione della relativa documentazione Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> e incentivi Ricerca, selezione e assunzione del personale
	Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.)	Attività formative per i dipendenti e gestione della relativa documentazione Gestione dei rapporti con i sindacati e gli enti previdenziali Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> e incentivi Ricerca, selezione e assunzione del personale

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies)	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. 286/1998)	Ricerca, selezione e assunzione del personale Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> e incentivi
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 286/1998)	Ricerca, selezione e assunzione del personale Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> e incentivi
Razzismo e xenofobia (Art. 25 terdecies)	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604 bis c.p.)	Ricerca, selezione e assunzione del personale Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> e incentivi
Reati tributari (Art. 25 quindiesdecies)	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. 74/2000)	Ricerca, selezione e assunzione del personale Attività formative per i dipendenti e gestione della relativa documentazione Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> e incentivi
	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 74/2000)	Ricerca, selezione e assunzione del personale Attività formative per i dipendenti e gestione della relativa documentazione Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> e incentivi
	Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs. 74/2000)	Ricerca, selezione e assunzione del personale Attività formative per i dipendenti e gestione della relativa documentazione Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> e incentivi
	Omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs. 74/2000)	Ricerca, selezione e assunzione del personale Attività formative per i dipendenti e gestione della relativa documentazione Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> e incentivi
	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 74/2000)	Ricerca, selezione e assunzione del personale Attività formative per i dipendenti e gestione della relativa documentazione Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> e incentivi
	Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 74/2000)	Ricerca, selezione e assunzione del personale Attività formative per i dipendenti e gestione della relativa documentazione

		Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> e incentivi
	Indebita compensazione (Art. 10 quater D. Lgs. 74/2000)	Ricerca, selezione e assunzione del personale Attività formative per i dipendenti e gestione della relativa documentazione Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> e incentivi

8.3 CONDOTTE RILEVANTI DEI REATI ASSOCIATI AL PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati è funzionale alla prevenzione degli stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati sopra richiamati.

8.3.1 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24)

8.3.1.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316 BIS C.P.)

Il reato di malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico punisce chiunque, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

▪ INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316 TER C.P.)

Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (comunque denominate) da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee punisce colui che, salvo che il fatto integri gli estremi del reato di truffa, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

▪ TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)

Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche punisce chiunque commette i fatti previsti dall'art. 640 c.p. relativamente a contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati

ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

8.3.1.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione delle Risorse Umane

Nel processo di Gestione delle Risorse Umane sono gestite attività core di ESIM con elevato impatto sull'integrità del patrimonio aziendale e sull'immagine reputazionale, che i reati appena descritti intendono tutelare.

In particolare, al fine di far acquisire un indebito vantaggio alla Società, anche in concorso con altre Funzioni di ESIM e nell'ambito di altri processi trasversali, i Destinatari del Modello potrebbero, ad esempio, ottenere finanziamenti pubblici per le attività formative dei dipendenti, in assenza dei requisiti/presupposti richiesti nelle fasi di presentazione della domanda.

8.3.2 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)

8.3.2.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

Il reato è commesso quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; è punito, per ciò solo, colui che promuove o costituisce o organizza l'associazione, nonché colui che partecipa alla stessa.

La pena è aumentata se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 601 *bis* e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 *bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D. Lgs. n. 286/1998, nonché agli artt. 22, commi 3 e 4, e 22 *bis*, comma 1, della Legge n. 91/1999.

La pena è aumentata altresì se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater*.1, 600 *quinqies*, 609 *bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 *quater*, 609 *quinqies*, 609 *octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 *undecies*.

▪ ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416 BIS C.P.)

Il reato punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono altresì puniti, per ciò solo.

In particolare, l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento o di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

È punita altresì l'associazione armata e, se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, la pena è aumentata.

▪ **SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416 TER C.P.)**

Il reato punisce chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al comma 3 dell'art. 416 bis c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazioni di denaro o di altra utilità. È altresì punito chi promette di procurare voti con le modalità di cui al comma 1.

8.3.2.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione delle Risorse Umane

Con riferimento ai reati associativi, le fattispecie puniscono coloro che promuovono, dirigono, costituiscono o organizzano l'associazione; anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

La rilevanza penale delle condotte descritte dalle norme appare condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Infatti, prima ancora di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, le norme ne subordinano la punibilità al momento in cui “tre o più persone” si siano effettivamente associate per commettere più delitti.

In particolare, il delitto di associazione per delinquere si caratterizza per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del *pactum sceleris*. Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

Ciò posto, le finalità statutarie della Società prevedono lo svolgimento di attività che, astrattamente, potrebbero essere connesse alla commissione dei reati di cui sopra.

In particolare, l'esistenza di un'associazione che persegue un programma criminoso potrebbe essere desunta dalla semplice commissione di determinati reati-fine e dal coinvolgimento di molteplici funzioni nel processo aziendale in cui hanno avuto origine i reati stessi.

Una volta appurato che i soggetti coinvolti nel processo aziendale sono almeno tre e che operano all'interno di una struttura aziendale, avvalendosi dei suoi mezzi e nel contesto di rapporti continuativi, gerarchici e con separazione di ruoli, potrebbe contestarsi l'esistenza di un'associazione per delinquere.

Inoltre, ai sensi dell'art. 416 *bis* c.p., l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici.

Tutto questo dovrà comunque tramutarsi in condotte che rispondano a un interesse o arrechino un oggettivo vantaggio alla Società, come, ad esempio, mediante l'assunzione di personale legato ai sodalizi criminali di stampo mafioso, anche attraverso il c.d. voto di scambio.

8.3.3 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25)

8.3.3.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)

Il reato (c.d. corruzione propria) punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa¹³.

▪ CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)

Il reato (c.d. corruzione impropria) punisce il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

▪ INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319 QUATER C.P.)

Il reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È altresì punito chi dà o promette denaro o altra utilità.

▪ PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)

Le pene stabilite per il corrotto con riferimento ai reati di corruzione e di induzione indebita a dare o promettere utilità, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro od altra utilità¹⁴.

▪ ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Il reato di istigazione alla corruzione è commesso da qualunque soggetto che offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, al fine dell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero, al fine di omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o fare un atto contrario ai suoi doveri.

▪ TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.)

Il reato di traffico di influenze illecite è compiuto da chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319 *ter* c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 *bis* c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 *bis* c.p., ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

¹³ Preme rilevare che, in virtù dell'Art. 321 c.p., le pene stabilite per i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro od altra utilità: per questo si parla di accordo corruttivo o *pactum sceleris* per descrivere il sinallagma che caratterizza la configurabilità di tali ipotesi di reato, a concorso necessario.

¹⁴ Si veda quanto esposto *sub* nota 1.

8.3.3.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione delle Risorse Umane

La gestione e l'amministrazione del personale può presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati di cui sopra, anche in concorso con altre Funzioni, qualora si inducano amministratori e/o dipendenti ad utilizzare tutte le leve in proprio possesso, incluso il compimento di atti illeciti quali atti di corruzione, al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati.

Ad esempio:

- riconoscimento di incentivi/bonus a favore del personale di avanzamenti di carriera/aumenti di stipendio / fringe benefit parzialmente o totalmente fittizi;
- assumere personale riconducibile/segnalato da funzionari pubblici, soggetti apicali di fornitori/clienti/terze parti o soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi al fine di realizzare un ingiusto profitto;
- porre in essere un sistema di incentivazione, che presenti obiettivi eccessivamente ambiziosi e/o sfidanti (presentando, ad esempio, un rapporto “retribuzione variabile/retribuzione fissa” molto elevato), tali da poter indurre i dipendenti a porre in essere condotte illecite al fine di realizzare un ingiusto profitto;
- riconoscere incentivi/ *bonus* a favore del personale o avanzamenti di carriera/aumenti di stipendio parzialmente o totalmente fittizi.

8.3.4 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

8.3.4.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

Il reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti, alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

▪ FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621 BIS C.C.)

La norma prevede una riduzione della pena, per tutti quei casi in cui, salvo che costituiscano più grave reato, i fatti di cui al precedente art. 2631 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e della dimensione della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

▪ CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)

Il reato è commesso dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

8.3.4.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione delle Risorse Umane

La gestione e l'amministrazione del personale ovvero la gestione amministrativa della forza lavoro potrebbe presentare profili di rischio per la commissione, anche a titolo di concorso con altre Funzioni, dei reati sopra analizzati, qualora, ad esempio, vengano riconosciuti incentivi a favore del personale parzialmente o totalmente fittizi, ovvero vengano predisposte buste paga (e correlata determinazione di salari, stipendi, altre remunerazioni) parzialmente o totalmente fittizie, ovvero vengano remunerati o comunque gratificati impropriamente funzionari pubblici o soggetti privati al fine di ottenere illecitamente un interesse o un vantaggio per la Società e ciò al fine di creare, ad esempio, (i) i presupposti per una successiva esposizione in bilancio di fatti materiali non rispondenti al vero, al fine di trarre in inganno i terzi sulla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; (ii) provviste di denaro o di altra utilità da utilizzare per dazioni improprie a soggetti privati al fine di ottenere illecitamente un interesse o un vantaggio. Tali provviste potrebbero essere finalizzate a mero titolo esemplificativo, a:

- incentivare Enti di Certificazione a rilasciare certificazioni in assenza dei requisiti richiesti dalle normative/regolamenti di riferimento.
- incentivare Società che asseverano i costi di formazione sostenuti dalla Società a rilasciare asseverazioni in assenza dei requisiti richiesti dalle normative/regolamenti di riferimento.

8.3.5 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES)

8.3.5.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ (ART. 600 C.P.)

Il reato punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

▪ INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603 BIS C.P.)

Il reato punisce chiunque: recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini della presente norma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

8.3.5.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione delle Risorse Umane

La gestione e la selezione del personale potrebbe essere propedeutica, anche in concorso con altre Funzioni, alla commissione dei reati di cui sopra, nel caso in cui venga assunta o impiegata manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno; o nel caso in cui vengano assunti lavoratori di Paesi extra-Ue in assenza di permesso di soggiorno in corso di validità e ciò al fine di assumere lavoratori con qualifiche non altrimenti riscontrabili sul mercato/non riscontrabili in modo tempestivo/a condizioni sfavorevoli rispetto alla media di mercato.

8.3.6 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)

8.3.6.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

Il reato è commesso da chiunque cagiona per colpa la morte di una persona.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è aumentata.

▪ LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590 C.P.)

Il reato è commesso da chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale.

La presente norma distingue poi i massimi e i minimi edittali a seconda che: la lesione sia grave o gravissima; se i fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

8.3.6.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione delle Risorse Umane

Le aree di attività del processo di *Gestione delle Risorse Umane* sono a rischio strumentale con riferimento ai reati di cui sopra. La gestione delle attività legate al personale potrebbe infatti favorire, anche a titolo di concorso con altre Funzioni, la realizzazione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose in violazione della normativa antinfortunistica ex D. Lgs. 81/2008.

La natura colposa di questi reati include anche l'errore derivante dalla mancata conoscenza di protocolli e altre prescrizioni da applicare. Il vantaggio per la Società potrebbe, ad esempio, concretizzarsi qualora non venissero previsti impegni di spesa specifici ovvero venissero previsti impegni di spesa non adeguati alle esigenze evidenziate, ovvero nell'omessa adozione e/o aggiornamento di adeguati presidi per evitare la verifica di un evento come quello descritto dalle riportate norme, ovvero nell'omesso controllo sulla validità e sull'efficacia del presidio adottato dalla Società in tema di sicurezza sul lavoro, o ancora per omessa verifica di funzionalità, certificazione e sicurezza delle attrezzature utilizzate dai dipendenti nello svolgimento dell'attività lavorativa, con conseguente risparmio economico per la Società.

8.3.7 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)

8.3.7.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Il reato di ricettazione è commesso da chi, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare: tali condotte devono essere tenute in modo consapevole, cioè con la rappresentazione della provenienza da un qualunque delitto. La ricettazione presuppone, dunque, che sia stato commesso un altro reato.

▪ RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.)

Il reato di riciclaggio punisce chi, al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato, pone in essere condotte di sostituzione o trasferimento di denaro o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero, sempre in relazione a tali beni, realizza altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

▪ IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C.P.)

Il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è commesso da chi, fuori dei casi di concorso nel reato, ovvero di concorso nei reati di ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

▪ AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER.1 C.P.)

Il reato di autoriciclaggio è commesso da chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre attività provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare

concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

8.3.7.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione delle Risorse Umane

L'attività di gestione del personale potrebbe essere propedeutica, anche in concorso con altre Funzioni, alla commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio nel caso in cui, ad esempio, vengano riconosciuti incentivi a favore del personale utilizzando proventi derivanti dalla commissione di illeciti al fine di impiegarli, sostituirli o trasferirli, ostacolandone l'identificazione della provenienza delittuosa.

8.3.8 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)

8.3.8.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12, COMMA 3, 3 BIS, 3 TER E COMMA 5, D. LGS. 286/1998)

Il reato punisce chiunque, in violazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, promuove, dirige, organizza, finanzia e effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegittimamente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

La pena è aumentata se i fatti di cui sopra: sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Fuori dai casi di cui sopra, il reato punisce altresì chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico.

▪ IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 22, COMMA 12 BIS, D. LGS. 286/1998)

Il reato punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del

permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

8.3.8.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione delle Risorse Umane

L'attività di selezione e gestione del personale potrebbe essere propedeutica, anche in concorso con altre Funzioni, alla commissione dei reati di cui sopra nel caso in cui venissero assunti lavoratori di Paesi extra-UE, in assenza di permesso di soggiorno in corso di validità, al fine di corrispondere uno stipendio inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale o corrispondere meno contributi previdenziali, generando così un indebito vantaggio economico alla Società.

8.3.9 RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25 TERDECIES)

8.3.9.1 Le condotte vietate dalla legge

- **PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE ETNICA E RELIGIOSA (ART. 604 BIS C.P.)**

Il reato punisce chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

La norma vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi è altresì punito, così come coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni.

La pena è aumentata nel caso in cui la propaganda o l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoa o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

8.3.9.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione delle Risorse Umane

L'attività di *Gestione delle Risorse Umane* presenta profili di rischio in ordine alla commissione dei reati di cui sopra, anche in concorso con altre Funzioni, nella misura in cui, da una parte, può riguardare l'instaurazione di un rapporto di lavoro (a tempo indeterminato, determinato o stagionale) con un cittadino di altra razza, etnia, nazionalità o religione, non residente in Italia, dall'altra, può riguardare l'instaurazione di un rapporto di lavoro (a tempo indeterminato, determinato o stagionale) con un cittadino di altra razza, etnia, nazionalità o religione, residente in Italia.

L'attuazione del principio di parità di trattamento fra persone nell'ambito lavorativo si realizza evitando: la discriminazione c.d. diretta, che sussiste quando, a causa della razza, etnia, nazionalità o religione, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione

analoga; la discriminazione c.d. indiretta, che sussiste quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza, etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

8.3.10 REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES)

8.3.10.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D.LGS. N. 74/2000)

Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

▪ DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS. N. 74/2000)

Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

▪ DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS. N. 74/2000)

L'art. 25 *quinqüesdecies*, comma 1 *bis*, del Decreto, prevede, quale Reato Presupposto, il delitto di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000, a condizione che i fatti siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio

di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

In particolare, l'art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette.

▪ **OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D.LGS. N. 74/2000)**

L'art. 25 *quinquiesdecies*, comma 1 *bis*, del Decreto, prevede, quale Reato Presupposto, il delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000, a condizione che i fatti siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

In particolare, l'art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È altresì punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

▪ **EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D.LGS. N. 74/2000)**

Il reato è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

▪ **OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. N.**

74/2000)

Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

▪ INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10 QUATER D.LGS. N. 74/2000)

L'art. 25 *quinquiesdecies*, comma 1 *bis*, del Decreto, prevede, quale Reato Presupposto, il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10 *quater* del D. Lgs. n. 74/2000, a condizione che i fatti siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

In particolare, l'art. 10 *quater* del D. Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

È altresì punito chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

8.3.10.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione delle Risorse Umane

La gestione e l'amministrazione del personale, che include la gestione degli adempimenti previdenziali e fiscali, potrebbe presentare profili di rischio di realizzazione, anche a titolo di concorso con altre Funzioni e/o società terze, dei reati tributari sopra elencati qualora, ad esempio, non vengano versate le ritenute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti; ovvero, ancora, qualora vengano predisposte buste paga (e correlata determinazione di salari, stipendi, altre remunerazioni) parzialmente o totalmente fittizie, creando i presupposti per la successiva predisposizione di dichiarazioni fraudolente/infedeli e, di conseguenza, per evitare adempimenti (es. pagamento di imposte) a carico della Società o minimizzare l'impatto degli stessi.

8.4 SOGGETTI E FUNZIONI COINVOLTE

Al processo di *Gestione delle Risorse Umane* sono potenzialmente interessate molteplici funzioni/organi sociali anche non direttamente coinvolti nell'esecuzione delle attività tipiche dello stesso e ciò in ragione di quanto già espresso nella parte introduttiva della Parte Speciale. Le diverse funzioni/organi sociali difatti collaborano tra loro in modo trasversale al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi comuni, nonché una maggiore flessibilità nella gestione dell'attività di lavoro:

- Presidente del CdA
- Collegio Sindacale
- Ufficio Risorse Umane

- Collaboratrice Risorse Umane
- Ufficio Legale

8.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO

8.5.1 CONDOTTE VIETATE

I Soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative alle aree di rischio del processo di *Gestione delle Risorse Umane* sono tenuti a osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico *ex* D. Lgs. 231/2001.

In particolare, rinviando al dato testuale di ciascuna fattispecie delittuosa già riportata nei precedenti paragrafi e dunque alla condotta che non deve essere tenuta per non incorrere nella realizzazione del Reato Presupposto, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che:

- possano integrare le condotte tipiche delle fattispecie di reato considerate rilevanti nell'ambito del processo trasversale in esame;
- sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o essere considerate tali.

8.5.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Presupposto rilevanti nel processo in esame, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta suddivisi per ciascuna categoria di reato.

- **INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE**

I Destinatari del Modello devono tenere condotte in linea con gli scopi previsti dalla normativa ed evitare qualsiasi comportamento che miri in modo contrario alle leggi a violare la correttezza nella gestione dei finanziamenti pubblici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari del Modello devono:

- far sì che i rapporti con la Pubblica Amministrazione vengano tenuti dai soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma della Società o in base a eventuali deleghe;
- effettuare gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando, e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;

- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- assicurare che tutti i documenti (raccolti e prodotti), che devono essere trasmessi alla Pubblica Amministrazione, siano verificati in termini di correttezza, completezza e veridicità da parte di un soggetto diverso da chi ha eseguito l'attività stessa;
- garantire, nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta – in tutto o in parte – con il supporto di soggetti terzi (consulenti, periti, tecnici, etc.), che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e, in riferimento a questi, la scelta sia motivata;
- garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

▪ **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

Il Codice Etico stabilisce che, nello svolgimento delle proprie funzioni, ciascun Destinatario debba tenere una condotta ispirata alla trasparenza e all'integrità morale (tenuto conto dei vari contesti sociali, economici, politici e culturali di riferimento) e, in particolare, ai valori di onestà, correttezza e buona fede, contribuendo, così, all'efficacia del sistema di controllo interno, a tutela del valore della Società.

Pertanto, nel rispetto dei principi comportamentali di cui la Società è portatrice, i Destinatari del Modello hanno l'obbligo di:

- verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con i terzi siano completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- identificare la funzione aziendale responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabili;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale.

▪ **PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione, individuati nei precedenti paragrafi e ritenuti rilevanti per ESIM, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili, sono tenuti ad adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale, in particolare in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con i membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

È necessario pertanto:

- far sì che i rapporti con la Pubblica Amministrazione vengano tenuti dai soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma della Società o in base a eventuali deleghe;
- evitare di trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- evitare di corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità europee e degli Stati esteri, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia d'affari coerentemente a quanto definiti dalla Legge n. 190/2012;
- evitare di fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione di personale, stage, etc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati;
- evitare di accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

▪ **REATI SOCIETARI**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari che possano avere rilevanza nel processo sensibile in esame, i Destinatari devono effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle pubbliche autorità ed evitare di esporre nella comunicazioni destinate alle Autorità di volta in volta interessate fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di ESIM.

In ragione di quanto appena esposto, è necessario che i Soggetti coinvolti:

- mantengano una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ESIM;
- garantiscano il regolare funzionamento e andamento della Società e dei Soggetti Apicali, agevolando e assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge nonché favorendo la libera formazione e assunzione delle decisioni della Società;

- comunichino in forma scritta, al proprio responsabile e all'OdV, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali venissero a conoscenza.

▪ **DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei delitti contro la personalità individuale che possano avere rilevanza nel processo sensibile in esame, i Destinatari interessati devono mantenere dei comportamenti che siano improntati alla correttezza, trasparenza e collaborazione nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, ma anche che possano trovare un'adeguata giustificazione in relazione all'attività in concreto esercitata nell'ambito della funzione di appartenenza.

In particolare, è necessario che i Destinatari evitino di assumere lavoratori con qualifiche non altrimenti riscontrabili sul mercato/non riscontrabili in modo tempestivo/a condizioni più sfavorevoli rispetto alla media di mercato.

▪ **REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

Le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli – anche se del tutto eventuali e remoti – in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, pure in presenza di condotta imprevedibile e negligente del lavoratore.

In particolare, è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate astrattamente realizzabili, possano potenzialmente diventarlo;
- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi;
- svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza.

▪ **RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e autoriciclaggio assumono rilievo nel processo di *Gestione delle Risorse Umane* poiché implicano (o risultano comunque strumentali) il trasferimento attivo o passivo di beni, denaro od altre utilità che – qualora risultassero di provenienza illecita – comporterebbero, di fatto, un rischio.

Per tali ragioni è necessario che i Soggetti coinvolti tengano sempre dei comportamenti che, non solo siano improntati alla correttezza, trasparenza e collaborazione nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, ma anche che, nello specifico, possano trovare una adeguata giustificazione in relazione all'attività in concreto esercitata nell'ambito della funzione di appartenenza.

In particolare, è necessario che i Destinatari:

- evitino di ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- non violino le norme di legge esistenti circa la circolazione del denaro contante;
- non pongano in essere comportamenti che possano ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezioni, da parte delle Autorità pubbliche;
- non sostituiscano o trasferiscano denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiano, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
- non intrattengano rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- si astengano dall'impiegare in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

▪ **IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi del delitto di impiego di cittadini di paesi terzi senza regolare permesso di soggiorno, i Destinatari interessati devono mantenere sempre dei comportamenti che non solo siano improntati alla correttezza, trasparenza e collaborazione nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, ma anche che, nello specifico, possano trovare una adeguata giustificazione in relazione all'attività in concreto esercitata nell'ambito della funzione di appartenenza.

In particolare, è necessario che i Destinatari evitino di:

- instaurare rapporti di lavoro, anche mediante interposte persone, qualora vi sia il rischio di impiegare cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno regolare;
- ricorrere, sostenere o utilizzare lavoro obbligato, ottenuto da una persona sotto minaccia, senza che quest'ultima si sia offerta volontariamente, o per il quale detto lavoro o servizio sia richiesto come forma di pagamento di un debito;
- attuare o dare sostegno alla discriminazione nell'assunzione, nella remunerazione, nella promozione, nel licenziamento o nel pensionamento in base a razza, ceto, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale etc.;
- assumere personale, anche con contratti temporanei, in violazione delle normative vigenti (ad

esempio, in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, età anagrafica, etc.);

- sottoporre i propri dipendenti a condizioni igienico sanitarie non idonee;
- impiegare personale in modalità assoggettabili al concetto di sfruttamento così come definito nell'art. 25 *quinquies* del D. Lgs. 231/2001;
- instaurare rapporti con fornitori (ad. es. società interinali) qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D. Lgs. 231/2001.

▪ **RAZZISMO E XENOFobia**

Al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dall'art. 25 *terdecies* del D. Lgs. 231/2001 è necessario tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale ed al suo impiego in ESIM; nonché assicurare che il processo di assunzione ed impiego sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- trattare una persona meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga, a causa della razza, etnia, nazionalità o religione;
- dare disposizioni o applicare criteri o prassi apparentemente neutri, che possono mettere persone di una determinata razza, etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

▪ **REATI TRIBUTARI**

La rilevanza e diffusione delle attività a rischio rientranti nell'alveo dei reati tributari impone il rispetto di determinati principi di comportamento quale presupposto essenziale per il corretto svolgimento del proprio *business*.

Per tale ragione i Destinatari del Modello sono tenuti a mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione ed elaborazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione fiscale di ESIM. Occorre, dunque, mantenere una condotta improntata al principio di segregazione dei ruoli, compiti e responsabilità e al rispetto dei poteri e delle deleghe attribuiti.

Per garantire il rispetto di tali principi è dunque necessario:

- conservare la documentazione a supporto delle registrazioni contabili e fiscali, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- mettere a disposizione dei soggetti che svolgono le attività di controllo contabile e fiscale i documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni/dichiarazioni previste dalla legge nei confronti dell'Autorità fiscale nazionale;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con i fornitori, i consulenti e i collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- evitare di richiedere/attestare l'acquisto/ricevimento di forniture e/o servizi inesistenti;
- evitare di emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- comunicare in forma scritta, al proprio responsabile e all'OdV, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili e fiscali delle quali venissero a conoscenza.

8.6 PRESIDI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo interno, come definito dal documento “*CoSo Framework SCIGR*”, è il processo presidiato dal Consiglio di Amministrazione, dal *Management* e dagli altri membri della struttura aziendale, che si prefigge di fornire una ragionevole certezza in merito al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- (i) efficacia ed efficienza delle attività operative (c.d. controllo di gestione);
- (ii) affidabilità delle informazioni e del *reporting* economico/finanziario (c.d. controllo amministrativo-contabile);
- (iii) conformità alle leggi e ai regolamenti (*compliance*).

In altri termini, il controllo interno è l'insieme di tutte quelle procedure adottate per tutelare il patrimonio aziendale, controllare l'accuratezza e l'attendibilità dei dati contabili, promuovere l'efficienza operativa e vigilare sul rispetto delle politiche di gestione, nonché delle normative vigenti.

Pertanto, la valutazione dei presidi di controllo interno deve tener conto dei seguenti fattori relativamente a ciascuna attività sensibile:

- ✓ esistenza di un sistema di segregazione delle funzioni;
- ✓ esistenza di un sistema di deleghe;
- ✓ tracciabilità e verificabilità *ex post* delle attività eseguite;
- ✓ flusso periodico di *reporting* verso il *Management*;
- ✓ attività di supervisione continua per le valutazioni periodiche.

8.6.1 LIVELLI AUTORIZZATIVI, SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI, TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il sistema di controllo interno adottato da ESIM, così come statuito dal Codice Etico, da intendersi quale parte integrante del Modello, prevede che:

- ogni operazione della Società debba essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. A tal fine, tutte le azioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione, in particolare quelle relative alle aree sensibili e rilevanti ai sensi del Decreto, deve essere predisposto un adeguato supporto documentale o informatico al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

E ancora:

- ESIM, coerentemente alle dimensioni della propria realtà, attua un sistema di controlli interni orientato a verificare e guidare l'organizzazione della Società. In particolare, promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura del controllo che enfatizza l'importanza di adeguati presidi interni ai fini del miglioramento dell'efficienza e della salvaguardia delle attività svolte. In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, la Società adotta un sistema di procure e deleghe di poteri e funzioni, prevedendo in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

In particolare, con riferimento al processo di *Gestione delle Risorse Umane*:

- è attuata la separazione delle funzioni operanti nelle attività del Processo;
- è garantito un costante e specifico controllo su tutte le attività svolte nel presente Processo;
- è garantita la tracciabilità e l'archiviazione di tutta la documentazione;
- ciascun responsabile delle varie unità organizzative segnala la richiesta di fabbisogno del personale all'Organo amministrativo o al responsabile dell'Ufficio Risorse Umane;
- il responsabile dell'Ufficio Risorse Umane, una volta ricevuta la richiesta di fabbisogno da parte dell'Organo amministrativo, attiva i canali utilizzati dalla Società per la ricerca del personale da assumere (*LinkedIn* e sezione "lavora con noi" presente nel sito *web* della Società);
- l'attività di selezione del personale avviene sulla base di oggettivi criteri di rispondenza ai requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della mansione per la quale si richiede l'instaurazione del rapporto lavorativo;
- la persona neoassunta è vincolata al rispetto del Modello e dei principi etico comportamentali adottati dalla Società;

- il responsabile dell'Ufficio Risorse Umane sottoscrive i contratti di lavoro, applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun settore, ad eccezione dei casi in cui il contratto riguardi la posizione di quadro e/o dirigente la cui firma viene apposta dall'Organo amministrativo;
- il responsabile dell'Ufficio Risorse Umane sottoscrive le contestazioni/sanzioni disciplinari a carattere conservativo;
- l'Organo amministrativo sottoscrive i provvedimenti di contestazioni/sanzioni a carattere non conservativo, nonché i provvedimenti di licenziamento disciplinare.

8.7 INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ogni referente dell'OdV individuato e formalmente nominato dal vertice aziendale, deve effettuare delle verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali interne ed eventualmente riferire all'OdV.

È, dunque, garantita l'istituzione e il funzionamento di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV e i vari referenti.

Inoltre, qualora si verificano circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all'applicazione del documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al referente dell'OdV o all'OdV medesimo, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**ELETTRICA SOCIETÀ
IMPIANTI MERIDIONALI S.R.L.**



**PARTE SPECIALE
PROCESSO TRASVERSALE [9]
*GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE***

9. REATI PRESUPPOSTO ASSOCIATI AL PROCESSO TRASVERSALE DI GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE

9.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo trasversale di *Gestione Sicurezza e Ambiente* è caratterizzato da una serie di protocolli e procedure volti all'organizzazione, predisposizione, controllo, prevenzione e gestione di tutti i presidi necessari alla Società per conformarsi alle normative della sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. 81/2001) e della tutela ambientale (D. Lgs. 152/2006).

In particolare, rientrano nel processo in esame le seguenti Attività Sensibili rispetto alla astratta commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto:

- (i) Acquisizione e gestione delle certificazioni obbligatorie;
- (ii) Gestione dei rifiuti;
- (iii) Nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (di seguito, per brevità, “RSPP”).

All'interno di queste macro-attività, a volte trasversalmente alle stesse, il processo prevede delle sub-attività (frequentemente svolte con alto livello di interazione con altre funzioni aziendali):

- pianificazione delle misure necessarie per la prevenzione dei rischi rilevati
- controlli periodici sulla corretta funzionalità della strumentazione
- predisposizione di un piano di sorveglianza sanitaria e monitoraggio
- predisposizione di azioni correttive in caso di rilevata non conformità del sistema alle leggi vigenti
- gestione dell'attività di *audit* e reportistica in caso di riscontrate non conformità
- predisposizione di comunicazioni ed avvisi ai dipendenti
- segnalazione di rischi ambientali
- gestione e organizzazione dell'aggiornamento periodico in tema di sicurezza e ambiente
- identificazione dei rischi per la salute e la sicurezza
- adozione dei presidi per la prevenzione dei rischi sulla salute e sulla sicurezza
- valutazione del rischio sulla salute e sulla sicurezza
- *reporting* all'OdV sugli infortuni verificatesi

Nel caso in cui i responsabili delle varie unità organizzative si trovino a dover gestire Attività Sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli standard di controllo generali
- b) dei principi di comportamento individuati nella presente Parte Speciale
- c) della documentazione organizzativa interna
- d) delle disposizioni di legge

È dovere dei responsabili delle varie unità organizzative segnalare tempestivamente all'OdV eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

9.2 ABBINAMENTO PROCESSO/ATTIVITÀ REATO

Il Processo *Gestione Sicurezza e Ambiente* a seguito dell'attività di *Self Risk Assessment* compiuto da ESIM è correlato ai seguenti Reati Presupposto rilevanti in ambito 231:

Ambito 231	Reato	Attività sensibili
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25 septies)	Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)	Acquisizione e gestione delle certificazioni obbligatorie Gestione dei rifiuti Nomina del RSPP
	Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.)	Acquisizione e gestione delle certificazioni obbligatorie Gestione dei rifiuti Nomina del RSPP
Reati Ambientali (Art. 25 undecies)	Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p.)	Acquisizione e gestione delle certificazioni obbligatorie Gestione dei rifiuti
	Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.)	Acquisizione e gestione delle certificazioni obbligatorie Gestione dei rifiuti
	Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 quinquies c.p.)	Acquisizione e gestione delle certificazioni obbligatorie Gestione dei rifiuti
	Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies c.p.)	Acquisizione e gestione delle certificazioni obbligatorie Gestione dei rifiuti
	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Art. 137 D. Lgs. 152/2006)	Acquisizione e gestione delle certificazioni obbligatorie Gestione dei rifiuti
	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 D. Lgs. 152/2006)	Acquisizione e gestione delle certificazioni obbligatorie Gestione dei rifiuti
	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei	Acquisizione e gestione delle certificazioni obbligatorie Gestione dei rifiuti

	formulari (Art. 258 D. Lgs. 152/2006)	
	Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 D. Lgs. 152/2006)	Acquisizione e gestione delle certificazioni obbligatorie Gestione dei rifiuti
	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260 bis D. Lgs. 152/2006)	Acquisizione e gestione delle certificazioni obbligatorie Gestione dei rifiuti

9.3 CONDOTTE RILEVANTI DEI REATI ASSOCIATI AL PROCESSO DI GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati è funzionale alla prevenzione degli stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati sopra richiamati:

9.3.1 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)

9.3.1.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

Il reato di omicidio colposo punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona.

La pena è inasprita se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

▪ LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590 C.P.)

Il reato di lesioni personali colpose punisce chiunque cagiona ad altri una lesione personale dalla quale deriva una malattia del corpo o della mente.

La lesione è considerata grave (art. 583, comma 1, c.p.) nei seguenti casi:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima (art. 583, comma 2, c.p.) se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;

- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

9.3.1.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione Sicurezza e Ambiente

La Legge 123/2007 ha per la prima volta previsto la responsabilità dell'ente in dipendenza di un reato colposo.

Tale intervento legislativo, tuttavia, ha destato non poche perplessità tra gli operatori giuridici. Difatti, le fattispecie di reato in esame sono, per definizione, fattispecie colpose, in quanto difetta la volontà, da parte del soggetto agente, di commettere il reato.

Posto ciò, ci si è chiesti come sia possibile sostenere che un reato non voluto sia stato commesso “nell'interesse o a vantaggio dell'ente”, criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 5 del Decreto.

La soluzione all'annoso problema è stata fornita dalla Corte di Cassazione con la celebre sentenza c.d. “Thyssen”¹⁵. La Suprema Corte ha statuito (e poi successivamente ribadito) che il requisito dell'interesse o vantaggio deve essere riferito non all'intera fattispecie di reato, comprensiva dell'evento lesivo, ma alla sola condotta violativa delle norme antinfortunistiche; ciò significa che il vantaggio deve essere valutato con riferimento non, ad esempio, alla morte del dipendente, ma all'omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza a tutela del lavoratore. Da questo punto di vista, osserva la Corte, può certamente ravvisarsi un risparmio di spesa a beneficio dell'ente, dal momento che i presidi di sicurezza hanno un costo e tale risparmio è di per sé idoneo ad integrare il requisito del vantaggio e, dunque, a fondare la responsabilità dell'ente.

Per di più, l'intervento legislativo impone un coordinamento con l'esimente di cui all'art. 6 del Decreto, nella parte in cui richiede la prova della elusione fraudolenta del Modello, sicuramente incompatibile con una condotta colposa.

Ebbene, a tal proposito, l'*impasse* si potrebbe superare facendo ricorso a una interpretazione che assuma, in termini di intenzionalità, la sola condotta dell'autore (e non anche l'evento) violativa delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto condotte a tali effetti “pericolose”.

Dalle considerazioni di cui sopra, emerge di tutta evidenza che il vantaggio per la Società potrebbe, ad esempio, concretizzarsi qualora non venissero previsti impegni di spesa specifici ovvero venissero previsti impegni di spesa non adeguati alle esigenze evidenziate; ovvero nell'omessa adozione e/o aggiornamento di adeguati presidi per evitare la verifica di un evento come quello descritto dalle riportate norme; ovvero nell'omesso controllo sulla validità e sull'efficacia del presidio adottato da ESIM in tema di sicurezza sul lavoro; o ancora per omessa verifica di funzionalità, certificazione e sicurezza delle

¹⁵ Cassazione penale, SS.UU. n. 38343 del 18 settembre 2014.

attrezzature utilizzate dai dipendenti nello svolgimento dell'attività lavorativa, con conseguente risparmio economico per la Società.

9.3.2 REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs. 121/2011 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni” (di seguito, per brevità, “**D. Lgs. 121/2011**”).

Il D. Lgs. 121/2011 ha inserito l'art. 25 *undecies* nel D. Lgs. 231/2001, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati ambientali.

Inoltre, le nuove fattispecie di reato ambientali rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente sono state introdotte dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”; tale legge, entrata in vigore il 29 maggio 2015, tramite l'art. 1, comma 8, ha apportato talune modifiche all'art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001.

9.3.2.1 Le condotte vietate dalla legge

▪ INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452 BIS C.P.)

La fattispecie di reato in esame è relativa a condotte abusive che cagionino danni significativi, per dolo o per colpa, a un ecosistema o a matrici ambientali. In particolare, la responsabilità amministrativa della Società è prevista nel caso di compromissione o deterioramento significativi e misurabili: (i) delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

▪ DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452 QUATER C.P.)

La fattispecie di reato in esame è relativa a condotte che abusivamente cagionino un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: (i) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (ii) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (iii) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

▪ DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452 QUINQUIES C.P.)

La fattispecie di reato in esame punisce i fatti di cui agli artt. 452 *bis* e 452 *quater* c.p. quando sono commessi per colpa.

▪ ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 452 QUATERDECIES C.P.)

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi o attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

▪ **SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE; SCARICHI SUL SUOLO, NEL SOTTOSUOLO E NELLE ACQUE SOTTERRANEE (ART. 137 D. LGS. 152/2006)**

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

La pena è aumentata nel caso in cui: (i) le condotte descritte riguardino gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006; (ii) vengano superati i valori limite fissati nelle predette tabelle, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali; (iii) non vengano osservati i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104.

▪ **ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 D. LGS. 152/2006)**

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, sia che si tratti di rifiuti non pericolosi, ovvero che si tratta di rifiuti pericolosi. Il reato punisce altresì chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata.

▪ **VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 D. LGS. 152/2006)**

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque effettui il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indichi nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

▪ **TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 D. LGS. 152/2006)**

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato 2 del citato Regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento stesso.

▪ **SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260 BIS D. LGS. 152/2006)**

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

9.3.2.2 La rilevanza delle condotte vietate nel processo di Gestione Sicurezza e Ambiente

La gestione di tutte le attività legate alla tutela e conservazione dell'ambiente – come, ad esempio, la programmazione e la concreta implementazione degli interventi di manutenzione degli impianti; l'efficienza dei sistemi di gestione delle emergenze e la loro revisione periodica; i criteri di aggiudicazione degli appalti che non privilegino il “massimo ribasso”; i meccanismi di selezione dei *partner* commerciali; le verifiche ambientali di siti, immobili e impianti oggetto di compravendita, locazione, affitto, uso e godimento; la predisposizione e l'aggiornamento dell'intera documentazione inerente il materiale ad alta radioattività presente presso il sito ai fini del relativo censimento e della registrazione delle operazioni effettuate su di esso – potrebbe configurare, anche a titolo di concorso con altre Funzioni, la perpetrazione dei reati ambientali che, quali reati a forma libera, possono configurarsi sia in forma attiva, che in forma omissiva. Ad esempio: (i) la conclusione di contratti di appalto per lo smaltimento di rifiuti con controparti non abilitate allo svolgimento dell'attività stessa; (ii) la mancata gestione e conservazione della documentazione obbligatoria attestante lo smaltimento dei rifiuti. E ciò al fine di conseguire risparmi/altra utilità derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni legislative vigenti in tema di gestione dei rifiuti.

9.4 SOGGETTI E FUNZIONI COINVOLTE

Al processo di *Gestione Sicurezza e Ambiente* – in considerazione dell'ampiezza delle attività svolte – sono potenzialmente interessate molteplici funzioni aziendali anche non direttamente coinvolte nell'esecuzione delle attività tipiche dello stesso e ciò in ragione di quanto già espresso nella parte introduttiva della Parte Speciale: le diverse funzioni difatti collaborano tra loro in modo trasversale al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi comuni nonché una maggiore flessibilità nella gestione dell'attività di lavoro:

- Datore di lavoro
- RSPP
- Ufficio Sicurezza e Ambiente
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Addetto al primo soccorso
- Addetto alla prevenzione di incendi
- Medico competente
- Collaboratori RSPP
- Ufficio Qualità
- Comitato Guida/S.P.T.
- Ufficio legale
- Direttore tecnico aziendale
- Direttore tecnico di cantiere

- Terzi destinatari¹⁶

9.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO

9.5.1 CONDOTTE VIETATE

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative alle aree di rischio del processo di *Gestione Sicurezza e Ambiente* sono tenuti a osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico ex D. Lgs. 231/2001.

In particolare, rinviando al dato testuale di ciascuna fattispecie delittuosa già riportata nei precedenti paragrafi e dunque alla condotta che non deve essere tenuta per non incorrere nella realizzazione del Reato Presupposto, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che:

- possano integrare le condotte tipiche delle fattispecie di reato considerate rilevanti nell'ambito del processo trasversale in esame;
- sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o essere considerate tali.

9.5.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Presupposto rilevanti nel processo in esame, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta suddivisi per ciascuna categoria di reato.

- **REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

Le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli – anche se del tutto eventuali e remoti – in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, pure in presenza di condotta imprevedibile e negligente del lavoratore.

In particolare, ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

¹⁶ Devono considerarsi Terzi Destinatari: (i) i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di un contratto di appalto o d'opera o di somministrazione (di seguito indicati come "Appaltatori"); (ii) i fabbricanti ed i fornitori (di seguito indicati come "Fornitori"); (iii) i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (di seguito indicati come "Progettisti"); (iv) gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzatura di lavoro ed altri mezzi tecnici (di seguito indicati come "Installatori").

- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate astrattamente realizzabili, possano potenzialmente diventarlo;
- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi;
- svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza.

Inoltre, i responsabili delle unità organizzative coinvolti nel processo di *Gestione Sicurezza e Ambiente* devono:

- effettuare una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità dell'attività produttiva della Società;
- verificare ed eventualmente integrare le procedure interne di prevenzione ai sensi del Decreto in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25 *septies* (a tal fine è importante tenere conto e armonizzare tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della sicurezza, evitando inutili, quanto costose, duplicazioni);
- valutare e individuare dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del Decreto e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il RSPP, qualificabile come controllo tecnico-operativo o di primo grado, e l'OdV.

▪ REATI AMBIENTALI

I reati ambientali hanno una portata molto ampia e una definizione estremamente tecnica, oltre che una natura colposa, che rende rilevante l'errore. È quindi importante un approccio strutturato e organizzato per evitare anche il solo pericolo di inquinamento.

In particolare, ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per l'ambiente;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Inoltre, i responsabili delle unità organizzative coinvolti nel processo di *Gestione Sicurezza e Ambiente* devono:

- valutare la significatività degli aspetti ambientali e la considerazione degli stessi ai fini del miglioramento delle prestazioni ambientali;
- identificare adeguati sistemi di controllo per la gestione degli aspetti ambientali ritenuti significativi;

- tracciare e aggiornare il processo di identificazione e valutazione degli aspetti ambientali;
- pianificare le attività valutando gli aspetti ambientali, identificando le prescrizioni normative e autorizzative applicabili, definendo e assegnando risorse alla gestione degli aspetti ambientali;
- attuare e mantenere programmi che includano una chiara individuazione delle responsabilità, delle scadenze e dei mezzi necessari per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle *performance* ambientali, adeguatamente comunicati all'interno della Società.

9.6 PRESIDI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo interno, come definito dal documento “*CoSo Framework SCIGR*”, è il processo presidiato dal Consiglio di Amministrazione, dal *Management* e dagli altri membri della struttura aziendale, che si prefigge di fornire una ragionevole certezza in merito al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- (i) efficacia ed efficienza delle attività operative (c.d. controllo di gestione);
- (ii) affidabilità delle informazioni e del *reporting* economico/finanziario (c.d. controllo amministrativo-contabile);
- (iii) conformità alle leggi e ai regolamenti (*compliance*).

In altri termini, il controllo interno è l'insieme di tutte quelle procedure adottate per tutelare il patrimonio aziendale, controllare l'accuratezza e l'attendibilità dei dati contabili, promuovere l'efficienza operativa e vigilare sul rispetto delle politiche di gestione, nonché delle normative vigenti.

Pertanto, la valutazione dei presidi di controllo interno deve tener conto dei seguenti fattori relativamente a ciascuna Attività Sensibile:

- ✓ esistenza di un sistema di segregazione delle funzioni;
- ✓ esistenza di un sistema di deleghe;
- ✓ tracciabilità e verificabilità *ex post* delle attività eseguite;
- ✓ flusso periodico di *reporting* verso il *Management*;
- ✓ attività di supervisione continua per le valutazioni periodiche.

9.6.1 LIVELLI AUTORIZZATIVI, SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI, TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il sistema di controllo interno adottato da ESIM, così come statuito dal Codice Etico, da intendersi quale parte integrante del Modello, prevede che:

- ogni operazione della Società debba essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. A tal fine, tutte le azioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione, in particolare quelle relative alle aree sensibili e rilevanti ai sensi del Decreto, deve essere predisposto un adeguato supporto documentale o informatico al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di

controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

E ancora:

- ESIM, coerentemente alle dimensioni della propria realtà, attua un sistema di controlli interni orientato a verificare e guidare l'organizzazione della Società. In particolare, promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura del controllo che enfatizza l'importanza di adeguati presidi interni ai fini del miglioramento dell'efficienza e della salvaguardia delle attività svolte. In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, la Società adotta un sistema di procure e deleghe di poteri e funzioni, prevedendo in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

In particolare, con riferimento al processo di *Gestione Sicurezza e Ambiente*:

- il Codice Etico sancisce che: *“ESIM procede alla valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori a causa e in occasione dello svolgimento delle mansioni attribuite; predispone, approva e attua il Documento di Valutazione dei Rischi (“DVR”) e procede ad aggiornarlo costantemente in relazione ai mutamenti organizzativi rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori; adotta appropriate misure di prevenzione e protezione idonee a presidiare i rischi individuati nel DVR; adotta procedure specifiche finalizzate a garantire sia la sicurezza degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro, che la sicurezza dei lavoratori con riferimento all'esposizione a rischi specifici; individua i piani di intervento destinati a operare in caso di situazioni di emergenza e di pericolo grave per i lavoratori e predispone idonei presidi di sicurezza connessi alla gestione delle emergenze; predispone un idoneo programma di sorveglianza sanitaria dei lavoratori; organizza corsi di formazione aventi ad oggetto la sicurezza e salute dei lavoratori; predispone un piano di audit e di verifiche periodiche, finalizzate a monitorare che le misure di sicurezza siano efficacemente attuate e rispettate e interviene prontamente laddove si rendessero necessari degli interventi correttivi”;*
- inoltre, è previsto che: *“ESIM orienta le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali non solo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, ma tenendo altresì conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia. A tal riguardo, i Destinatari (...) operano all'insegna della massima trasparenza, garantendo la piena tracciabilità di ogni singola operazione. Inoltre, nell'ambito dell'attività di individuazione e selezione dei fornitori di servizi e dei consulenti in materia ambientale, ivi inclusi i soggetti incaricati della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento di rifiuti dalle aree di proprietà sociale o gestite dalla Società, nonché i soggetti incaricati di eseguire attività di bonifica ambientale e accessorie, i Destinatari sono tenuti ad accertarne la competenza, professionalità, trasparenza e affidabilità anche mediante l'inserimento di apposite clausole nei relativi accordi”;*
- i responsabili delle unità organizzative eseguono un'approfondita *due diligence* ambientale dei siti in cui operano;

- sono individuati i ruoli, le responsabilità, le modalità e i criteri nello svolgimento di operazioni di smaltimento/bonifica dei siti; monitoraggio/aggiornamento dei dati riguardanti gli scarichi; analisi degli scarichi/emissioni in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente; verifica dell'adeguatezza, integrità e regolarità degli impianti;
- è garantita la disciplina delle attività di ottenimento, modifica e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza delle prescrizioni normative vigenti;
- è altresì garantita la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti, nonché lo smaltimento dei rifiuti raccolti;
- sono realizzati controlli anche nei confronti dei sub appaltatori, attraverso piani di *audit* e verifiche periodiche che la Società predispone, soprattutto avendo a riguardo i depositi temporanei dei rifiuti gestiti in prima fase da questi;
- sono effettuati gli adempimenti documentali (ad esempio, registrazioni, dichiarazioni ecc.).

9.7 INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV

Ogni Referente dell'OdV individuato e formalmente nominato dal vertice, deve effettuare delle verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali interne ed eventualmente riferire all'OdV.

È, dunque, garantita l'istituzione e il funzionamento di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV ed i vari referenti.

Inoltre, qualora si verificano circostanze non espressamente regolate dal presente documento, che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all'applicazione del documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al referente dell'OdV o all'OdV medesimo, che valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie.